MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Rev.	Data	§ modificati	Descrizione interventi	Responsabilità di emissione
0	11.12.2018	TUTTI	- Elaborazione della Parte Generale - Elaborazione delle Parti Speciali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Elaborazione del Codice Etico - Elaborazione del sistema disciplinare 231 - Elaborazione del Regolamento e dello Statuto ODV	Approvato da CdA
1	04.07.2020	TUTTI	- REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA PARTE GENERALE (Par. 1.1, 1.2, 2.2), con introduzione del sistema di Whistleblowing e trasposizione del sistema disciplinare. - REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEI REATI PRESUPPOSTO DI CUI ALLA PARTE SPECIALE PER EFFETTO DELLE SEGUENTI MODIFICHE NORMATIVE: ➢ LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) che ha disposto (con l'art. 30, comma 4) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 25-duodecies. ➢ LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) che ha disposto (con l'art. 5, comma 2) l'introduzione dell'art. 25-terdecies. ➢ LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 (in G.U. 14/12/2017, n.291) che ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6. ➢ LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) che ha disposto (con l'art. 1, comma 9, lettera a)) la modifica dell'art. 13, comma 2. ➢ LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) che ha disposto (con l'art. 1, comma 9, lettera b)) la modifica dell'art. 25, commi 1 e 5 e l'introduzione del comma 5-bis all'art. 25. ➢ LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) che ha	Approvato da CdA su proposta dell'ODV

			disposto (con l'art. 1, comma 9, lettera c)) la modifica dell'art. 51, commi 1 e 2. ➢ LEGGE 3 maggio 2019, n. 39 (in G.U. 16/05/2019, n.113) che ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-quaterdecies. ➢ DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019, n.222), convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 (in G.U. 20/11/2019, n. 272), che ha disposto (con l'art. 1, comma 11-bis) la modifica dell'art. 24-bis, comma 3. ➢ DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n.252) che ha disposto (con l'art. 39, commi 2 e 3) l'introduzione e la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies. ➢ DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n.252), convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301), che ha disposto (con l'art. 39, commi 2 e 3) la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies. ➢ LEGGE 18 novembre 2019, n. 133 (in G.U. 20/11/2019, n.272) che ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019, n. 222). ➢ LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n.301) che ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n. 252). - REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	
2	31.12.2025		- REVISIONE E AGGIORNAMENTO	Approvato da CdA su

			DELLA PARTE GENERALE con aggiornamento della procedura di Whistleblowing. - REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEI REATI PRESUPPOSTO DI CUI ALLA PARTE SPECIALE PER EFFETTO DELLE SEGUENTI MODIFICHE NORMATIVE: ➢ DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 75 (in G.U. 15/07/2020, n.177) che ha disposto: con l'art. 5, comma 1, lett. a) la modifica dell'art. 24, comma 1 e rubrica e l'introduzione del comma 2-bis all'art.24; con l'art. 5, comma 1, lett. b) la modifica dell'art. 25, comma 1 e rubrica; con l'art. 5, comma 1, lett. c) la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies, commi 2 e 3 e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 25-quinquiesdecies; con l'art. 5, comma 1, lett. d) l'introduzione dell'art. 24-sexiesdecies. ➢ DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 184 (in SO n. 40, relativo alla G.U. 29/11/2021, n.284) che ha disposto con l'art. 3 comma 1 lett. a) l'introduzione dell'art. 25-octies.1. ➢ LEGGE 9 marzo 2022, n. 22 (in G.U. 22/03/2022 n. 68) che ha disposto: con l'art. 3, comma 1 l'introduzione dell'art. 25-septiesdecies; con l'art. 3 comma 1, l'introduzione dell'art. 25-duodevicies. ➢ DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2022, n. 156 (in G.U. 22/10/2022 n. 248) che ha disposto con l'art. 5 comma 1, la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies comma 1-bis. ➢ DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2023, n. 19, che ha disposto: con l'art. 55, comma 1, lett. a), la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, alinea; con l'art. 55, comma 1, lettera b), la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis); con l'art.	proposta dell'ODV

			55, comma 1, lett. C) l'introduzione della lettera s-ter all'art. 25-ter, comma 1. ➢ DECRETO LEGGE 10 agosto 2023, n. 105 (in G.U. 10/08/2023, n. 186), conv. Con modificazioni in L. 9 ottobre 2023, n. 137 (in G.U. 09/10/2023, n. 236) ha disposto con l'art. 6-ter, comma 2, lett. b), la modifica dell'art. 25-octies.1, comma 3 e rubrica e l'introduzione del comma 2-bis all'art. 25-octies.1. ➢ LEGGE 28 giugno 2024, n. 90, che ha disposto con l'art. 20, comma 1, lett a), la modifica dell'art. 24-bis, comma 1; con l'art. 20, comma 1, lett b), l'introduzione del comma 1-bis dell'art. 24-bis, comma 2; con l'art. 20, comma 1, lett c), la modifica dell'art. 24-bis, comma 4. ➢ DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2024, n. 92, conv. In L. 112 dell'8 agosto 2024, che ha disposto, con l'art. 9, comma 2-ter, la modifica dell'art. 25, comma 1 e rubrica. ➢ DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2024, n. 141 (in G.U. 03/10/2024, n. 232) che ha disposto con l'art. 4, lett. a) la modifica dell'art. 25-sexiesdecies, comma 1; con l'art. 4 comma 1 lett. b) la modifica dell'art. 25-sexiesdecies, comma 2; con l'art. 4 comma 1 lettera c) la modifica dell'art. 25-sexiesdecies, comma 3.	

INDICE

Parte Generale

		pag.
	DEFINIZIONI	8
	INTRODUZIONE	11
1	**IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**	**12**
1.1	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	12
1.2	PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ	17
1.3	SANZIONI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO	19
2	**LA REALTÀ SOCIETARIA DI MODITECH S.R.L.**	**20**
2.1	ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE E MODELLO DI GOVERNANCE	20
2.2	L'ORGANIZZAZIONE GERARCHICO – FUNZIONALE AZIENDALE	20
2.3	LE POLITICHE E LE PROCEDURE AZIENDALI	21
2.4	IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE PER L'ESERCIZIO DI POTERI DELEGATI	22
3	**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI "MODITECH S.R.L."**	**23**
3.1	L'IMPORTANZA DELLE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA NELL'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MODITECH S.R.L.: L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 231/2001 DA PARTE DI UNINDUSTRIA SERVIZI E LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	23
3.2	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	24
3.3	OBIETTIVI DI MODITECH S.R.L.	25
3.4	STRUTTURA, MODIFICA E DESTINATARI DEL MODELLO	25
3.5	LA MAPPATURA DELLE AREE AZIENDALI A RISCHIO	26
4	**L'ORGANISMO DI VIGILANZA**	**28**
4.1	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
4.2	POTERI E FINZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
4.3	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
4.4	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
4.5	SISTEMA DI WHISTLEBLOWING.	
4.5.1	Il sistema di whistleblowing di Moditech S.r.l.: CENNI E RINVIO	32
5	**FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL MODELLO**	**34**
5.1	PIANO DI COMUNICAZIONE AL PERSONALE E SUA FORMAZIONE	34
5.2	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE VERSO I DIPENDENTI	34
5.3	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE VERSO FORNITORI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI	35
5.4	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI PER I DESTINATARI	35
6	**IL CODICE ETICO DI MODITECH S.R.L. (CENNI E RINVIO)**	**36**
7	**DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO**	**38**
8	**SISTEMA DISCIPLINARE**	**39**
8.1	PREMESSA	**39**

8.2 SANZIONI 39
8.2.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti 39
8.2.2 Sanzioni per i dirigenti 40
8.2.3 Misure nei confronti dell'Alta Direzione, Consiglieri, Sindaci 40
8.2.4 Misure nei confronti dei lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi 40
8.3 DIFFUSIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Parte Generale

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello.

Società: la Società "MODITECH S.r.l.".

Codice Etico: il codice etico adottato dalla Società "MODITECH S.r.l.".

D.Lgs. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni, contenente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali, gli Organi Sociali (socio amministratore, assemblea dei soci), i Dipendenti e, ove ritenuto, i Partner, i Fornitori, i Consulenti e i Collaboratori Esterni cui sono rivolte le regole di comportamento e le previsioni del Modello Organizzativo.

Esponenti Aziendali: gli amministratori, i soci, i liquidatori, i dirigenti della Società e più in generale i **soggetti apicali,** vale a dire le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa.

Dipendenti: tutti i soggetti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società.

Partner e Collaboratori Esterni: le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Aree a Rischio.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Modello, Modello Organizzativo, MOGC: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, organizzato in Parte Generale, Parti Speciali e Codice Etico, di cui formano parte integrante, fra l'altro, anche le Procedure Aziendali e i Regolamenti Interni, il Sistema Disciplinare e il Regolamento sul funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

Aree a Rischio o Aree di Rischio: le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

Incaricati di un pubblico servizio: ai sensi dell'art. 358 cod. pen. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

Pubblica amministrazione o P.A.: si intendono tutte le amministrazioni dello Stato (ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché tutti coloro che esercitano pubblici poteri e/o pubbliche funzioni, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- i funzionari di Stati esteri;
- le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 c.p. "*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione

delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Segnalante (whistleblower): un lavoratore, un collaboratore o un consulente che si trova ad essere testimone di un illecito o di una irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo. Si applica anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore della Moditech srl.

Segnalazione (whistleblowing): qualsiasi comunicazione avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità commessi da dipendenti o rappresentanti della Società, che possano recare un danno anche solo di immagine alla Società stessa nonché a terzi.

Segnalato: il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione.

INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 231/01 prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello Organizzativo, al fine di renderlo costantemente ritagliato sulle specifiche esigenze dell'ente e della sua concreta operatività.

Generalmente, gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello Organizzativo si rendono necessari in occasione di:

- **innovazioni normative;**
- violazioni del Modello Organizzativo o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti anche da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa della società.

Il presente aggiornamento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, elaborato in conformità alle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, concernente la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", si è reso necessario a seguito di alcune rilevanti novità normative, sfociate nell'ulteriore ampliamento del catalogo dei reati presupposto e nella modifica di talune fattispecie già previste, completatosi da ultimo con il D.Lgs 141/2024.

La portata delle nuove fattispecie ha ampliato le attività aziendali potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati, coinvolgendo diversi ambiti, non limitati al solo processo fiscale.

Poiché l'adeguamento di un modello 231 non può prescindere dall'implementazione e valorizzazione dei sistemi di controllo e informativi esistenti, partendo dall'analisi dei documenti societari e delle procedure integrate di sicurezza, ambiente e qualità, che hanno costituito la base per l'individuazione dei protocolli per la prevenzione dei reati e pur mantenendo intatta l'originaria impostazione del Modello, si è proceduto ad una revisione integrale del medesimo e ad una sua più compiuta razionalizzazione in tutte le sue componenti.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito semplicemente, il "Decreto"), titolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" – emanato in data 8 giugno 2001 in esecuzione della delega di cui all'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ed entrato in vigore il 4 luglio successivo – ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, è stato introdotto per la prima volta nell'ambito dell'ordinamento italiano, un *tertium genus* di responsabilità a carico degli enti, qualificata come responsabilità amministrativa (ma in sostanza avente carattere penale).

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto viene definito il suo campo di applicazione trovando tale normativa, estensione agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

Restano, pertanto, esclusi dalla sua sfera di applicazione lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Inoltre, Giurisprudenza recente (Cass. Pen., sez. III, 20.4.2011 n.15657) ha provveduto a modificare l'inoperatività del D. Lgs. 231/2001 in capo alle imprese individuali rendendone, ora, possibile l'applicazione ed estensione.

Tuttavia, affinché si possa configurare la sussistenza della responsabilità penale a carico dell'ente è necessario che sia stato commesso un reato, consumato oppure anche solo tentato, il cui titolo sia ritenuto idoneo a fondare tale responsabilità (c.d. *catalogo dei reati presupposto*).

Ne consegue che non ogni reato produce gli effetti disposti dal d. lgs. n. 231/2001, essendo tali conseguenze contemplate per i soli reati espressamente elencati nello stesso decreto.

L'elenco dei reati che possono dare luogo alla responsabilità dell'ente ed all'applicazione delle sanzioni, sopra indicate, è contenuto nella Sezione III° del Capo I° del Decreto (artt. 24-26).

Nella sua versione originaria, il Decreto circoscriveva il suddetto catalogo ad alcune figure di reato, rientranti nell'ambito:

- dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ed in particolare alle seguenti fattispecie:
  - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter Codice Penale);
  - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e comma 2, n. 1 Codice Penale);

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Codice Penale);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter Codice Penale);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 Codice Penale);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Codice Penale);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Codice Penale);
- istigazione alla corruzione (art. 322 Codice Penale);
- concussione (art. 317 Codice Penale);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis Codice Penale).

Coerentemente alle indicazioni fornite sul punto dal Governo, il legislatore ha successivamente ampliato l'elenco dei reati la cui commissione comporta la responsabilità degli enti ai sensi del Decreto, ricomprendendovi anche:

- i *reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, carte filigranate ed oggetti destinati al falso nummario* (ed in particolare i delitti di falsità in monete, di cui agli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 c.p.) (art. 25-bis del Decreto, aggiunto dall'art. 6 del D.L n. 350 del 25 settembre 2001, recante "disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro", convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409);
- gli "*illeciti penali ed amministrativi in materia di società e consorzi*" (art. 25-ter del Decreto), così come disciplinati dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che ha sostituito il titolo XI del libro V del codice civile (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in giudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggiotaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);
- i delitti *con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ovvero i delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art 2 della Convenzione di New York del 19 dicembre 2002, sulla lotta al finanziamento del terrorismo (art. 25 quater del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003 n. 7, di ratifica della predetta Convenzione nell'ordinamento italiano);
- *le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* di cui all'art. 583-bis del codice penale (art. 25-quater - 1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile");
- i *delitti contro la personalità e la libertà individuale* di cui agli artt. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone), 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), 600-bis, primo comma c.p. (prostituzione minorile), 600-ter, primo e secondo comma c.p. (pornografia minorile), e 600-quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-bis, secondo comma, c.p. 600-ter, terzo e quarto comma c.p., e 600-quater c.p.

(detenzione di materiale pornografico) (art. 25-quinquies del Decreto, introdotto dalla legge 11 agosto 2003 n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone");

- i *reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato* previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 25-sexies del Decreto, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n. 62, di attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e direttive della Commissione di attuazione);
- i *reati transnazionali* di cui all'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001");
- i *reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*. L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha modificato il D. Lgs. 231/2001 introducendo all'interno dello stesso il nuovo art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590, terzo comma), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- i *reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art.25-octies del D. Lgs. 213/2001). Con il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione;
- i *reati informatici* (art. 24-bis del D. Lgs. 213/2001). Con la Legge 48/2008 il legislatore ha ratificato la convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 del Consiglio d'Europa, ampliando il novero degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/01 con la finalità di colpire una serie di reati attinenti alla criminalità informatica e, più in particolare, di sanzionare condotte e comportamenti che minano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni. Con decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019, n.222), convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 (in G.U. 20/11/2019, n. 272), che ha disposto (con l'art. 1, comma 11-bis) la modifica dell'art. 24-bis, comma 3;
- i *delitti di criminalità organizzata* (art 24-ter del D. Lgs 213/2001 aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art 2, co.29) di cui artt. 416 c.p. (associazione per delinquere), 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso), 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso), 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), art 74 DPR 9 ottobre 1990, n.309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), art 407 c.p.p. (illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo);

- i *delitti in materia di violazione del diritto d'autore* (art 25-noves, D. Lgs 231/2001 aggiunto dalla legge del 23 luglio 2009 n.99) Con legge n.99/2009 il legislatore ha tutelato la violazione del diritto d'autore;
- i *delitti contro l'industria e il commercio* (art. 25-bis 1, D.Lgs 231/2001 aggiunto dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99) con legge n.99/2009 il legislatore ha dimostrato di mirare alla tutela della correttezza delle relazioni commerciali mediante l'introduzione dell'art 25- bis.1 del D. Lgs 231/2001, che dispone la responsabilità degli enti in caso di consumazione di alcuni reati contro l'industria e il commercio;
- i *reati ambientali* (art 25- undecies D. Lgs 231/2001) con la legge del 7 luglio 2011 n. 121 il legislatore ha dato attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
- i *reati in ordine a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art 25- novies e decies D. Lgs. 231/2001 aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art 4);
- i *reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c – art. 25 ter d. Lgs. 231/01.) e D. Lgs. 109/12 per i reati di impiego di cittadini di stati terzi con soggiorno irregolare (art. 25 duodicies d. Lgs. 231/01);*
- il *reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p. – art. 25 d. Lgs 231/01*), introdotto con L. 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) che ha disposto (con l'art. 1, comma 9, lettera b)) la modifica dell'art. 25, commi 1 e 5 e l'introduzione del comma 5-bis all'art. 25;
- i *reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi* vietati (art. 25-quaterdecies d. Lgs 231/01), introdotti con L. 3 maggio 2019, n. 39 (in G.U. 16/05/2019, n.113) che ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-quaterdecies;
- i *reati tributari,* introdotti *con* decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n.252), convertito con modificazioni in L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n.301) che ha disposto (con l'art. 39, commi 2 e 3) l'introduzione e la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies;
- i reati di *contrabbando*, introdotti con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, che ha disposto, con l'art. 5, c. 1, lett. D), l'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies;
- i *delitti contro il patrimonio culturale* di cui all'art. 25-septiesdecie, introdotti con legge 9 marzo 2022, n. 22;
- i *reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici* di cui all'art. 25-duodecies, introdotto con legge 9 marzo 2022 n. 22.

L'attuale catalogo dei reati, verso i quali trova applicazione la normativa dettata del Decreto, è ora rappresentato da:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e il Patrimonio;
- reati contro la fede pubblica;
- i reati societari;
- reati in tema di abuso di mercato;

- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati concernenti pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- reati contro la personalità individuale;
- crimini transnazionali;
- reati di omicidio e di lesioni colpose gravi o gravissime da infortuni sul lavoro o da malattie professionali;
- reati di ricettazione, riciclaggio ed impegno di denaro, beni o altre attività di provenienza illecita;
- delitti di criminalità informatica;
- reati di industria e commercio;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati di criminalità organizzata;
- reati di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- reato di corruzione tra privati e di impiego di cittadine di terzi stati con permesso irregolare.
- reato di traffico di influenze illecite;
- reato di frode in competizioni sportive;
- reati tributari;
- contrabbando;
- reati contro il patrimonio culturale
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Inoltre, altra condizione, fondante la responsabilità dell'ente, è quella che il reato sia stato commesso da una **persona fisica in rapporto qualificato** con l'ente.
Ai sensi dell'art. 5 del decreto citato, affinché l'ente risulti essere responsabile per i reati, espressamente elencati agli artt. 24 e 25, il predetto rapporto deve consistere, alternativamente, nel fatto che il soggetto rivesta:

a) una posizione apicale: cioè sia una persona che rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (art. 5, lett. *a*);
b) un rapporto di sottoposizione del soggetto a persone in posizione apicale (art. 5, lett. *b*).

Tutto ciò, in ogni caso, non si profila sufficiente alla sussistenza della responsabilità a carico dell'ente. Affinché si configuri tale responsabilità, non costituisce condizione esaustiva che un soggetto, in posizione di vertice o di dipendenza nell'ambito dell'ente, commetta un determinato reato, occorre che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Al contrario, l'Ente non sarà ritenuto responsabile se i soggetti di vertice, nel commettere il reato, abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
Con i termini interesse e vantaggio il legislatore ha voluto formulare due concetti giuridici profondamente diversi, dovendosi, infatti, distingue un interesse "a monte" della persona giuridica, con una connotazione

marcatamente soggettiva, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppur non prospettato *ex ante*.
Interesse e vantaggio possono, dunque, concorrere: il primo va valutato *ex ante*; il secondo *ex post*.
La condizione che "*il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente*" pone seri problemi di compatibilità con la categoria dei reati colposi di evento, quali quelli in materia di infortunio sul lavoro (i *reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)*.
Al riguardo, potrebbe sorgere il legittimo dubbio interpretativo che, con riferimento ai delitti colposi, il criterio dell'interesse e del vantaggio potrebbe essere interpretato non in riferimento agli eventi illeciti non voluti (omicidio o lesioni), bensì alla "condotta" che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento dei suoi compiti in seno all'ente (omissioni attuative).
Il dato normativo, in ogni caso, è difficilmente superabile: ciò che ai sensi dell'art. 5 deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente non è la condotta costituente il reato, bensì il reato nella sua interezza e, quindi, necessariamente comprensivo di evento.
Ciò che rileva, pertanto, non è la violazione di regole cautelari o l'omessa attuazione degli obblighi di sicurezza, ma l'infortunio che da quella violazione o omissione ne è scaturito.
La responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato è autonoma e sussiste anche laddove il responsabile del reato non sia identificabile o imputabile o il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia, e si aggiunge a quella, prettamente penale (e pertanto personale), della persona fisica che ha commesso, o concorso a commettere, il medesimo reato.

1.2 PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

La responsabilità dell'ente si fonda su una "colpa di organizzazione", come si evince dalla relazione ministeriale che ha accompagnato il D.Lgs. 231/2001.
Detta colpa non sussiste qualora l'ente dimostri di aver attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei suddetti reati, in particolare mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo (artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001).
Nello specifico, ai sensi dell'art. 6, 1 comma, del D.Lgs. 231/2001, viene esclusa la responsabilità dell'ente per i reati *commessi da un soggetto in posizione apicale* qualora:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente si sia dotato di un organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello ed il compito di curare il suo aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo;
- l'ente ha predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del modello;
- gli autori del reato hanno agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del modello.

Pertanto, qualora il reato sia stato commesso dai vertici, l'ente non è chiamato a rispondere se prova le predette condizioni: ciò palesa un'evidente inversione dell'onere probatorio.
In altri termini, si parte dalla presunzione che, nel caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente sia già soddisfatto dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente.
Affinché ciò non accada, dovrà, invece, lo stesso ente dimostrare la sua estraneità ai fatti e ciò potrà fare, soltanto, provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.
L'ente, in tale condizione, è chiamato a dimostrare:

(i) di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
(ii) di aver vigilato sull'effettiva operatività dei modelli e quindi sull'osservanza degli stessi;
(iii) che il comportamento integrante il reato sia stato posti in essere dal vertice eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati *commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza* se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; detta inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
In sostanza, in presenza di adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi, è esclusa la responsabilità dell'ente per i reati commessi dai sottoposti.
Recita, infatti, l'art. 7, 3 comma, che il modello, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, deve prevedere misure idonee:

(i) a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge;
(ii) a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Ai sensi dell'art. 6, 2 comma, del Decreto vengono individuate le caratteristiche essenziali cui il sopra indicato "**Modello di Organizzazione e Gestione**" (di seguito semplicemente Modello) deve possedere al fine di realizzare l'obiettivo di minimizzazione del rischio reato nell'ambito aziendale.
A tali fini il Modello deve in particolare:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (cioè le attività nel cui ambito possono essere commessi reati);
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Moditech ha avvertito, come meglio specificato nell'integrazione al rapporto di risk assessment e nelle sue successive integrazioni, la necessità di adottare tutte le misure necessarie ed opportune finalizzate ad adeguare la propria struttura organizzativa interna alle nuove disposizioni del Decreto, predisponendo il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 del Decreto medesimo, di cui il presente documento ne rappresenta una sintesi.

1.3 SANZIONI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO

Il D.Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione all'ente di una sanzione amministrativa pecuniaria per tutte le tipologie di reato espressamente elencate nel decreto.
Le sanzioni previste dal Decreto a carico della società in conseguenza della commissione (anche solo tentata) dei reati previsti dal Decreto medesimo sono:

- sanzione pecuniaria che va da un minimo di Euro 258,22 fino ad un massimo di Euro 1.549,37 (e sequestro conservativo in sede cautelare), aumentabile sino al triplo quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività (art. 21); il giudice penale quantifica il numero di quote utilizzando i tre differenti parametri della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attenuazione o eliminazione degli esiti negativi del reato commesso e costituzione di presidi atti a prevenire ulteriori illeciti.
  L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del D. Lgs. n. 231/2001);
  sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni, che, a loro volta, possono consistere in: interdizione all'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive sono applicate nel caso ricorrano, alternativamente, due condizioni:
  - sussistenza di un profitto, ricavato dalla commissione del reato, di rilevante entità;
  - reiterazione degli illeciti.
  Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l'ente abbia ricavato dal reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

2. LA REALTÀ SOCIETARIA DI MODITECH S.R.L.

2.1 ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE E MODELLO DI GOVERNANCE

La Moditech S.r.l. è sorta nel 1990 con l'esperienza tecnologica del suo socio promotore (AEG italiana) per la realizzazione di costruzioni elettromeccaniche.
Nel 1993 con l'ingresso di una nuova leadership aziendale si è ritenuto necessario ed utile, ai fini dei risultati proposti, un incremento dell'organico e la diversificazione della produzione anche in altri settori merceologici.
Nell'ottobre 2018 si è conclusa la fusione con incorporazione della società ITES S.r.l. di Civitavecchia. L'acquisizione ha portato ad un considerevole aumento delle risorse umane impiegate (che ad oggi è pari a circa 260 addetti) nonché l'acquisizione di un immobile adibito ad ufficio sito a Civitavecchia.
La fusione ha incrementato in modo considerevole l'attività cantieristica, non solo sotto il punto di vista quantitativo ma anche per quanto riguarda le tipologie di cantiere.
Ad oggi sono infatti attivi non solo cantieri in ambito elettrico, ma anche cantieri per l'installazione e la manutenzione dei nastri trasportatori e cantieri per l'installazione e manutenzione di impianti tecnologici di facility management.
Moditech ha quale proprio oggetto sociale la produzione, realizzazione, costruzione, assemblaggio, installazione di quadri, quadri elettrici sistemi ed impianti elettromeccanici, elettronici e di strumentazione; di equipaggiamenti per alimentazione elettrica pneumatica ed Idraulica di paranchi elettrici mono o bitrave, pulsantiere ecc. di morsetteria, per linee elettriche e sottostazioni fino a 380 kv nonché servizi di Immagazzinaggio di merci per conto di terzi. Quanto ai quadri potranno essere Prodotti realizzati costruiti assemblati e installati a bassa, media e alta Tensione, con comando a motore, sinottici, di rifasamento nonché elettronica Pneumatica, armadi porta rack per reti di trasmissione fonia/dati; quadri Comando per telecontrollo e telemetria; sistemi di automazione industriale, Sistemi plc, sistemi elettronici; quadri progettati e realizzati su specifiche richieste; carpenteria normalizzata, così come da visura camerale.
Quanto all'assetto organizzativo generale, la società Moditech è così strutturata: vi è un socio unico, che detiene il 100% del capitale sociale, il consiglio di amministrazione composto da tre componenti, un Sindaco Unico, due Responsabili Tecnici e tanti Responsabili quante sono le aree di attività, per una compiuta descrizione dei quali si rinvia all'organigramma.

2.2 L'ORGANIZZAZIONE GERARCHICO – FUNZIONALE AZIENDALE

Moditech dispone di un'organizzazione gerarchica del lavoro che consente la chiara definizione di:

1. linee di dipendenza e riporto;
2. attribuzione di poteri secondo il sistema di deleghe e procure;
3. contenuti delle singole posizioni, riferite a responsabili di direzione.

A tali fini, tutte le informazioni aziendali sono mantenute sistematicamente ordinate e rappresentate in organigrammi aggiornati alle variazioni organizzative.
Nei predetti organigrammi sono identificate le varie aree di attività aziendale delle singole funzioni, i nominativi dei responsabili di ciascuna area e le relative linee di riporto gerarchico.
Nella definizione dell'organizzazione e delle linee di riporto gerarchico, al fine di garantire il controllo sulle attività e sui responsabili delle stesse, è stata adottata un'adeguata distinzione di funzioni.
Il criterio-guida della definizione dell'organizzazione prevede, infatti, che sullo stesso processo/attività sia garantito un apporto di collaborazione da parte di differenti funzioni e/o livelli gerarchici, così da assicurare la costante possibilità di controlli incrociati sui relativi operati.
Al fine di favorire una chiara attribuzione dei livelli di responsabilità, Moditech si avvale, altresì, di sistemi informatici le cui logiche sono allineate alle suddivisioni di ruoli previste dalla struttura organizzativa. In tali sistemi informatici sono configurate specifiche architetture di accesso dirette a garantire che, determinate attività, possano essere realizzate esclusivamente dalle risorse espressamente autorizzate alla loro esecuzione.

2.3 LE POLITICHE E LE PROCEDURE AZIENDALI

Moditech persegue l'obiettivo di fornire a tutti i suoi dipendenti un chiaro quadro di riferimento delle modalità da seguire nella realizzazione delle attività aziendali e dei vincoli ai quali attenersi ciò anche in perfetta adesione alla normativa del settore.
A tale proposito, la Società cura l'elaborazione di procedure interne, finalizzate ad assicurare:

1. la liceità e l'eticità dei comportamenti;
2. la rispondenza delle attività agli obiettivi istituzionali della Società;
3. la chiarezza sui contenuti dell'attività e sulle relative attribuzioni di responsabilità;
4. un'adeguata segregazione delle responsabilità, in modo che su ogni attività vi sia sempre, di fatto, una verifica incrociata di una pluralità di soggetti;
5. adeguati controlli, nelle varie fasi di attività, mirati a garantire la rispondenza tra l'operato effettivo e quello prescritto dalle norme interne;
6. la tracciabilità dell'attività, per la quale rimanga adeguata documentazione storica e giustificativa delle principali fasi di svolgimento.

In tale ambito, particolare attenzione è stata dedicata alla proceduralizzazione dell'intero processo degli acquisti, della gestione commerciale, dei movimenti finanziari, degli aspetti relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, della qualità del prodotto che, per i loro contenuti tipici, risultano essere tra quelli a più alto rischio, in Moditech, ai sensi del Decreto.
In dettaglio, il flusso procedurale è stato configurato in modo da garantire, quali principali momenti di controllo interno:

1. la rispondenza delle singole operazioni di acquisto alle previsioni del budget, così da assicurare l'utilizzo delle disponibilità economiche della Società per fini aziendali;

2. la netta separazione organizzativa tra le funzioni preposte all'acquisto e alla scelta del fornitore e la funzione autorizzata ad effettuare i pagamenti.
3. gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità sia alle Linee Guida UNI–INAIL e/o alla norma BS OHSAS 18001:2007 sia alla normativa vigente applicabile (D.Lgs 81/2008).

In molti casi la proceduralizzazione delle attività è, inoltre, garantita dalle logiche dei sistemi informatici utilizzati dalla Società, che incorporano i flussi di processo e le rispettive attribuzioni di responsabilità, il cui rispetto è in tali casi vincolante.

Ognuno di questi sistemi contiene infatti al proprio interno, pur con diversi livelli di dettaglio:

1. flussi di processo che vincolano gli utilizzatori a seguire la successione di passaggi procedurali previsti dalla normativa interna;
2. profili di sicurezza utente, per l'accesso e l'uso del sistema, che permettono di effettuare le singole attività esclusivamente alle risorse appositamente designate;
3. specifiche modalità per la tracciatura dei dati, per cui anche a posteriori è possibile risalire alle risorse che hanno materialmente eseguito specifiche attività.

2.4 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI

Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle proprie attività operative, Moditech ha conferito ad alcuni soggetti specifici poteri autorizzativi (cosiddette "Deleghe", conferenti il potere di autorizzare internamente iniziative di spesa), così come procure per l'esercizio di poteri delegati (di seguito "Procure").

In particolare, Moditech ha adottato un sistema di Procure e Deleghe pienamente coerente con la filosofia organizzativa e finalizzato alla costituzione di un valido strumento in termini di controllo interno.

Risvolti pratici di queste linee guida sono stati l'inclusione, nel sistema di Procure e Deleghe, di un organico insieme di vincoli di carattere operativo.

Il sistema, oltre ad essere pienamente conforme alle norme giuridiche applicabili alle vigenti disposizioni statutarie, rafforza l'efficacia complessiva degli strumenti di controllo interno a Moditech, contenendo vincoli di carattere:

1. <u>Qualitativo</u>
   Ogni soggetto destinatario di Deleghe o di Procure ha la possibilità di esercitare i poteri conferiti esclusivamente nelle aree funzionali di propria competenza.
2. <u>Quantitativo</u>
   Sono specificati gli importi massimi entro i quali le Procure e le Deleghe possono essere esercitate, con una definizione delle soglie differenziate in relazione alle specifiche esigenze di business. Superate tali soglie, il potere di firma/approvazione/decisione viene attribuito al Consiglio di Amministrazione.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI "MODITECH S.R.L."

3.1 L'IMPORTANZA DELLE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA NELL'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MODITECH S.R.L.: L'ATTUAZIONE DEL D. LGS. 231/2001 DA PARTE DI UNINDUSTRIA SERVIZI E LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Moditech, in coerenza con le proprie politiche aziendali, ravvisando, nella correttezza e nella trasparenza, i presupposti per lo svolgimento di tutte le attività aziendali, ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo", garantendone il costante aggiornamento e la diffusione.

Tale Modello, oltre a rappresentare la volontà della Società di adeguarsi alle normative del *D.Lgs. 231/2001*, costituisce un efficace sistema di informazione e sensibilizzazione di tutti gli operatori.

Moditech, adottando il presente Modello, ha voluto adeguarsi oltre alla normativa sopra indicata anche alle indicazioni contenute nelle "Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo" redatte da Confindustria ed approvate, nella loro versione definitiva dal Consiglio Direttivo della Confederazione in data 6 febbraio 2002, e successivamente integrate in data 24 maggio 2004 ed in data 31 marzo 2008 ed infine aggiornate nel marzo 2014.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo1 idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un codice etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti conspecifica previsione di principi di controllo.

---

1 Il sistema di controllo esistente all'interno dell'ente, o sistema di controllo interno, "*è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati*" (v. Codice di Autodisciplina, Comitato per la *Corporate Governance*, Borsa Italiana S.p.A., 2006, pag. 35).

- procedure, manuali e/o informatiche, che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli effettuati.

3.2 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'aggiornamento del modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001 è un'attività prioritaria per la compliance di tutte le aziende.
L'art. 6 del D.Lgs 231/2001, nel definire le principali funzioni e i compiti dell'Organismo di Vigilanza, individua nello specifico il compito di curare l'aggiornamento del Modello 231.
Il conferimento di questi compiti ed il corretto ed efficace svolgimento dello stesso assurge, infatti, a presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità.
Quanto alle modalità di espletamento di tale compito, le Linee Guida di Confindustria prevedono tra i compiti dell'OdV la *"cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Aspetto, quest'ultimo, che passa attraverso:*
- suggerimenti e proposte di adeguamento del modello agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia e della portata degli interventi: le proposte riguardanti aspetti formali o di minore rilievo saranno rivolte alla funzione del Personale e Organizzazione o all'Amministratore, mentre negli altri casi di maggiore rilevanza verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione;
- follow-up: verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte".
Curare l'aggiornamento significa dunque: rivedere, adeguare, attualizzare, rinnovare, revisionare il Modello sia in senso formale che sostanziale in presenza di qualunque elemento in grado di determinare la possibilità di correttivi.
In particolare, l'ampliamento del catalogo di reati-presupposto a rischio commissione reati, anche alla luce delle più recenti modifiche normative in materia, nonché la necessità di prevedere un adeguato sistema di segnalazioni, ha spinto la Società Moditech, con il supporto attivo dell'OdV, a implementare la robustezza dei sistemi di controllo interno.
La società è consapevole che la portata delle nuove fattispecie (i reati tributari, il reato di traffico di influenze illecite, l'inasprimento delle sanzioni previste dal Decreto per i reati contro la Pubblica Amministrazione, le novità in materia di sicurezza cibernetica) aumenta le attività aziendali potenzialmente esposte a tali reati, coinvolgendo diversi ambiti, non limitandosi al solo processo fiscale.
L'aggiornamento del presente MOGC è stato realizzato attraverso una rinnovata analisi del contesto societario alla luce dell'ampliamento del catalogo dei reati presupposto. L'espletamento di tale processo di approfondimento è stato effettuato attraverso le seguenti attività:

- esame della documentazione societaria (atto costitutivo e statuto, organigramma, DVR, sistema di gestione qualità, sistema di gestione ambiente, SGLS, ecc.);
- colloqui e interviste con l'Organismo di Vigilanza e con alcune specifiche funzioni della struttura societaria;
- studio delle risultanze dell'attività di mappatura dei rischi effettuata in sede di prima adozione del modello e sua integrazione alla luce delle novità normative.

Sono parti integranti del Modello -e ne costituiscono una parte fondamentale- le certificazioni ISO e le attestazioni SOA che la MODITECH ha ottenuto nel corso degli anni e che costantemente provvede ad aggiornare e in particolare:

- le certificazioni ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 e l'attestazione SOA in materia ambientale;
- la certificazione ISO 37001:2016 in materia di anticorruzione;
- le certificazioni in materia di qualità.

3.3 OBIETTIVI DI MODITECH

L'obiettivo primario del progetto, perseguito da Moditech in sede di prima adozione del Modello, è stato quello di attivare un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del Decreto e idoneo a prevenire e ridurre nella maggior misura possibile, in ambito aziendale, il rischio di commissione di reati, e conseguentemente ad evitare l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto.
Il progetto è stato articolato in due segmenti:

1) il primo, avente quale obiettivo specifico la formalizzazione del Modello, secondo quanto previsto all'art 6.1, lettera (a) del Decreto.
   A tale fine è stata predisposta una mappatura delle aree aziendali a rischio reato, atta alla valutazione del grado di adeguatezza dei protocolli esistenti e finalizzati a prevenire e ridurre tale rischio. Alla luce di tale valutazione si sono verificati e realizzati degli interventi migliorativi considerati necessari;
2) il secondo, mirato alla creazione dell'Organismo di Vigilanza, ex articolo 6.1, lettera (b) del Decreto. A tali fini, una volta enucleati i requisiti organizzativi necessari per il corretto funzionamento di tale Organo (autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione), si è provveduto all'identificazione delle figure che meglio rispondevano agli stessi, alla formalizzazione della relativa attribuzione di responsabilità, e quindi alla definizione delle modalità operative con le quali queste avrebbero dovuto essere esercitate.

3.4 STRUTTURA, MODIFICA E DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente Modello si compone di una **Parte Generale**, nella quale sono descritte le finalità ed i principi del Modello e sono individuate e disciplinate le sue componenti essenziali, e di tante **Parti Speciali (che nell'insieme costituiscono l'unica Parte Speciale)** quanti sono i reati presupposto previsti dal Decreto, contenente la descrizione delle fattispecie di reato sanzionate ai sensi del D.Lgs 231/2001 che potrebbero essere commesse nell'ambito delle Attività Sensibili della Società, nonché l'esame e la mappatura dei processi a rischio.
In particolare, il documento, nella sua parte generale, dopo una breve esposizione dei contenuti essenziali del Decreto, descrive l'attività compiuta per la predisposizione e per l'aggiornamento del Modello e ne illustra gli elementi costitutivi.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "OdV"), nell'esercizio dei suoi poteri, avrà facoltà di chiedere a Moditech di aggiungere, come allegati del presente documento, ulteriori parti speciali dello stesso.
La disciplina e/o la conoscenza del presente documento si applica a tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società, e quindi ai componenti degli organi amministrativi ed ai dipendenti della Società, nonché, ove possibile, ai consulenti esterni, ai *partners* commerciali e finanziari, ai fornitori, ai clienti e – in generale – a tutti i terzi con i quali la Società intrattiene rapporti inerenti le proprie attività sociali.
Il Modello, in sede di prima adozione, è stato condiviso con i Dirigenti interessati delle "aree di rischio" che si impegnano ad informare i propri collaboratori degli scopi ed obiettivi perseguiti dal medesimo.
La Società si impegna a facilitare ed a promuovere la conoscenza del Modello da parte dei suoi destinatari ed il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti, ed a predisporre ogni possibile strumento idoneo ad assicurare la piena ed effettiva applicazione dello stesso.
Ogni comportamento contrario alla lettera ed allo spirito del presente documento sarà sanzionato in conformità con quanto qui previsto.
In conformità alla normativa in vigore, Moditech considera il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" come il complesso dei protocolli che, nella loro attuazione ed operatività, sono "*diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*" (di seguito i "Protocolli").
Nell'identificazione dei Protocolli, come innanzi indicato, la Società ha accolto integralmente, come innanzi detto, le indicazioni fornite in argomento dalle Linee Guida elaborate da Confindustria.
Secondo tale approccio, sono gli elementi costitutivi del Modello:

1. il presente documento;
2. lo statuto sociale;
3. il Codice Etico;
4. l'organizzazione gerarchico-funzionale aziendale (come da organigrammi interni);
5. le politiche e le procedure aziendali;
6. il sistema delle deleghe e delle procure per l'esercizio di poteri delegati (esplicitato nel rapporto d risk assessment);
7. la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
8. il sistema disciplinare;
9. l'Organismo di Vigilanza.

3.5 LA MAPPATURA DELLE AREE AZIENDALI A RISCHIO

Moditech non presta alcuna attività se non a seguito dell'ottenimento di idonee autorizzazioni ministeriali.
In coerenza con quanto previsto dall'articolo 6.2, lettera (a), del Decreto, Moditech ha provveduto all'elaborazione della mappatura delle aree aziendali a rischio reato (c.d. "Attività Sensibili") e, successivamente all'adozione del Modello, ad integrarla in relazione ai processi sensibili individuati a seguito delle modifiche normative intervenute dal 2017 ad oggi.

Obiettivo di questa fase è stato l'analisi del contesto aziendale, per verificare dove (in quale aree/settori aziendali di attività) e secondo quali modalità e grado di rischiosità potessero essere commessi fatti riconducibili alle figure di reato previste dal Decreto.

Il risultato di tale verifica si è concretizzato in un elenco delle attività che, in considerazione dei loro specifici contenuti, risultano essere più esposte al rischio potenziale di commissione dei reati contemplati dal Decreto, ed enucleate nel rapporto di Risk Assessment e gap Analysis, costantemente aggiornato (che costituisce parte integrante del presente modello).

Inoltre, le procedure interne sono state fatte oggetto di specifica analisi, nella quale si è valutato, per ciascuna di esse, che il livello dei controlli interni fosse adeguato al corrispondente livello di rischio. Ciò ha comportato l'adozione di correttivi finalizzati a garantire la prevenzione di comportamenti illeciti.

L'elaborazione di detta mappatura, si è sviluppata sulla base dell'elenco dei singoli reati sanzionati ai sensi del decreto.

Ad ognuno di questi si è provveduto ad associare i processi aziendali nel cui svolgimento, in via teorica, potrebbe concretarsi la relativa commissione.

La mappatura delle Attività Sensibili in tal modo ottenuta è chiaramente da interpretarsi come un complesso in evoluzione, non potendosi infatti escludere ulteriori ampliamenti dell'ambito applicativo del Decreto così come evoluzioni processuali e/o organizzative della Società, il cui verificarsi potrebbe comportare una variazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di reato.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono - e saranno - scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i soci e con gli Amministratori, che ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio.

I componenti interni non potranno essere scelti tra dirigenti responsabili di funzioni che abbiano attinenza con le aree aziendali a rischio di reato e, in ogni caso, non dovranno appartenere alle aree di business aziendale.

In caso di nomina di un componente esterno, lo stesso non dovrà avere rapporti commerciali con la Società che possano configurare ipotesi di conflitto di interessi.

In ossequio alle prescrizioni del Decreto, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria e agli orientamenti della giurisprudenza formatisi in materia, Moditech ha ritenuto di istituire un Organismo di Vigilanza di natura collegiale dotato di autonomia ed indipendenza dagli altri organi societari e di controllo interno.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone successivamente conto al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Sindaco.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati, provvisti dei requisiti di:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza, dall'assenza di alcun riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione e dalla facoltà di reporting al Consiglio di Amministrazione.
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

In tema di professionalità, nell'Organismo di Vigilanza saranno presenti almeno:

- competenze legali: adeguata padronanza nella interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nell' identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;
- competenze gestionali: adeguata preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi aziendali e nella predisposizione di procedure adeguate alle dimensioni aziendali, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di "*compliance*" e dei controlli correlati.
- competenze ispettive: esperienza in materia di controlli interni maturati in ambito aziendale.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni e sono in ogni caso rieleggibili.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un regolamento delle proprie attività, che comunica al Consiglio di Amministrazione.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori o con i membri del Collegio Sindacale (ove presenti);
- essere titolari di deleghe, procure o, più in generale, poteri o compiti che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. n 231/2001a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari, ecc.);
- essere destinatari di un provvedimento di applicazione di una sanzione in sede amministrativa per uno degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 185, 187-bis e 187-ter del TUF;
- sussistenza, per il Presidente, di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 lett. c e 2409 septies e decies c.c.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'OdV e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca del mandato conferito ad uno o più componenti dell'OdV, potrà avvenire soltanto mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta e sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'Organismo.

Qualora la revoca del mandato venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione di Moditech, sentito il Collegio Sindacale (ove presente), provvederà a nominare un nuovo Organismo.
Ove sussistano gravi ragioni di convenienza, il Consiglio di Amministrazione procederà a disporre - sentito il parere del Sindaco e, ove non coinvolti, degli altri membri dell'OdV - la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell'intero Organismo ad interim.

4.2 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- propone l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- collaborare con la direzione aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'Organismo può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, della Funzione *Internal Auditing* della società e delle varie strutture aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili all'espletamento delle attività indicate ricorrere a collaborazioni esterne specialistiche.
L'Organismo potrà, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo.
In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri o concretamente svolte altre funzioni aziendali, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

4.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società, lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- in modo continuativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e, almeno semestralmente, attraverso una relazione scritta;
- periodicamente nei confronti del Collegio Sindacale (ove presente), su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte.

L'OdV di Moditech si riunisce almeno con cadenza trimestrale e potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciascuna "area a rischio reato" saranno identificati uno o più "Responsabili Interni" che dovranno, tra l'altro, fornire all'OdV i flussi informativi periodici definiti. Anche nel caso in cui, nel periodo selezionato, non vi siano state segnalazioni significative da comunicare dovrà essere inviata una segnalazione "negativa".

È stato istituito un canale di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato, e precisamente ODV@Moditech.it, al quale potranno essere inviate eventuali segnalazioni. Tale modalità di trasmissione delle segnalazioni è volta a garantire la riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti.

Inoltre, le segnalazioni potranno essere inviate presso il seguente indirizzo:

Via del Lavoro n. 54

20874 Busnago (MB)

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenute, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;
- attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

4.5 SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

4.5.1 Il sistema di whistleblowing di Moditech S.r.l.: cenni e rinvio

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2107 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", la quale, ai sensi dell'art. 1, ha modificato l'art. 54-bis sopracitato e, al contempo, ha introdotto nel settore privato, una nuova previsione nel D.Lgs. 231/2001 - che disciplina il Modello di organizzazione e gestione e, in generale, la responsabilità amministrativa da reato dell'ente – circa la presentazione e gestione delle segnalazioni.

La novella normativa mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Nello specifico, la legge disciplina:

– il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
– l'introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
– la possibilità per il segnalante o l'organizzazione sindacale di denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni;
– la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
– l'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

MODITECH, nello spirito di dare concreta applicazione all'art. 6 comma 2-bis lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001, come introdotto dalla Legge 179/2017, mette a disposizione dei segnalanti un'apposita sezione del sito internet www.moditech.com per effettuare le segnalazioni, denominata "Whistleblowing - Segnalazioni", idonea a garantire, la riservatezza dell'identità del segnalante nella gestione delle segnalazioni.

Per il dettaglio della procedura di segnalazione si rinvia alla Parte Speciale 9.

5. FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL MODELLO

5.1 PIANO DI COMUNICAZIONE AL PERSONALE E SUA FORMAZIONE

Per garantire l'efficacia del Modello, Moditech si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.
Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti, e collaboratori della società e per la loro formazione.

5.2 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE VERSO I DIPENDENTI

La Società assicura la comunicazione e la formazione sul Modello verso i propri dipendenti, attraverso:

- comunicazione tramite *e-mail* al momento dell'adozione e degli interventi di aggiornamento del Modello: invio a tutti i dipendenti in organico di una informativa da parte della Direzione per comunicare che Moditech si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, allegando copia del Modello stesso. Tale informativa avrà in allegato un modulo di presa visione da trasmettere all'ODV debitamente sottoscritto a cura del dipendente in indirizzo;
- consegna ai nuovi dipendenti della documentazione sopra descritta, e inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione dedicata al D.Lgs. 231/2001 ed alle caratteristiche del Modello adottato;
- presentazione in aula a beneficio dei responsabili operativi della Società nel corso della quale:
    - si informa in merito alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
    - si sensibilizzano i presenti sull'importanza attribuita dalla Società all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
    - si descrivono la struttura e i contenuti principali del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento;
    - si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili; si illustrano i comportamenti da tenere nei confronti dell'ODV, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello;
- sensibilizzazione da parte dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato (sensibili ai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001) dei propri dipendenti gerarchici, in relazione al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello adottato da Moditech.

5.3 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE VERSO FORNITORI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI

Inserimento di specifica clausola contrattuale, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato):

- di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello;
- di impegno al rispetto dello stesso;
- di condizione risolutiva in caso di inosservanza della medesima.

5.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI PER I DESTINATARI

Tutti i Destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti illeciti in generale, ed in particolare quelli che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettano:

- il Codice Etico di Moditech;
- le disposizioni del Modello, in particolare le presenti disposizioni generali, le disposizioni particolari contenute nelle Parti Speciali, le procedure e i protocolli adottati ai sensi del Modello.

I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri loro conferiti e si attengono altresì:

- alle previsioni dello Statuto Sociale;
- alle delibere del Consiglio di Amministrazione di Moditech;
- alle direttive della Direzione Generale.

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono, altresì, ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative della Società, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello.

6. IL CODICE ETICO DI MODITECH S.R.L. (CENNI E RINVIO)

Moditech è dichiaratamente impegnata a promuovere alti livelli qualitativi – in senso etico – di gestione delle proprie attività.
In quest'ottica, la Società ha provveduto all'elaborazione e alla pubblicazione di un Codice Etico, nel quale sono indicate le principali strategie e regole di condotta adottate dall'azienda per una conduzione delle attività che risulti corretta sotto il profilo etico oltre che giuridico.
In particolare, il Codice Etico indica oggi, quali suoi contenuti principali:
- i valori morali ispiratori dell'attività della Società;
- il comportamento nel lavoro;
- il comportamento negli affari;
- la gestione dei conflitti di interesse;
- i provvedimenti aziendali in caso di inosservanza delle norme.

Il Codice Etico è vincolante per tutti i dipendenti di Moditech, così come per tutti i suoi clienti e fornitori, cui è fatto obbligo di conoscerne i contenuti e di osservare quanto in esso prescritto.
Al fine di assicurare una puntuale diffusione dei contenuti del Codice Etico, Moditech ha deciso di:
- distribuirlo a tutti i dipendenti, nonché a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- informativa ai clienti e fornitori;
- inserirlo nel sito web aziendale.

L'adesione di terzi (non dipendenti) al Codice Etico ed il rispetto dei principi in esso contenuti è assicurata mediante l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che disciplinano il rapporto di collaborazione o di ogni altro tipo che si venga ad instaurarsi con la Società.
Gli organi di riferimento per l'attuazione del Codice Etico, in esso contemplati, hanno lo scopo di garantire l'osservanza ed il rispetto del Codice stesso, nonché fornirne la relativa interpretazione.
In particolare, rientrano nelle attività istituzionali di detti organi:
- diffondere con la massima incisività e operatività il Codice Etico presso i dipendenti della Società, i clienti, i fornitori, ed in genere presso tutti i terzi interessati;
- gestire, implementare, approfondire e verificare la normativa oggetto del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione delle leggi;
- fornire supporto interpretativo, attuativo e valutativo del Codice Etico, quale strumento di riferimento costante del corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento della propria attività;
- verificare, controllare e valutare i casi di violazione del Codice Etico, provvedendo nel caso di infrazioni all'adozione delle misure opportune, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei CCNL;
- proteggere e assistere i dipendenti che segnalano comportamenti non conformi al Codice Etico, tutelandoli da pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni;

- segnalare ai Dirigenti competenti le eventuali situazioni anomale, al fine di adottare i necessari provvedimenti correttivi.

7. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.
Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.
In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente - che abbia sede in Italia - può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati – contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verificazione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.
I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:
- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 codice penale, con riferimento alla punibilità dei reati commessi all'estero, si devono essere verificate (nell'Allegato B – "Articoli del Codice Penale richiamati dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2001", sono descritte le fattispecie dei reati);
- non si procede nei confronti dell'Ente nello Stato in cui è stato commesso il fatto.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 PREMESSA

L'art. 6 co. 2 lett. e) del D.lgs. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".
La Direzione nell'ambito del processo di adeguamento della Società alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/01 deve necessariamente introdurre un sistema disciplinare, al fine di implementare il modello organizzativo con un ulteriore elemento di tutela dalla realizzazione di comportamenti illeciti che agisca da forza esimente in caso di realizzazione dei reati di cui al richiamato decreto.
La Società è libera di evidenziare, sulla base dei principi di comportamento definiti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, quei comportamenti che danno luogo ad una violazione riconducibile al predetto decreto.
Nel suo complesso, peraltro, il sistema disciplinare di MODITECH garantisce l'efficacia esecutiva dei meccanismi disciplinari e la loro equità e coerenza senza trascurare la gradualità e congruità della punizione rispetto agli specifici casi esaminati.

8.2 SANZIONI

Nel seguito si riportano le modalità di applicazioni delle sanzioni ed i relativi riferimenti normativi suddivisi per tipologia di soggetto "controparte".

8.2.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

La possibilità per il datore di lavoro di esercitare il potere disciplinare è regolata nelle disposizioni di cui all'art. 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, nell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/70), nella L. n. 604/66 in materia di licenziamenti individuali, nonché nei Contratti collettivi di lavoro e nell'art. 2119 del Codice Civile che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.
Le disposizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico (che ne costituisce parte integrante) sono fonti aziendali delle obbligazioni contrattuali poste a carico dei Dipendenti di MODITECH.
Il mancato rispetto del Codice Etico – come in esso espressamente indicato – nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 costituiscono inadempimento da parte del lavoratore che come tale risulta passibile di sanzione disciplinare.
La previsione e l'applicazione delle sanzioni deve essere proporzionale alla violazione connessa. La gradualità della sanzione può estendersi nell'ambito della tipologia delle sanzioni previste dal contratto collettivo applicabile a MODITECH e rappresentate da:

- Rimprovero verbale;
- Biasimo scritto;
- Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- Licenziamento per giustificato motivo;
- Licenziamento per giusta causa.

8.2.2 Sanzioni per i Dirigenti

Il mancato rispetto delle disposizioni del Modello di Organizzazione e del Codice Etico da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità della infrazione e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare eventualmente e nel caso in cui non venga leso l'elemento fiduciario, l'irrogazione di sanzioni disciplinari, di natura conservativa con applicazione, in quanto compatibili, dei C.C.N.L. relativi ai dirigenti.

8.2.3 Misure nei confronti dell'Alta Direzione, Consiglieri Sindaci

In caso di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D. lgs. n. 231/2001 da parte dell'Alta Direzione e/o Consiglieri e/o Sindaci, il Consiglio di Amministrazione di MODITECH, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza, provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e nei casi più gravi potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito al soggetto apicale.

8.2.4 Misure nei confronti dei lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi

Per tutti i soggetti che vengano ad intrattenere rapporti contrattuali con MODITECH, in qualità di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi, qualora si concretizzassero gravi inadempimenti in relazione a comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e dal Codice Etico la Società ha la facoltà di provvedere ad una riduzione del corrispettivo, al recesso per giusta causa o alla risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1454 e segg. del Codice Civile; resta salva, in ogni caso l'eventuale richiesta di risarcimento di danni.

8.3 DIFFUSIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare, al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia del Modello Organizzativo 231, necessita di idonea diffusione e pubblicità; MODITECH oltre al rispetto formale degli obblighi di affissione prevede anche lo svolgimento di apposite sessioni informative.

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE 1

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

INDICE

Parte Speciale 1 - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

pag.

DEFINIZIONI **3**

INTRODUZIONE **4**

1. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICO UFFICIALE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICCO SERVIZIO **5**

2. TIPOLOGIA DI REATI **7**

2.1 CORRUZIONE **7**

2.2 REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE **9**

2.3 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI E DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE **10**

2.4 TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA – FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE **11**

2.5 PECULATO E INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI **13**

2.6 CONCUSSIONE **14**

2.7 TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE **15**

3. PRINCIPALI AREE DI RISCHIO **16**

4. DESTINATARI **19**

5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO **19**

6. PRINCIPI APPLICATIVI DEL MODELLO **23**

7. PROCEDURE **24**

8. FLUSSI INFORMATIVI E ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA **27**

Parte Speciale 1

DEFINIZIONI

Si rinvia all'elenco delle definizioni di cui alla parte generale del MOGC di Moditech S.r.l.

INTRODUZIONE

Il precedente aggiornamento della presente parte speciale si era reso necessario a seguito dell'introduzione, all'interno del D.Lgs. 231/2001, del reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p., ad opera della L. 3/2019.

Nello specifico, con la l. 3/2019 L. 3/2019, il Legislatore aveva riscritto in profondità la fattispecie «traffico di influenze illecite» di cui all'art. 346-bis c.p. nel dichiarato intento di dare piena attuazione agli obblighi internazionali assunti in sede di ratifica della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 9 dicembre 2003.
Il novellato art. 346-bis c.p. aveva assorbito i caratteri precedentemente riconducibili alla fattispecie di millantato credito (art. 346 c.p.), contestualmente abrogata. Inoltre, come anticipato, la L. 3/2019 ha ampliato il novero dei c.d. reati presupposto inserendo il «traffico di influenze illecite» nel primo comma dell'art. 25 D.Lgs. 231/01 e prevedendo una sanzione pecuniaria fino a 200 quote.
Con tale nuova riformulazione, il Legislatore ha inteso anticipare nettamente la soglia di rilevanza penale, punendo comportamenti che precedono la genesi dell'accordo corruttivo. Se quest'ultimo risultava infatti già sanzionato dalle fattispecie afferenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 318, 319, 319 ter e 322-bis c.p.), il nuovo art. 346-bis c.p. punisce il soggetto che, in ragione delle proprie relazioni, intercede con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, agevolando la commissione dell'accordo criminoso.
L'art 25 del d.lgs 231/2001 ha poi subito nel tempo ulteriori aggiornamenti, da ultimo culminati nel decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 2024, n. 112, che ha modificato la rubrica della norma, che oggi fa riferimento ai reati di Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ha modificato il comma 1 dell'art. 25 con la soppressione di ogni riferimento al reato di abuso d'ufficio e l'introduzione, in luogo dello stesso, de reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui.
Le modifiche normative più recenti sono altresì intervenute sull'art. 24 del d.lgs 231/2001, con l'introduzione, in aggiunta a quelli già previsti, dei reati di cui all'art. 353 c.p., rubricato "Turbata libertà degli incanti" e all'art. 353-bis c.p., rubricato "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" e con l'estensione delle sanzioni alla commissione del reato di cui all'art. 2 della legge n. 898/1986.

A fronte della riscrittura della norma, partendo dalla precedente versione della presente parte speciale, si è ritenuto di integrarla ed aggiornarla, individuando i processi e le aree aziendali maggiormente investite dal rischio di commissione di tale fattispecie.

PARTE SPECIALE 1

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICO UFFICIALE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

L'obiettivo di questo paragrafo consiste nel dettare dei criteri generali di identificazione del soggetto nei cui confronti risulti essere possibile la commissione di un delitto, ex D.Lgs 231/01, contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Per ciò che concerne il reato di corruzione, le figure che vengono ad assumere rilevanza sono rappresentate dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio, e nello specifico:

- ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p. è considerato pubblico ufficiale colui il quale eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- ai sensi dell'art. 358 c.p. "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*"[1].

Giurisprudenza costante, sul punto, ha delineato una serie di indici rivelatori del carattere pubblicistico dell'ente che svolga un pubblico servizio, sintetizzandoli come di seguito:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Pertanto, l'elemento che si pone come discriminante al fine di individuare se un soggetto rivesta, o meno, la qualità di incaricato di un pubblico servizio consiste non nella natura giuridica dell'ente, ma nelle funzioni affidate al medesimo soggetto, le quali devono essere rappresentate dalla cura di interessi pubblici o dal soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Anche per quanto riguarda i reati di malversazione, truffa e frode ai danni dello Stato o di altri enti pubblici, ai fini del D.Lgs. 231/2001 e del conseguente Modello, Moditech, in via prudenziale, intende adottare un'interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione.

[1] Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la pubblica funzione - da norme di diritto pubblico, in assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Inoltre, ai fini di una concreta prevenzione dei reati in esame, si ritiene opportuno fornire un sintetico elenco in ordine ai soggetti che possano assumere la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rilevante ai fini della sussistenza delle fattispecie in esame, di seguito genericamente indicati come "Pubblica Amministrazione".

In particolare, la nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio, e determinata ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. come innanzi specificato, fa sì che siano meritevoli di analisi le situazioni di possibili rapporti con:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:
   - *parlamentari e membri del Governo;*
   - *consiglieri regionali e provinciali;*
   - *parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;*
   - *soggetti che svolgono funzioni accessorie* (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);

2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
   - *magistrati* (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, Giudici Popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.)
   - *soggetti che svolgono funzioni collegate* (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);

3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
   - *dipendenti, funzionari ed esponenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali* (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate;

soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze, dipendenti di ministeri ecc.);

- *dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali* (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
- *privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi* (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che, a norma dell'art. 322-*bis* c.p., alla Pubblica Amministrazione così come sopra descritta si considera equiparata l'amministrazione avente funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:

- *Poste Italiane S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;*
- *Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Hera S.p.A., Enia S.p.A.*

I Destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo e qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

2. TIPOLOGIA DI REATI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n.231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Moditech.

2.1 CORRUZIONE

Di seguito si elencano le fattispecie richiamate dagli articoli in questione.

- *Art. 318 del Codice Penale - Corruzione per un atto d'ufficio*
- *Art. 319 del Codice Penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*

Fattispecie

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste, dunque, sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

La fattispecie rappresentata dal reato di corruzione, pertanto, si viene a differenziare dalla concussione, ciò in quanto, nella prima tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco, mentre nella seconda forma di reato (concussione) il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

- *Art. 319-bis del Codice Penale - Circostanze aggravanti*
- *Art. 320 del Codice Penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*
- *Art. 322 del Codice Penale - Istigazione alla corruzione*

Fattispecie
La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

- *Art. 322-bis del Codice Penale – Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri*

Fattispecie
Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi, ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio.

Esempio
Dare indebitamente del denaro ad un funzionario di un ente pubblico per ottenere l'assegnazione di una gara d'appalto indetta da detto ente.

- *Art. 319-ter del Codice Penale - Corruzione in atti giudiziari*
- *Art. 319-quater del Codice Penale – Induzione indebita a dare o promettere utilità*

Fattispecie

Il reato di cui all'art. 319-ter c.p. si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione del procedimento.

L'art. 319-quater c. p. prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Esempio
Pagare una parcella maggiorata a legali in contatto con Organi giudiziari affinché condizionino favorevolmente l'esito di un processo a carico della Società.

2.2 REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

- *Art. 316 del Codice Penale - Malversazione a danno dello Stato Fattispecie*

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- *Art. 316-bis del Codice Penale - Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea*

Fattispecie
Indebita destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, ricevuti dallo Stato, altri enti pubblici o Organismi comunitari e destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse.
Concorso nel reato di malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea commesso da propri assicurati o propri garantiti, mediante consapevole rilascio di coperture assicurative o garanzie

fidejussorie finalizzate a consentire l'erogazione indebitamente destinata.

Esempio
Nell'assunzione dei rischi cauzioni, emettere polizze fidejussorie a garanzia dell'anticipo di contributi a fondo perduto da parte dello Stato nella consapevolezza che tali erogazioni verranno distratte dal loro fine.

- *Art. 316-ter del Codice Penale – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*

Fattispecie
Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.
In questo caso non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito – ottenimento.
Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Esempio
Falsificare i questionari finalizzati ad ottenere finanziamenti pubblici per la formazione del personale dipendente in materia di sicurezza o altre forme di formazione.

2.3 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI E DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

- *Art. 353 del Codice Penale – Turbata libertà degli incanti*

Fattispecie
Il reato si configura qualora chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontani gli offerenti.

Esempio
Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui vengano posti in essere comportamenti atti a limitare l'autodeterminazione di chi intenda partecipare ad una gara, sia mediante l'uso della violenza che per mezzo di minaccia.

- *Art. 353-bis del Codice Penale – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*

Fattispecie

Il reato si configura qualora chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Esempio

Tale fattispecie può realizzarsi limitando o condizionando, con qualunque mezzo, il potere di autodeterminazione della PA nella scelta del contraente migliore, ad esempio nel caso in cui un soggetto, per conto di un'impresa, induca il personale amministrativo preposto alla stesura del bando ad inserire nello stesso requisiti ultra-specifici posseduti solo dall'impresa per conto della quale opera.

2.4 TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA - FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

- *Art. 640, comma1 e 2, n.1, del Codice Penale – Truffa*

Fattispecie

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Esempio

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

- *Art. 640-bis del Codice Penale – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

Fattispecie

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti Pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Esempio

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara, fornire dati non veritieri per ottenerne l'aggiudicazione.

- *Art. 640-ter, 1 comma, del Codice Penale - Frode informatica*

Fattispecie
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Esempio
In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

- *Art. 356 del Codice Penale – Frode nelle pubbliche forniture*

Fattispecie
Il reato, introdotto per effetto del recepimento della diretti PIF, si configura quando chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali. La norma incriminatrice punisce la commissione di frode nella esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti da obbligazioni negoziali conclusi con lo Stato, con altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Il fulcro del reato di frode nelle pubbliche forniture, come il suo disvalore, ruota, dunque, attorno al concetto stesso di "frode", il quali integra tutte le condotte che, nei rapporti con la P.A., violano il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.); pertanto, costituirebbero reato (e illecito 231 per l'ente) tutte le violazioni contrattuali determinate con la consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo o comunque ogni espediente malizioso o ingannatorio, tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

- *Art. 2 l. 898/1986 – Frode in danno del fondo europeo agricolo*

Fattispecie
Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

2.5 PECULATO E INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI

- *Art. 314 del Codice Penale – Peculato.*
- *Art. 316 del codice Penale – Peculato mediante profitto dell'errore altrui*

Fattispecie
Nell'ambito dei reati di cui al catalogo 231 la norma di cui all'art. 314 c.p., richiamato limitatamente al comma 1, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, punendolo con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
L'art. 316 c.p., poi, prevede il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316 c.p.) che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Si tratta di reati introdotti in ambito 231 per effetto del recepimento della direttiva PIF, rilevanti – oltre che per gli enti pubblici economici - per le società partecipate o in controllo pubblico che erogano un servizio di rilevanza pubblica, enti dove alcuni soggetti assumono qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta (c.d. P.A. in senso oggettivo); la rilevanza di tali reati può configurarsi altresì nel caso di altre società o enti collettivi sulla base del concorso nel reato (c.d. proprio) del pubblico funzionario.
In altri termini l'esponente aziendale (c.d. extraneus) potrebbe – per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio. Pur senza dazione o promessa di utilità che porterebbe ad integrare fatti di corruzione.

- *Art. 314-bis del codice Penale – Indebita destinazione di denaro o cose mobili*

Fattispecie
La norma prevede che fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di

un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nell'ambito di un vasto intervento in materia penitenziaria (più sotto il profilo organizzativo che giuridico), il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 – meglio noto come **Decreto Carceri** – ha introdotto l'articolo **314-*bis* c.p.** ovvero una nuova fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione, rubricata **Indebita destinazione di denaro o cose mobili**.
Trattasi di novazione motivata – come si legge all'art. 1 del medesimo decreto – dalla "*straordinaria necessità e urgenza di definire, anche in relazione agli obblighi euro-unitari, il reato di indebita destinazione di beni ad opera del pubblico agente*", cioè da un obbligo di criminalizzazione imposto dall'art. 4, co. 3 della direttiva UE 2017/1371 (la direttiva PIF), la cui urgenza ha trovato una giustificazione nell'**abrogazione del delitto di abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.) ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114.
L'art. 314-*bis* c.p., infatti, prevede una fattispecie base e una aggravata.
La prima si configura quando il fatto è commesso a danno di un interesse domestico, quindi l'oggetto della condotta è il denaro o altra cosa mobile altrui della pubblica amministrazione italiana, e non prevede limiti-soglia per la sua rilevanza penale. Viceversa, l'ipotesi aggravata si perfeziona quando l'offesa ricade sugli interessi finanziari dell'Unione europea e il vantaggio o il danno ingiusto è superiore ad euro 100.000,00, con la conseguenza di rendere penalmente irrilevanti i fatti che ne arrecano uno inferiore a detta soglia, fissata dalla direttiva PIF.
Ed è proprio **l'indebita destinazione di denaro o cose mobili aggravata che costituisce il reato-presupposto atto ad integrare il nuovo l'illecito previsto dall'art. 25, comma 1 del Decreto 231**.

2.6 CONCUSSIONE

- *Art. 317 del Codice Penale – Concussione.*

Fattispecie
Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, danaro o altra utilità.
Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fine del D.Lgs.231/01: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente della società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

2.7 TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

- *Art. 346-bis del Codice Penale – Traffico di influenze illecite.*

Fattispecie

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita
Gli elementi caratteristici del reato riguardano lo sfruttamento di relazioni millantate o esistenti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti di cui all'art. 322 bis c.p. e la dazione o promessa di denaro o altra utilità, a sé o ad altri, quale prezzo della mediazione illecita o remunerazione per l'esercizio delle funzioni o poteri da parte dei medesimi soggetti.

La condotta descritta dal legislatore per il traffico di influenze illecite inerisce ad un momento prodromico rispetto a quello del rapporto con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.
Si tratta quindi di «un'attività negoziale» che è finalizzata al contatto con il pubblico ma che è precedente alla fase tipica delle fattispecie corruttive: la norma, con chiarezza, indica la clausola «fuori dei casi…».

Costituiscono elementi della fattispecie in questione:

- lo sfruttamento di relazioni esistenti o millantate (il reato di millantato credito è abrogato e assorbito dalla nuova norma) con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti di cui all'art. 322-bis c.p.);
- la dazione o promessa di denaro o altra utilità, a sé o ad altri, quale prezzo della mediazione illecita o remunerazione per l'esercizio delle funzioni o poteri da parte dei soggetti di cui sopra;
- non è necessaria la finalizzazione dell'accordo;
- non è necessaria la contrarietà dell'atto a doveri dell'ufficio, né omissione o ritardo.

Esempio

Una modalità di commissione del reato potrebbe essere quella per cui la Società offra o prometta denaro o altre utilità non dovute ad un soggetto "intermediario", quale ad esempio un consulente o un esponente della Guardia di Finanza che vanta o asserisce relazioni con un Pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico servizio incaricato dello svolgimento di verifiche ispettive come prezzo della sua mediazione illecita, al fine di perseguire un interesse della società (quale ad esempio l'esito positivo delle verifiche ispettive).
Ancora, la Società potrebbe, al fine di ottenere indebiti vantaggi, offrire o promettere denaro a altra utilità ad un soggetto "intermediario" (es. legale esterno), che vanta o asserisce di avere relazioni con un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico Servizio (es. giudice), come prezzo della sua mediazione illecita nei confronti di quest'ultimo.

3. PRINCIPALI AREE DI RISCHIO

I reati sopra considerati vengono ad avere quale presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

La mappatura delle attività a rischio in relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto ha consentito di individuare, non solo le attività c.d. sensibili in senso stretto ma anche una serie di attività strumentali per le quali, quindi, sono stati individuati specifici principi di comportamento e misure di prevenzione e controllo.
Con attività sensibili si intendono quelle attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati Presupposto individuati dal Decreto.
Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

- i rapporti con uffici, organi, funzioni, Enti della P.A., nell'ambito di procedimenti amministrativi, nonché nell'ambito di attività di ispezione e controllo svolte dagli apparati pubblici sull'attività aziendale; si tratta di attività che possono identificarsi in singole Operazioni a Rischio, definite nel tempo ed individuabili separatamente;
- i rapporti con la P.A. collegati alla specifica attività aziendale, e relativi principalmente alle verifiche e autorizzazioni da parte della P.A., necessarie all'azienda per lo svolgimento della specifica attività aziendale;
- i rapporti con la P.A. collegati alla richiesta e fruizione di finanziamenti o benefici erogati dallo Stato, la Comunità Europea e altri Enti pubblici locali, nazionali o comunitari.

Alla luce di quanto sopra, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio per Moditech sono rappresentate da:

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative indipendenti;
2. rapporti con i vari uffici della pubblica amministrazione per l'ottenimento di permessi, concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti abilitativi; in particolare oltre alle autorizzazioni

o licenze generalmente correlate agli interventi sulle proprietà immobiliari aziendali e in materia ambientale, assumono rilievo specifico la necessità di ottenere autorizzazioni al trasporto di sostanze pericolose o rifiuti in regime di ADR per una parte delle materie prime, semilavorate o residue trattate dall'azienda nel proprio ciclo produttivo;

3. gestione dei rapporti con soggetti pubblici in tema sicurezza ed ambiente;
4. gestione dei rapporti con soggetti istituzionali (ITL, ASL, Agenzia delle Entrate e altre Agenzie, Guardia di Finanza, Enti Locali, Camera di Commercio, Università, NAS, INAIL, INPS) relativi allo svolgimento dell'attività e presentazione di istanze alla P.A. attestanti l'esistenza di condizioni e/o requisiti della Società al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo;
5. i rapporti con l'amministrazione della giustizia nell'ambito o in occasione di procedimenti giudiziari di natura civile, giuslavoristica, amministrativa, tributaria e penale che coinvolgano la Società;
6. partecipazione a bandi, procedure di gara o di negoziazione diretta indetti da Enti pubblici nazionali e comunitari, per l'assegnazione di commesse di appalto, di fornitura o di servizi, comprese le attività di espletamento della commessa, i rapporti con eventuali subappaltatori e le attività di collaudo;
7. partecipazioni a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani, comunitari o extracomunitari e la gestione dei fondi eventualmente erogati;
8. raccolta, trasmissione e tenuta della documentazione utile per l'accesso e la partecipazione ai bandi e successiva attività di rendicontazione;
9. produzione di documentazione alla P.A., anche attraverso i mezzi informatici;
10. partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della PA;
11. gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, legati alla produzione di rifiuti solidi, liquidi e gassosi, all'emissione di fumi e alla produzione di inquinamento acustico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
12. ricerca e sviluppo di nuovi prodotti o soluzioni tecniche (quali ad es. macchinari aziendali sviluppati internamente e destinati ad essere utilizzati in aziende terze);
13. trasmissione di dati in via informatica a soggetti pubblici, ad esempio all'Agenzia delle Entrate o agli Enti previdenziali o assicurativi, o comunque l'elaborazione e la trasmissione di documenti aventi efficacia probatoria.
14. gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
15. gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'amministrazione tributaria e con gli organi di polizia tributaria in occasione delle ispezioni e degli accertamenti;
16. gestione di beni mobili registrati - parco auto;
17. predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi;
18. gestione della vendita di beni/servizi verso soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica;

19. gestione del contenzioso e di procedimenti giudiziali o arbitrali;
20. gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente a contenziosi penali, civili, del lavoro, amministrativi, tributari e fiscali;
21. gestione delle pubbliche relazioni con soggetti della Pubblica Amministrazione;
22. gestione dei rapporti con i centri per l'impiego (o altri soggetti demandati dalla PA) per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
23. gestione dei finanziamenti pubblici;
24. gestione del processo di selezione ed assunzione di personale;
25. gestione delle sponsorizzazioni/donazioni/omaggi;
26. amministrazione del personale e gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
27. incentivazione, sviluppo e formazione del personale;
28. gestione degli acquisti di beni, lavori e servizi;
29. gestione del credito, della finanza, della tesoreria e delle operazioni straordinarie;
30. gestione della comunicazione e delle Relazioni Esterne;
31. negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi e di concessioni con la Pubblica Amministrazione, con società pubbliche e con clienti di natura privata.

In tali aree sono stati individuati i seguenti processi da considerare strumentali alla realizzazione dei reati:

- gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- gestione dei finanziamenti pubblici e dei contributi;
- selezione ed assunzione del personale; valutazione e selezione dei candidati idonei e relativa formalizzazione; predisposizione e approvazione della proposta contrattuale; assunzione del candidato e inserimento in azienda;
- pagamento degli stipendi;
- assegnazione di bonus e promozioni; formazione del personale (ivi inclusa richiesta e gestione della formazione finanziata);
- gestione vendita prodotti e servizi a soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica;
- gestione degli omaggi;
- gestione degli eventi e delle attività di promozione dell'immagine aziendale;
- gestione dei flussi monetari e finanziari, dei conti corrente, degli incassi, dei pagamenti e delle operazioni straordinarie, delle carte di credito corporate, di note spese e di anticipi;
- gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità di Vigilanza;
- predisposizione e trasmissione del contratto/ordine di acquisto;
- selezione e rapporti con i fornitori;
- ricezione di beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento;
- gestione del credito aziendale;
- gestione dei rapporti con gli organi di informazione;
- gestione di eventuali attività pubblicitarie e di sponsorizzazione;

- negoziazione, stipula, esecuzione e gestione di contratti attivi, ivi inclusi accordi finalizzati alla rinegoziazione, all'acquisizione o al rinnovo di concessioni, autorizzazioni, convenzioni, ecc.

Le attività strumentali sono le attività che, pur non presentando rischi diretti di rilevanza penale, se combinate con le attività direttamente sensibili, possono supportare la realizzazione del reato e sono quindi funzionali alla condotta illecita.
Per ognuna delle citate aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, sono state elaborate idonee procedure aziendali finalizzate al controllo interno ed alla prevenzione di comportamenti delittuosi nell'ambito del processo aziendale di riferimento.

4. DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere sia da Amministratori, dirigenti e dipendenti (di seguito semplicemente *soggetti aziendali*) operanti nelle aree di attività a rischio, sia di collaboratori esterni e *partner*.

Per quanto concerne gli Amministratori e tutti coloro che svolgono funzioni di direzione dell'ente, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal Codice Civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

È peraltro, in termini generali, fatto divieto ai suddetti collaboratori esterni e *partner* di conferire a terzi appalti, servizi, consulenze, ecc., salvo espresso consenso di Moditech, la quale si riserva la scelta ed il controllo in ordine all'idoneità morale e professionale dei soggetti interessati.

Ciascuno di tali soggetti è pertanto, in virtù di apposite clausole contrattuali, laddove contemplate, tenuto a conoscere e rispettare i principi e le procedure previste dalla presente Parte Speciale, al fine di impedire e prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati previsti in tale ambito.

5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, adottano regole di comportamento

conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili e strumentali sopra indicate, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

In generale, si stabiliscono i seguenti principi di comportamento per le attività sensibili relative ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto.

In coerenza con quanto statuito dalle disposizioni del Codice Etico, ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa;
- utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne le decisioni, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri del settore, erogazione di contributi/finanziamenti pubblici e/o simili informazioni;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato considerate nella presente sezione, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede quali principi di comportamento – richiesti sia a carico dei soggetti aziendali, in via diretta, sia a carico dei collaboratori esterni e *partner*, per tramite di specifiche clausole contrattuali – di:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- improntare l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione a criteri di massima correttezza e trasparenza;
- evitare qualsiasi possibile situazione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione.

In conformità a tali principi è fatto, pertanto, divieto di:

- effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere ad esponenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o affinità;
- offrire denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio o organi o funzionari dell'Autorità Giudiziaria, inclusi i familiari degli stessi, al fine di influenzarne la discrezionalità, l'indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri del settore e/o erogazione di contributi/finanziamenti pubblici e/o simili informazioni;
- riconoscere, in favore di fornitori o collaboratori esterni, o loro familiari, che operino nei confronti della Pubblica Amministrazione in nome e per conto della Società, compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;

- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione di denaro o altra utilità a un pubblico funzionario dell'Autorità Giudiziaria, o suoi familiari, nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
- conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, autorità pubbliche ovvero ad organi dell'Autorità Giudiziaria;
- ricorrere a forme di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, configurino, invece, forme di doni o regalie verso pubblici funzionari, loro familiari, enti e autorità pubbliche; presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali alla Pubblica Amministrazione, ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dalla Pubblica Amministrazione (ad es. per ottenere il rilascio di concessioni o autorizzazioni, finanziamenti pubblici);
- destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti o altra erogazione dello stesso tipo ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- prendere in esame eventuali segnalazioni provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione ai fini dell'assunzione presso la Società di personale, o comunque dell'interessamento da parte della Società all'assunzione o collocazione di questo presso terzi;
- prendere in esame segnalazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione relative all'indicazione di consulenti o *partner* commerciali, affinché la Società se ne avvalga nello svolgimento della sua attività ovvero li indichi a suoi consulenti o *partner;*
- prendere in considerazione richieste di sponsorizzazioni, contributi elettorali, di trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione, in particolare se formulate in occasione di specifici affari od operazioni commerciali;
- distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali e dal Codice Etico.

  In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore;
- effettuare prestazioni in favore dei *partner* e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i *partner* stessi;
- scegliere collaboratori esterni o *partner* per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità e riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata

giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione;

- presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete, o comunque indurre in errore, organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- accedere senza autorizzazione ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere
  e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società;
- ricevere denaro o altre utilità a vantaggio dell'azienda da privati che possano trarre un vantaggio da decisioni o scelte assunte nell'ambito dell'attività della Società;
- violare i principi e le regole contenute nelle procedure, nel Codice Etico e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e non ingerenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei reciproci ruoli;
- omettere gli obblighi e i presidi di controllo previsti dalla Società nella gestione dei flussi finanziari, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in rappresentanza o per conto di Moditech, per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate ovvero in caso di situazioni di conflitto di interesse.

Al fine di assicurare il rispetto di detti divieti:

a. i responsabili delle funzioni che hanno contatti con la Pubblica Amministrazione devono:
   i. fornire per iscritto ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, trasferendo conoscenza della normativa e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
   ii. prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione;
b. l'incarico, conferito a soggetti esterni, di rappresentare Moditech nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere assegnato in modo formale e prevedere una specifica clausola che vincola detti soggetti esterni all'osservanza del Modello;
c. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni, contributi o finanziamenti devono essere assolutamente veritiere;
d. chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo all'ODV. In particolare, in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale nei confronti di un dipendente o di altri collaboratori, occorre non dare seguito alla richiesta e informare immediatamente il proprio responsabile e/o l'ODV;
e. le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo;

f. la Società regola la propria politica retributiva e di carriera tenendo in debita considerazione la correttezza e legalità dei comportamenti, penalizzando ogni comportamento che tenda al raggiungimento di obiettivi a discapito del rispetto delle regole aziendali o legali;
g. qualsiasi rapporto con funzionari pubblici è corretto, formale ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare;
h. l'assunzione di personale dipendente avviene secondo criteri oggettivi di individuazione delle necessità aziendali e delle corrispondenti capacità e titoli individuali, con processo condiviso da più funzioni aziendali che contribuiscono alla scelta dei candidati nel rispetto dei predetti criteri;
i. l'opportunità di accesso a finanziamenti e contributi pubblici è individuata sulla base della effettiva presenza di tutti requisiti legali richiesti; una volta ottenuto il beneficio, lo stesso è utilizzato esclusivamente nell'ambito e per le finalità individuati dal provvedimento di erogazione, nel rispetto di tutte le modalità attuative previste, fornendo alla P.A. competente una rendicontazione trasparente, completa e veritiera delle attività finanziate svolte;
j. le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente parte speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste dal Modello 231 di Moditech S.r.l.

6. PRINCIPI APPLICATIVI DEL MODELLO

Ai fini dell'attuazione dei principi generali posti dalla precedente sezione E), tutti i soggetti aziendali, i collaboratori ed i *partners* devono attenersi alle seguenti specifiche procedure, nel rispetto altresì delle indicazioni già fornite nella Parte Generale e delle eventuali altre procedure organizzative esistenti, poste a presidio di specifici aspetti dell'attività.

In particolare:

- la Società non tollera comportamenti di soggetti aziendali, collaboratori o *partner* che non intendano conformare il loro operato al principio della stretta osservanza del Modello, delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i luoghi in cui la Società opera;
- tutti i soggetti aziendali, i collaboratori ed i *partner* che assumono impegni di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione, devono essere muniti di specifica procura al fine di determinare, in modo specifico ed univoco, l'identità, la qualifica e i poteri del delegato;
- eventuali criticità emerse nel corso del rapporto con la Pubblica Amministrazione dovranno essere immediatamente riferite in forma scritta all'Organismo di Vigilanza;
- i contratti con eventuali *partner* e consulenti devono essere formulati in forma scritta, con espressa indicazione dei termini e delle condizioni pattuite;
- i contratti con eventuali *partner* e consulenti devono contenere clausole e condizioni che

richiamino alla conoscenza e al rispetto del Decreto e del Codice Etico della Società;

- i consulenti ed i *partner* devono essere scelti in modo trasparente, imparziale e ricostruibile *ex post* nelle motivazioni (es. utilizzando apposite *check list*);
- gli incarichi conferiti ai consulenti ed ai *partner* non possono essere da questi ultimi subappaltati, delegati o comunque affidati a soggetti terzi, salvo espresso consenso da parte di Moditech, condizionato all'accertamento dell'esistenza dei presupposti di correttezza, moralità, professionalità e economicità richiesti per la scelta di tutti i *partner* e consulenti;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, dovendo risultare da apposita documentazione che giustifichi la spesa e ne indichi il destinatario;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o esteri ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e completi al fine di garantire la correttezza della valutazione della Pubblica Amministrazione;
- nel caso di ottenimento di detti finanziamenti, deve essere predisposto un apposito rendiconto
  sull'effettiva utilizzazione dei fondi erogati;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di dette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o altri enti pubblici, anche esteri), devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- alle ispezioni giudiziarie o attività analoghe (verifiche tributarie, sequestri e perquisizioni, accertamenti ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008, etc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati ed il competente Responsabile della funzione. Di tutto il procedimento relativo devono essere redatti appositi verbali da trasmettere in copia all'Organismo di Vigilanza.

Sono fatte salve le ulteriori procedure – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – previste dalla Società ai fini dello svolgimento di talune specifiche attività.

7. PROCEDURE

Oltre alle regole generali che sono applicate in via generale in relazione a tutte le attività sensibili individuabili ai sensi del decreto e che devono informare i presenti principi speciali oltreché i relativi protocolli e procedure aziendali, sono stati identificati, per ciascuna differente attività sensibile, i seguenti principi specifici di comportamento, quali misure di prevenzione e controllo, che saranno meglio specificati, ove del caso, negli ulteriori protocolli e procedure aziendali richiamate.

L'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti protocolli:

- Codice Etico;
- Organigramma funzionale e Struttura Organizzativa Aziendale;
- comunicazioni aziendali relative ai compiti e le responsabilità a seguito di variazioni o di integrazioni organizzative;

- Manuale Aziendale integrato del Sistema Qualità, Sicurezza e Ambiente, che disciplina Procedure, Istruzioni Operative, Linee Guida e Schede operative, alle quali si rinvia;
- SGA certificato conforme alla norma ISO 14001;
- SGQ certificato conforme alla norma ISO 9001;
- SGQ certificato conforme alla norma ISO 45001;
- SG certificato conforme alla norma ISO 37001.

Le procedure di seguito indicate fanno parte del più generale e complesso sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società.

1. La selezione di dipendenti, periti, medici, consulenti e fornitori avviene secondo procedure formalizzate predisposte dalla Società.
2. Il processo degli acquisti avviene secondo apposita procedura aziendale formalizzata.
3. Il prezzo dell'accordo deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
4. Negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D.lgs. 231, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
5. Devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,). In particolare, si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.
6. La scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (pubblicazione del bando, fornitore unico, utilizzo di vendor list qualificate) deve essere formalizzata ed autorizzata ad un adeguato livello gerarchico e rispettare la normativa in materia; in particolare si stabilisce quanto segue:
    - il ricorso al fornitore unico deve essere ristretto ad una casistica limitata e chiaramente individuata, adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi ad un adeguato livello gerarchico;
    - il ricorso ad approvvigionamenti in condizioni di urgenza richiede la definizione chiara delle condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
    - le principali fasi della gara (dall'apertura delle offerte fino all'aggiudicazione del contratto) devono essere tracciate e vi devono partecipare soggetti con interessi contrapposti (sia approvvigionamenti che unità richiedente); deve inoltre esistere un modello di valutazione delle offerte (tecniche / economiche) improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;
7. Prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
    - professionalità, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo;

- affidabilità etica, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231;
- nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell'accordo definito.

8. La società verifica l'assenza di conflitti di interesse in capo ai soggetti coinvolti nelle attività di selezione dei fornitori, anche mediante l'identificazione delle modalità operative e dei soggetti aziendali preposti all'espletamento delle attività di negoziazione dei fornitori.
9. I pagamenti seguono le apposite procedure interne di autorizzazione alla spesa, richiamate nella parte generale del Modello.
10. I contributi vengono richiesti ed utilizzati secondo quanto disposto dalle procedure interne;
11. Alle ispezioni tributarie, giudiziarie, amministrative ed ai controlli ministeriali devono partecipare i dipendenti espressamente incaricati, come da procedura (linee guida) formalizzata della Società, che devono altresì provvedere ad informare l'ODV sull'inizio di ogni attività ispettiva e fornire allo stesso copia dei verbali di ispezione.
12. La Società assicura la corretta comunicazione ai Destinatari di disposizioni, procedure e circolari, anche attraverso la rete intranet aziendale.
13. La Società gestisce il sistema informatico in modo tale da assicurare il rispetto del Modello, predisponendo procedure e controlli informatici atti a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.
14. La Società procede alla chiara individuazione di soggetti incaricati di avere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
15. La Società procede alla formale definizione delle modalità e dei criteri di gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali, nonché alla formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, delle decisioni relative alla costituzione in giudizio/prosecuzione del giudizio e alla proposizione di appelli/ricorsi/inibitorie/azioni cautelari/ecc., assicurando il monitoraggio periodico dello status dei contenziosi in corso, anche al fine di verificare l'effettiva attuazione della strategia processuale condivisa.
16. La Società assicura la previsione di un flusso informativo/documentale verso i legali esterni cui è stata affidata la pratica, al fine di permettere un'analisi circa la stessa e la formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, al pagamento della fattura presentata dal legale esterno.
17. La Società provvede alla formale identificazione dei ruoli aziendali preposti alla predisposizione e valutazione delle proposte transattive.
18. La Società procede alla formale individuazione delle tipologie di rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, nonché alla formalizzazione di una reportistica relativa al rapporto intercorso, salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla controparte.
19. Gli incarichi vengono formalizzati esclusivamente attraverso contratti che indichino con puntualità,

- l'oggetto della prestazione richiesta,
- il compenso pattuito, che deve essere ancorato a parametri oggettivi predeterminati o comunque misurabili;
- ove previsto, il rimborso spese a piè di lista o forfettario e, in ogni caso, dietro produzione della documentazione relativa alle spese;
- il monitoraggio e l'autorizzazione preventiva di eventuali terze parti coinvolte nell'attività;
- clausole risolutive in caso di elementi che indichino irregolarità.

20. La Società assicura la verifica e il tracciamento dell'autorizzazione ad effettuare omaggi, regalie, liberalità e rimborsi spese.
21. La Società prevede un piano di deleghe formalizzato che regoli e limiti i poteri di impegno nei confronti delle banche.
22. La Società definisce i criteri di valutazione delle operazioni societarie, al fine di garantirne la coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali.
23. La Società garantisce il tracciamento delle fasi principali relative allo svolgimento di un contenzioso di natura giudiziale o stragiudiziale, indicando: oggetto di contenzioso, controparte coinvolta, funzioni aziendali interne, eventuali collaboratori esterni incaricati, accordo finale.
24. La Società svolge specifiche attività di controllo sui pagamenti effettuati in paesi esteri volte a verificare che il pagamento sia coerente con le attività e gli accordi aziendali stipulati, che sia stato correttamente autorizzato e che sia indirizzato al corretto beneficiario, in linea con quanto indicato nell'accordo.
25. La Società definisce le regole per l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali e le attività di controllo su software, programmi, applicazioni informatiche installate su tali dispositivi, al fine di verificare che non vengano scaricate applicazioni potenzialmente utili alla commissione di attività illecite e / o contrarie alle disposizioni aziendali definite (es. manomettere il sistema informatico di terzi, accedere impropriamente al sistema dei pagamenti interno per finanziare la commissione di reati 231).
26. La Società definisce criteri e regole di autorizzazione per l'accesso ai sistemi informatici aziendali; tali accessi devono essere costantemente monitorati in termini di utenti che vi accedono e attività consentite.
27. La Società si impegna a implementare adeguate misure di sicurezza che impediscano l'accesso al sistema informativo del Gruppo da parte di terzi non autorizzati (dotazione di firewall).

8. FLUSSI INFORMATIVI E ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per ciascun processo sensibile, il Responsabile Interno deve:

- tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto;
- segnalare all'OdV e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con

controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascun processo che implichi un contatto con la P.A., evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione.

ALLEGATO 2

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE 2

Reati Societari

INDICE

Parte Speciale 2 - REATI SOCIETARI

	pag.
DEFINIZIONI	3
INTRODUZIONE	4
1. TIPOLOGIA DI REATI	5
1.1 FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI	5
1.2 TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE	6
1.3 TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ	10
1.4 CORRUZIONE TRA PRIVATI	10
2. PRINCIPALI AREE DI RISCHIO	12
3. DESTINATARI	13
4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	13
5. PROCEDURE	15

Parte Speciale 2

DEFINIZIONI

Si rinvia all'elenco delle definizioni di cui alla parte generale del MOGC di Moditech S.r.l.

INTRODUZIONE

L'art. 25-ter del D.lgs. 231/01 definisce come reati presupposto della legge 231 i seguenti reati societari*: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*, *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)*, *Violazione di obblighi incombenti agli amministratori (art. 2623 c.c. oggi abrogato), Prestiti e garanzie della società (art. 2624 c.c. oggi abrogato), Impedito controllo (art. 2625 c.c.), Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), Illegale ripetizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.), Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.), Aggiotaggio (art. 2637 c.c.), Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).*

La legge 69/2015, ha anche introdotto due nuove fattispecie nel contesto dei reati societari previsti dal Codice Civile: *False comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità (2621-bis c.c.)* e *False comunicazioni sociali con non punibilità per particolare tenuità (2621-ter c.c.).*

Il Decreto Legislativo n. 38/2017 ha dato attuazione alla delega prevista dall'art.19 della Legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la **corruzione nel settore privato**. In tale ambito, è stato apportato un significativo intervento sulla fattispecie di reato di **corruzione tra privati** ex art. 2635 c.c., già reato presupposto della responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001, introdotto con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Le medesime disposizioni normative hanno ulteriormente ampliato il novero dei reati presupposto 231/01 introducendo la responsabilità amministrativa per gli Enti a fronte di condotte illecite riconducibili alla **istigazione alla corruzione tra privati**.

La norma è stata da ultimo aggiornata con il Decreto Legislativo 2 marzo 2003, n. 19, che ha introdotto un inasprimento di sanzioni per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021 del Palamento Europeo e del consiglio, del 27 novembre 2019.

PARTE SPECIALE 2
REATI SOCIETARI

1. TIPOLOGIA DI REATI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 e dal TUIF.

1.1 FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- *Art. 2621 del Codice Civile - False comunicazioni sociali.*
- *Art. 2621-bis del codice Civile – Fatti di lieve entità.*
- *Art. 2622 del Codice Civile - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.*

Fattispecie
Il reato di false comunicazioni sociali è riconducibile a due distinte disposizioni normative le quali, nel punire le ipotesi di rappresentazione non veritiera della situazione economica della società da parte degli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e Liquidatori, si differenziano a seguito del verificarsi, o meno, di un danno patrimoniale per i soci o per i creditori.
Quanto statuito dall'art. 2621 c.c. rappresenta, infatti, una mera fattispecie di pericolo e, pertanto, essa non può che costituire una contravvenzione dolosa.

Per ciò che concerne il dettato normativo disposto dall'art. 2622 c.c., esso rappresenta la configurazione di un delitto contraddistinto dalla previsione, nei propri elementi costitutivi, di un evento di danno per il patrimonio dei soci e dei creditori.

Entrambe le fattispecie si verificano con le esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, per ingannare i soci, i creditori od il pubblico.

Appare opportuno precisare che, in ogni caso, tali tipologie comportamentali devono avere, quale proprio obiettivo, il conseguimento, per sé o per altri, di un ingiusto profitto nonché le false informazioni o le omesse informazioni devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.
Si rileva, in ogni caso, che in Moditech, l'esistenza della ripartizione delle attività, atte alla preparazione del bilancio, tra le diverse funzioni aziendali, segregate tra loro, e gli organi di controllo interni ed esterni, anch'essi coinvolti nella fase di elaborazione del bilancio (Collegio Sindacale e Società di Revisione) riduce sensibilmente il rischio che tale tipologia di reato venga commesso.

- *Art. 173-bis del D. Lgs. 58/1998 – Falso in prospetto*

Fattispecie
Tale tipologia di reato si concretizza nell'esporre, all'interno dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione dell'investimento o dell'ammissione alla quotazione dei mercati regolamentati nonché nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, fatti e informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie.

In tale condotta criminosa deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto e, inoltre, la predetta condotta deve essere effettivamente idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto.

Tali tipologie comportamentali devono avere quale obiettivo il conseguimento, per sé o per altri, di un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in capo a Moditech.

- *Art. 2624 del Codice Civile – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione*

Fattispecie
Il reato consiste in false attestazioni od occultamento d'informazioni, ad opera dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire, da parte dell'autore della condotta - per sé o per altri - un ingiusto profitto.
La sanzione si profila più grave se la condotta posta in essere ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.
Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio).
Tale reato è astrattamente configurabile in capo a Moditech proprio in considerazione della quantità di funzioni coinvolte nei rapporti con il revisore unico.

1.2 TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- *Art. 2626 del Codice Civile - Indebita restituzione dei conferimenti*

Fattispecie
La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

- *Art. 2627 del Codice Civile – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve*

Fattispecie
Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale (per mezzo di: ripartizione di

utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero mediante la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite) a quella che, per legge, ne viene identificata come la destinazione naturale: ossia la funzione di strumento per il perseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.
Occorre precisare che, qualora la restituzione degli utili, o la ricostituzione delle riserve si verificasse prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, ciò comporterebbe l'estinzione del reato.

Esempi
Originare in capo al socio un credito fittizio allo scopo di compensare il credito del socio con il debito per conferimento.
Stipulare contratti fittizi con un socio allo scopo di distribuire utili.

- *Art. 2628 del Codice Civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*.

Fattispecie
Anche tale ipotesi risulta essere finalizzata alla tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, a fronte di fenomeni di annacquamento dello stesso capitale che potrebbero comportare pregiudizio all'interesse dei creditori.
In particolare, vengono punite le condotte finalizzate all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote della propria società o della società controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge, a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.
La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

- *Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori*

Fattispecie
Tale fattispecie di reato è stata prevista a tutela degli interessi dei creditori in fasi particolarmente delicate della vita della società (fusioni, scissioni e riduzione del capitale sociale).
In presenza di tali ipotesi societarie risulta necessaria una deliberazione dell'Assemblea straordinaria che determina una modifica dell'atto costitutivo e la cui esecuzione potrebbe compromettere le ragioni dei creditori, ai quali, quindi, il legislatore ha riconosciuto un diritto di opposizione.

Al fine, quindi, della corretta individuazione della condotta di reato, occorre fare riferimento alla disciplina posta a tutela dei creditori, in particolare a quella disposta in caso di riduzione del capitale per esuberanza (artt. 2306 e 2445 c.c.) nonché a quella relativa i procedimenti di fusione o scissione della società (art. 2503 c.c., richiamato espressamente dall'art. 2504-*nonies*, 4 comma, c.c. per ciò che concerne la scissione).

Nel reato in esame la condotta è punibile solo ove sia derivato un danno per i creditori dalla violazione

della normativa innanzi indicata.

Occorre precisare, in ogni caso, che il risarcimento del danno patito dai creditori, intervenuto prima dell'instaurazione del giudizio, estingue il reato.

- *Art. 2637 del Codice Civile – Aggiotaggio*

Fattispecie
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull´affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- *Art. 2629-bis del Codice Civile – Omessa comunicazione del conflitto di interessi*

Fattispecie
L'illecito in esame consiste nell'omissione, da parte dell'Amministratore, dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 2391 c.c.

A sensi, e per gli effetti, del predetto articolo l'Amministratore, che in ambito di una determinata operazione sia portatore di un proprio interesse è tenuto a darne notizia, a tutti gli altri Amministratori ed ai Sindaci, indicando "*la natura, i termini l'origine e la portata*" del conflitto.

- *Art. 2639 del Codice Civile*

Fattispecie
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

- *Art. 2632 del Codice Civile - Formazione fittizia del capitale*

Fattispecie
Il reato – che può essere commesso esclusivamente dagli Amministratori e dai Soci conferenti – è integrato dalle seguenti condotte: formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per un importo inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, crediti, ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

- *Art. 2633 del Codice Civile – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*

Fattispecie
Commettono tale reato i liquidatori che provvedono a ripartire i beni sociali tra i soci (eventualmente con il loro concorso, ove sussistano ipotesi di istigazione) prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, ove dal fatto derivi un danno ai creditori.

Occorre precisare, in ogni caso, che il risarcimento del danno patito dai creditori, intervenuto prima dell'instaurazione del giudizio, estingue il reato.

Stante l'assenza dello stato di liquidazione di Moditech tale tipologia di reato non si profila ipotizzabile.

1.3 TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

- *Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo*

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, a seguito dell'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali (Collegio Sindacale) o alla società di revisione, ciò procurando un danno ai soci.

Come al punto precedente, tale tipologia di reato risulta essere solo teoricamente configurabile in capo a Moditech, in considerazione delle diverse funzioni coinvolte nei rapporti con il revisore unico.

Esempio
Consegnare documentazione fiscale non veritiera al collegio sindacale.

- *Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull'assemblea*

Fattispecie
La condotta consiste nella determinazione – da parte di chiunque vi abbia interesse – di atti simulati o con frode della maggioranza in Assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Esempio
Allegare ad una proposta di delibera assembleare relativa ad un'operazione straordinaria, quale l'acquisizione di una società, documentazione non veritiera ed idonea a favorirne l'approvazione da parte dei soci.

1.4 CORRUZIONE TRA PRIVATI

- *Art. 2635 – Corruzione tra privati*
- *Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati*

Fattispecie
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto. A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione del reato di Corruzione tra privati richiamato dall'art. 25-*ter* (*Reati societari*) del Decreto[1].

[1] Tale reato è stato inserito nel c.c. in seguito all'entrata in vigore della Legge 109/2012, in attuazione della normativa comunitaria. La norma *de quo*, anche sulla base della sua collocazione sistematica (Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società e consorzi), riguarda solo ed esclusivamente le società, lasciando esenti dal suo ambito di applicazione le imprese individuali e le associazioni. Ai fini della individuazione delle attività sensibili che potrebbero comportare la commissione del reato di corruzione tra privati, occorre tenere in

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

considerazione il vantaggio cui può tendere la società del corruttore, senza doversi tale vantaggio necessariamente configurare come un profitto, essendo sufficiente il perseguimento di un risultato utile ancorché privo di contenuto economico (ad es un miglioramento della posizione della società sul mercato).La *ratio* dell'art. 2635 c.c. sarebbe, alla luce degli obiettivi prefissati dalle Istituzioni comunitarie quella di sanzionare la corruzione 'a monte', a prescindere quindi da un effettivo nocumento che subisce la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, in un'ottica, dunque, preventiva.

2. PRINCIPALI AREE DI RISCHIO

Le aree di attività di Moditech più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono state individuate nelle seguenti:

1. redazione e pubblicazione di documenti societari - bilancio;
2. comunicazioni, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee ed attività del CDA connesse in particolare alle deliberazioni su aspetti economico-finanziari;
3. gestione dei rapporti con il collegio sindacale, la società di revisione e gli azionisti nelle attività di verifica della gestione aziendale;
4. omessa comunicazione del conflitto d'interesse (astrattamente ipotizzabile);
5. gestione delle operazioni straordinarie e di finanza strategica (fusioni, scissioni, cessioni/acquisizioni di azienda e/o rami di azienda, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale della società, altre operazioni su quote di partecipazioni in società controllate ecc.);
6. negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per l'approvvigionamento/vendita di beni/servizi;
7. gestione dei flussi finanziari;
8. assegnazione e gestione di incarichi per consulenze (processo di procurement);
9. selezione e gestione dei Partners;
10. assunzioni del personale;
11. iniziative socio/culturali, attività promozionali e pubblicitarie.

In tali aree sono stati individuati i seguenti processi da considerare strumentali alla realizzazione dei reati:

- redazione del Bilancio Civilistico;
- gestione delle operazioni straordinarie
- gestione degli adempimenti societari;
- gestione dei rapporti con Sindaci, società di revisione e Soci;
- operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- gestione delle relazioni con i Partners e relativa scelta degli stessi;
- gestione delle assunzioni del personale e del sistema premiante;
- gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità.

Le attività sensibili individuate con riferimento al reato di corruzione tra privati richiamati dall'art. 25-*ter* del d.lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per l'approvvigionamento di beni/servizi;
- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per la vendita di beni/servizi;
- gestione dei flussi finanziari: l'attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa;

- assegnazione e gestione di incarichi per consulenze: si tratta dell'attività di gestione del processo di procurement relativamente a consulenze e prestazioni professionali e della gestione dei relativi rapporti;
- selezione e gestione dei Partner: si tratta dell'attività di scelta dei Partner per lo svolgimento dell'attività industriale e della gestione dei relativi rapporti;
- gestione delle assunzioni del personale e del sistema premiante: si tratta dell'attività relativa al processo di selezione, assunzione, retribuzione e valutazione dei dipendenti e dei meccanismi di incentivazione del personale;
- selezione e gestione dei fornitori di beni e di servizi: si tratta dell'attività di selezione e di gestione del processo di procurement di beni e servizi;
- gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità: si tratta della gestione di iniziative sociali/liberalità e dell'attività di gestione degli omaggi e attività promozionali/pubblicitarie, di organizzazione/sponsorizzazione di eventi divulgativi a scopo di promozione dell'immagine della Società (es. convegni, fiere, congressi, ecc,), anche utilizzando beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità nonché dell'attività di gestione delle spese di rappresentanza;
- gestione dell'attività di liquidazione dei sinistri: si tratta delle attività relative alla liquidazione dei sinistri gestita direttamente dalla Società.

3. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale sono rappresentati dagli Amministratori, dai Sindaci, dai revisori, dai liquidatori e da tutti coloro che, coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sopra descritte ed operanti a qualsiasi titolo in tali aree, possano – direttamente o indirettamente – commettere, agevolare la commissione dei reati sopra descritti.

A tal fine, si richiamano tutti gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto delle regole di condotta prevista dal Modello e dalle altre procedure di riferimento al riguardo, al fine di impedire e prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali di comportamento ricavabili dalla Parte Generale, i destinatari del Modello, in particolare gli Amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgano la propria attività nelle aree di rischio, sono tenuti a rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- lo Statuto di Moditech;
- le procedure aziendali, la documentazione, le norme concernenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*, che fanno parte integrante del Sistema di Controllo Interno della Società;

- Codice Etico;
- Procedura finanza e fiscale;
- Procedura Clienti;
- Procedura Fornitori;
- Regolamento per l'affidamento dei contratti;
- Gestione omaggi aziendali;
- Contenzioso e gestione dei rischi;
- Selezione e assunzione del personale.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Moditech;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo al fine di garantire la tutela degli interessi dei soci, e permettere a questi ultimi di formare un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Moditech;
3. porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a ciò indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, a salvaguardia delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. tutelare il regolare funzionamento di Moditech e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
5. effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
6. mantenere un atteggiamento di piena trasparenza e veridicità in tutti gli eventuali rapporti che Moditech stabilisca con organi di informazione o con la stampa o con ogni altro soggetto terzo;
7. operare nel rispetto delle procedure che disciplinano la segregazione dei compiti, ovvero la separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
8. astenersi dal favorire in maniera diretta o indiretta l'assunzione di personale non qualificato;
9. astenersi dall'intraprendere o intrattenere rapporti di collaborazione, servizi, forniture con soggetti fisici o giuridici che non si attengano ai principi di comportamento espressamente disciplinati dal Codice Etico sottoscritto da Moditech.

Moditech, inoltre, adotta i seguenti standard di controllo generali:

- Segregazione dei compiti: gli *standard* si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Esistenza di disposizioni aziendali/procedure formalizzate: gli *standard* si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento,

modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- Poteri autorizzativi e di firma: gli *standard* si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- Tracciabilità: gli *standard* si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

5. PROCEDURE

Le procedure di seguito indicate fanno parte del più generale e complesso sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società.

- Il rapporto con le Autorità di vigilanza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: INPS, INAIL) deve avvenire, per ciò che concerne la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, in conformità ad apposite procedure e linee guida formalizzate dalla Società che prevedono i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità di vigilanza nonché la previsione di meccanismi che assicurino la massima veridicità e completezza degli stessi, l'individuazione dei soggetti delegati alla visita ispettiva.
- La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, e di ogni altra relazione periodica, deve avvenire in nel rispetto delle procedure e linee guida aziendali che prevedano: l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, l'individuazione dei soggetti o della funzione cui devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, i controlli che devono essere svolti, nonché la tempistica del trasferimento di tutti i dati; la trasmissione dei dati, in modo che esista traccia del loro percorso e sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati nel sistema; l'indicazione di scadenze precise, affinché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale della bozza del bilancio con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione; il rispetto dei protocolli aziendali garantisce la veridicità, correttezza, completezza di dati e informazioni contenuti nel bilancio e nei documenti ad esso connessi.
- Quanto allo svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione sociale, i protocolli interni stabiliscono i tempi e le scadenze per la tempestiva trasmissione, al Collegio Sindacale e a ogni altro soggetto che legittimamente eserciti poteri di controllo, di tutti i dati e di tutte le informazioni necessarie alle loro attività; le modalità per la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti e le informazioni relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle

Assemblee, quando è necessario che il Collegio Sindacale esprima il proprio parere; la possibilità di riunioni periodiche e confronti tra Collegio Sindacale e ODV su questioni relative all'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria e di bilancio da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

- Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di Moditech, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o di rami d'azienda, di fusione e di scissione devono essere effettuate nel rispetto dei protocolli aziendali.

La Società inoltre, adotta le seguenti procedure specifiche:

- *Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per l'approvvigionamento di beni/servizi*

Procedura: lo standard concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione dei processi relativi all'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) segregazione dei compiti fra le funzioni/persone coinvolte nell'attività sensibile; ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti/Direzioni coinvolti, incluse le modalità di nomina dei componenti le commissioni; iii) regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività sensibile, con la definizione delle modalità operative e di controllo; iv) modalità per la gestione della tracciabilità di tutte le fasi del processo, incluso l'iter decisionale e le relative motivazioni, a partire dalla definizione della richiesta di acquisto fino alla esecuzione del contratto, con relativa documentazione a supporto; v) la previsione di sistemi di monitoraggio dell'attività; vi) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
Ruoli/Responsabilità: lo *standard* concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro prendono parte al processo di approvvigionamento, inclusi quanti prendano parte alle commissioni di qualificazione e giudicatrici.
Report: lo *standard* richiede formalizzazione di *report* periodici – predisposti sulla base dei sistemi di monitoraggio, sulle attività in oggetto (es. riepilogativo del numero di gare, fornitore vincitore, commissione aggiudicataria, importo ed ente richiedente il fornitore unico, gare andate deserte, forniture assegnate in emergenza etc.) inviati ad adeguato livello gerarchico e all'Organismo di Vigilanza.
Codice di Comportamento 231: lo *standard* richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

- *Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per la vendita/locazione di beni a soggetti privati*

Norme: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda fra l'altro: i) indicazione di ruoli, responsabilità, modalità operative per l'individuazione e valutazione dell'opportunità della dismissione e/o locazione; ii) l'identificazione del responsabile della negoziazione degli accordi oggetto di trattativa, definizione degli ambiti di autonomia per la sottoscrizione degli accordi; iii) tracciabilità dell'iter decisionale e delle motivazioni (con relativa documentazione a supporto) che hanno portato alla selezione dell'acquirente/locatario; iv) la definizione, in base a soglie quali- quantitative, di specifici strumenti di controllo per la gestione del rischio controparte nei confronti di soggetti residenti nei paesi dell'Unione Europea (es. autocertificazione assenza di pregiudizievoli pubblici quali protesti e gare Certificato CCIAA con dicitura antimafia, iscrizione presso Albi professionali); v) l'indicazione di ruoli, responsabilità e

modalità per l'effettuazione di tali controlli; vi) la formalizzazione dei provvedimenti da adottare in caso di mancato invio della documentazione o certificati richiesti o in casi siano evidenziate criticità (es. divieto di intrattenimento di rapporti con la controparte o sospensione di quelli esistenti); vii) l'indicazione di come segnalare alle funzioni competenti eventuali criticità rilevate.
Tracciabilità: lo standard richiede la definizione delle modalità e delle tempistiche di archiviazione e conservazione della documentazione rilevante per le principali fasi dell'attività sensibile.
Segregazione dei compiti: lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi valuta l'opportunità di disinvestimento, vendita/locazione di beni, chi svolge la trattativa e chi autorizza la stipula dell'accordo.
Ruoli e responsabilità: lo standard richiede che siano assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attività sensibile.
Procure e poteri autorizzativi: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a sottoscrivere le transazioni, nel rispetto dei limiti di autorità interni.
Liste di riferimento: esistenza di una norma che preveda: i) l'indicazione di ruoli, responsabilità e modalità operative per lo svolgimento dei controlli volti a verificare l'appartenenza o meno della controparte non residente nei paesi dell'Unione Europea ai nominativi indicati nelle Liste di Riferimento contro il terrorismo; ii) l'indicazione di come segnalare alle funzioni aziendali competenti eventuali criticità rilevate; iii) modalità per assicurare la tracciabilità delle verifiche svolte.
Codice di Comportamento 231: lo *standard* richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

- <u>*Gestione dei flussi finanziari*</u>

Procedura: lo *standard* concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione dei flussi finanziari che definisca, fra l'altro: i) ruoli e responsabilità delle unità coinvolte durante la gestione: i) della registrazione delle fatture passive e dei relativi pagamenti; ii) degli incassi/*cash pooling* e dei relativi controlli amministrativi (es. riconciliazioni bancarie); iii) attività di recupero crediti scaduti ed eventuali pre-contenziosi, con particolare riferimento ai clienti pubblici; iv) pianificazione, da parte delle funzioni aziendali, del *budget*; v) controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti); vi) criteri e modalità con le quali devono essere gestiti/motivati gli acquisti effettuati in deroga al processo di pagamento *standard* (es. pagamenti di emergenza).
Autorizzazione formale: lo *standard* richiede un'autorizzazione formalizzata alla disposizione di pagamento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità. *Report:* lo standard richiede l'esistenza di report periodici sull'utilizzo di risorse finanziarie con motivazioni e beneficiari, inviati ad adeguato livello gerarchico e archiviati.
Documentazione: lo standard dispone la necessaria esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.
Codice Etico: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

- <u>*Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze*</u>

Procedura: lo *standard* concerne la formalizzazione di una procedura per la selezione e gestione dei

consulenti e dei collaboratori che svolgano prestazioni professionali a favore della Società con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Direzioni coinvolte, nonché definizione dei relativi ambiti di autonomia rispetto all'Alta Direzione; ii) criteri oggettivi e trasparenti per la selezione dei consulenti (es. verifica dell'esistenza di requisiti di carattere "etico/professionale", verificare che le competenze acquisite non esistono all'interno della Società, analisi e comparazione delle offerte ricevute, ricorso per le prestazioni a carattere fiduciario a consulenti iscritti all'albo, ecc)e per la gestione di eventuali eccezioni alla procedura *standard* (ad esempio in situazioni di emergenza); iii)tracciabilità dell'*iter* decisionale e delle motivazioni (con relativa documentazione a supporto) che hanno portato alla scelta di acquisire le competenze dall'esterno e alla selezione del consulente; iv) separazione di funzioni tra coloro che selezionano i consulenti e coloro che ne controllano l'operato; v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
Valutazione di congruità: lo standard richiede che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, sia data una valutazione di congruità, sulla base di quanto previsto contrattualmente, dal soggetto richiedente la co*nsulenza/prestazione profe*ssio*nale co*n riferimento alle prestazioni ricevute.
Contratti: lo *standard* concerne: i) l'obbligo di formalizzare e sottoscrivere i contratti di consulenza/prestazione professionale prima dell'inizio della prestazione e la limitazione a casi eccezionali, specifi*catamen*te motivati per iscritto, della possibilità di concludere contratti dopo tale momento; ii) la dichiarazione, da parte del contraente, di non essere in conflitto di interesse con il soggetto pubblico con riferimento al quale collaborano con la Società e la dichiarazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore/subappaltatore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. n. 231/2001; iii) la previsione, nei contratti con i collaboratori e i consulenti esterni coinvolti in attività sensibili: a) di specifiche clausole con cui detti terzi dichiarino di conoscere i principi etici contenuti nel Codice di Comportamento 231/Modello Organizzativo e le norme vigenti e si obblighino a rispettarle nell'espletamento delle attività per conto di Moditech; b) di clausole che attribuiscano la facoltà a Moditech di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.
Codice di Comportamento 231: lo *standard* richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

- <u>*Selezione e gestione dei Partner*</u>

Procedura: lo *standard* concerne la formalizzazione di una procedura per la selezione e la gestione dei *Partner*, per quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Direzioni coinvolte, nonché definizione dei relativi ambiti di autonomia rispetto all'Alta Direzione; ii) criteri per la selezione dei *Partner* e verifiche non solo dei requisiti di solidità patrimoniale e capacità tecnica ma anche di onorabilità delle società (con specificazione dell'eventuale esistenza di precedenti condanne o procedimenti in corso *ex* d.lgs. n. 231/2001 a carico di tali società). Gli accordi di associazione devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura; iii)tracciabilità dell'*iter* decisionale e delle motivazioni (con relativa documentazione a supporto) che hanno portato alla selezione del *Partner*; iv)formalizzazione (ad esempio con *e-mail*, verbali) degli incontri tecnico/economici con eventuali *Partner* e/o adeguati flussi informativi verso i superiori; v)

modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
Valutazione di congruità: lo *standard* richiede che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, sia data una valutazione di congruità, sulla base di quanto previsto contrattualmente, dal soggetto che verifica lo svolgimento delle attività del *Partner*.
Contratti: lo *standard* concerne la previsione, nei contratti con i *Partner* coinvolti in attività sensibili: a) di specifiche clausole con cui detti terzi dichiarino di conoscere i principi etici contenuti nel Codice di Comportamento 231/Modello Organizzativo e le norme vigenti e si obblighino a rispettarle nell'espletamento delle attività per conto di Moditech; b) di clausole che attribuiscano la facoltà a Moditech di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.
Codice di Comportamento 231: lo *standard* richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive

- *Gestione delle assunzioni*

Autorizzazione formale: lo *standard* richiede l'esistenza di un'autorizzazione formalizzata all'assunzione di personale dirigente e non dirigente.
Procedura: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura aziendale per l'assunzione del personale con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Direzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto; ii) criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (ad esempio, voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.)e modalità per la gestione di eventuali eccezioni (ad esempio: autorizzazione da parte dell'Alta Direzione); iii) modalità per l'adeguato livello di tracciabilità delle fonti di reperimento dei *curriculum* (ad esempio, inserzioni, domande spontanee, segnalazioni interne, società di *head-hunting*, ecc.) e delle attività svolte (ad esempio mediante *check list*)che permettano di dare evidenza e tracciabilità delle modalità di valutazione e degli eventuali rapporti del candidato con soggetti pubblici; iv) controlli per l'individuazione/gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse con soggetti pubblici (es. individuazione dei dipendenti della Società che ricoprono cariche pubbliche e imposizione di esplicito divieto a concorrere nella gestione di operazioni sensibile in cui si trovano di un effettiva situazione di conflitto di interesse); v) segregazione delle funzioni coinvolte nel processo di richiesta di assunzione di personale e in quello di valutazione/selezione del personale stesso; vi) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
Obiettivi di performance: lo *standard* concerne la definizione di sistemi premianti che includano obiettivi predeterminati e misurabili, nonché l'intervento di più funzioni nella definizione dei piani di incentivazione e nella selezione dei relativi beneficiari.
Report: lo *standard* richiede l'esistenza di *report* periodici sulle assunzioni, sulle modalità di selezione e sugli eventuali rapporti del candidato con soggetti pubblici, inviati al massimo vertice aziendale e, per conoscenza, all'Organismo di Vigilanza.
Documentazione: lo *standard* richiede che il processo di selezione/assunzione/promozione sia adeguatamente documentato e che la documentazione sia conservata in apposito archivio.
Codice di Comportamento 231: lo *standard* richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

- *Selezione e gestione dei fornitori di beni e di servizi*

Procedura: lo *standard* concerne la formalizzazione di una procedura per la selezione e gestione dei fornitori di servizi con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Direzioni coinvolte; ii) criteri oggettivi e trasparenti per la selezione (ad esempio: ricorso a fornitori qualificati, utilizzo di listino prezzi *standard* predefiniti contrattualmente, qualifica dei sub-appaltatori basata sul rispetto degli adempimenti contributivi e previdenziali, rotazione dei sub-appaltatori); ii) *competitive bidding*, quando reso possibile dall'oggetto del servizio richiesto, fra più fornitori/subappaltatori; iii)formalizzazione dell'*iter* decisionale e delle motivazioni che hanno portato alla scelta del fornitore/subappaltatore (es. analisi di mercato o ricorso a fornitori qualificati, analisi e comparazione delle offerte ricevute); iv)modalità di gestione delle eccezioni alla procedura *standard* (ad esempio, motivazione/approvazione di eventuali eccezioni acquisti senza *competitive bidding* e/o in situazioni di emergenza e/o di esclusiva); v) l'analisi/valutazione delle offerte anormalmente basse; vii) la gestione di sub-appalti e delle varianti in corso d'opera.

Documentazione: lo *standard* concerne la predisposizione e l'archiviazione di documenti giustificativi degli ordini/contratti conferiti, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico.

Report: lo standard rich*iede l'esi*stenza di *report* periodici delle attività svolte, sulle modalità di selezione e sugli eventuali rapporti del fornitore/sub appaltatore con soggetti pubblici, inviati ad adeguato livello gerarchico.

Valutazione della congruità: lo *standard* richiede, al momento del pagamento del corrispettivo, una valutazione di congruità del corrispettivo con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società.

Contratti: lo *standard* concerne per i contratti/ordini a fornitori/subappaltatori che operino in aree qualificate come sensibili: i) la previsione di specifiche cl*ausole* con cui gli stessi dichiarino di cono*scere e* si obblighino a rispettare -nell'espletamento delle attività per conto di Moditech- i principi etici contenuti nel Codice di Comportamento 231/Modello di Organizzazione e le norme vigenti, di clausole che attribuiscano a Moditech la possibilità di effettuare degli *audit* per verificarne il rispetto e di clausole che attribuiscano la facoltà a Moditech di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi; ii) la dichiarazione, da parte dei fornitori di servizi/sub appaltatori, di non essere in conflitto di interesse con soggetti pubblici per i quali devono supportare la Società e la dichiarazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore/subappaltatore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. n. 231/2001; iii) il divieto di cessione del contratto.

Codice di Comportamento 231: lo *standard* richiede l'osservanza delle regole comportamentali previste dal Codice di Comportamento 231.

- *Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità*

Procedura: lo *standard* concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione degli omaggi, erogazione di servizi gratuiti, iniziative promozionali e spese di rappresentanza con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Direzioni coinvolte, nonché definizione dei relativi ambiti di autonomia rispetto all'Alta Direzione; ii) definizione

delle categorie dei possibili beneficiari degli omaggi, iniziative promozionali, servizi gratuiti e spese di rappresentanza; iii) indicazione di limiti di valore degli omaggi, servizi gratuiti e delle spese di rappresentanza e promozionali; iv) modalità di tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni (con relativa documentazione tecnico/economica a supporto) che hanno portato alla sponsorizzazione di eventi; v) monitoraggio e valutazione *ex post*, laddove possibile, del ritorno in termini di immagine generato complessivamente dalle varie iniziative; vi) conservazione della documentazione rilevante.

Autorizzazione formale: lo *standard* richiede l'esistenza di un'autorizzazione formalizzata ad effettuare omaggi, a fornire servizi gratuiti e a sostenere spese di rappresentanza e di sponsorizzazione.

Beneficiari: lo *standard* richiede:

- la definizione di criteri per l'individuazione degli ambiti delle iniziative che si vogliono sponsorizzare (es. culturali, sociali e artistiche) ed individuazione delle varie tipologie/categorie merceologiche di omaggi (con relativo limite di importo);
- la redazione un elenco dei soggetti cui vengono inviati omaggi o a favore dei quali vengono sostenute spese di rappresentanza o a favore dei quali vengono erogati servizi gratuiti e dell'omaggio o servizi gratuito o spesa di rappresentanza relativi a ciascun beneficiario.

Report: lo *standard* richiede l'esistenza di *report* periodici sulle spese, sulle attività e sugli omaggi/servizi gratuiti, con motivazioni e nominativi dei beneficiari, inviati all'Alta Direzione, comunicati all'Organismo di Vigilanza e archiviati.

Budget: lo *standard* richiede che le spese per le attività in oggetto rientrino nell'ambito del *budget* annuale approvato e una pianificazione degli obiettivi e delle risorse che si vogliono destinare alle sponsorizzazioni/omaggi.

Codice di Comportamento 231: lo *standard* richiede la previsione nel Codice di Comportamento 231 del divieto di pratiche corruttive.

- *Gestione dell'attività di liquidazione dei sinistri*

Procedura: lo *standard* prevede che la formalizzazione di una procedura per la gestione dell'attività sensibile in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione del processo; ii) criteri di ripartizione della competenza per il trattamento del sinistro; iii) segregazione dei compiti fra le funzioni/persone coinvolte nell'attività sensibile; iv) regolamentazione delle fasi, con definizione delle relative modalità operative e degli strumenti di controllo per la gestione dell'attività sensibile in oggetto; v) modalità per la gestione della tracciabilità di tutte le fasi del processo, con relativa documentazione a supporto; vi) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Ruoli/Responsabilità: lo *standard* concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dell'attività sensibile.

Codice di Comportamento 231: lo standard richiede la previsione nel Codice di Comportamento 231 di specifiche regole comportamentali.

- *Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi*

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi

appartenenti o meno a Moditech in virtù di appositi contratti di servizio occorre che in essi sia prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto di Moditech, i principi contenuti nel Codice Etico e gli standard di controllo specifici del Modello;
- la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà a Moditech di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali standard.

ALLEGATO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE 3

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

INDICE

Parte Speciale 3 - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

		pag.
DEFINIZIONI		4
INTRODUZIONE		6
1.	**TIPOLOGIA DI REATI**	7
2.	**PRINCIPALI AREE DI RISCHIO**	8
3.	**DESTINATARI**	8
4.	**PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**	9
5.	**PRINCIPI APPLICATIVI DEL MODELLO**	9
5.1	REQUISITI E COMPETENZE	9
5.2	INFORMAZIONE	10
5.3	FORMAZIONE	10
5.4	REGISTRI E ALTRI DOCUMENTI	11
5.5	RIUNIONI	11
5.6	OBBLIGHI E DOVERI DI DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI E LAVORATORI	11
5.7	I DOVERI E I COMPITI DEGLI APPALTATORI	14
5.8	I DOVERI E I COMPITI DEI FORNITORI	14
5.9	I DOVERI E I COMPITI DEI PROGETTISTI	14
5.10	I DOVERI E I COMPITI DEGLI INSTALLATORI	15
6.	**GESTIONE OPERATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA**	15
7.	**I PRINCIPI INFORMATORI DELLE PROCEDURE AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**	15
8.	**I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**	16
9.	**MISURE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI IN APPALTO O DI CONBTRATTI D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE NONCHÉ ALLA LORO ESECUZIONE DA PARTE DI MODITECH, NELL'AMBITO DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI DI PROPRIETÀ CHE NON COMPORTANO L'OBBLIGO DI ADOZIONE DI CANTIERI TEMPORANEI MOBILI**	16
9.1	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, CONTRATTI D'OPERA O SOMMINISTRAZIONE	16
9.2	AFFIDAMENTO IN APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	17

9.3 LE MISURE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI IN APPALTO O DI CONTRATTI D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE, NONCHÉ LA LORO ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI IMPIANTI CHE COMPORTANO L'OBBLIGO DI ADOZIONE DI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI **17**

10. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS 231/01 **20**

10.1 COMUNICAZIONE INTERNA E COORDINAMENTO **20**

10.2 SISTEMA DI CERTIFICAZIONI **21**

Parte Speciale 3

DEFINIZIONI

Si rinvia all'elenco delle definizioni di cui alla parte generale del MOGC di Moditech S.r.l.
Ai fini della presente parte speciale, poi, si fa riferimento, altresì, alle seguenti definizioni:

- **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- **datore di lavoro**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- **dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
- **preposto**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- **responsabile del servizio di prevenzione e protezione**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **addetto al servizio di prevenzione e protezione**: persona in possesso delle capacità e

dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

- **medico competente**: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- **servizio di prevenzione e protezione dai rischi**: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- **sorveglianza sanitaria**: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- **valutazione dei rischi**: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- **formazione**: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **informazione**: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- **addestramento**: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- **comitato di controllo sulla sicurezza:** organismo deputato a vigilare sui processi organizzativi inerenti il sistema della salute e sicurezza sul lavoro.

INTRODUZIONE

L'inserimento, nel catalogo dei reati presupposto, all'art. 25 *septies*, del reato di omicidio e di lesioni colpose (gravi o gravissime) da infortuni sul lavoro o da malattie professionali (in attuazione dell'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 e successiva modifica ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza – D.Lgs. 81/2008) rappresenta un momento fondamentale nella dinamica attuativa del D. Lgs. 231/2001.

Tale articolo, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-*septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato, non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza), bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1. TIPOLOGIA DI REATI

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si riporta anzitutto una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-septies del Decreto.

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*

Fattispecie
Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)*

Fattispecie
Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

1) "*se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo*".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Per entrambe le fattispecie delittuose, gli enti saranno puniti con una sanzione pecuniaria non inferiore a 1000 quote (ossia non inferiore a circa 1,5 milioni di euro) qualora l'omicidio colposo ovvero la lesione personale grave o gravissima si verifichino a seguito della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla igiene e salute sul lavoro.
L'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 esige che i reati siano stati commessi nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio, come meglio specificato nella parte generale.

Nel caso di condanna per uno di questi delitti, l'ente sarà costretto a subire anche una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, Moditech ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR') redatti ai sensi della normativa

vigente.

2. PRINCIPALI AREE DI RISCHIO

Le aree di attività ritenute a rischio con riguardo a tali reati in Moditech sono state individuate nelle seguenti:

- adempimenti ed incombenze dipendenti e connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

3. DESTINATARI

La presente Sezione Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

- Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto
- Dipendenti
- Terzi Destinatari

  In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

  Devono considerarsi Terzi Destinatari:

  - i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (di seguito, collettivamente indicati anche 'Appaltatori');
  - i fabbricanti ed i fornitori (di seguito, collettivamente indicati anche 'Fornitori');
  - i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (di seguito, anche 'Progettisti');
  - gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (di seguito, anche 'Installatori').

Obiettivo della presente Sezione è che tali destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

1) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici che i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;

2) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

A tal proposito, si rileva che, stante la specificità della materia, l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle sue attività dovrà, necessariamente, avvalersi di personale specializzato anche al fine di mantenere ed integrare il requisito di professionalità richiesto al suo ruolo dalla norma.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie dei reati qui considerati.

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Sezione indica i principi generali finalizzati alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuati dal D.Lgs. n.81/2008 ed in ottemperanza a quanto previsto dal medesimo testo normativo, si prevede quanto segue.

5. PRINCIPI APPLICATIVI DEL MODELLO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico della Società:

a. di emettere procedure/disposizioni volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
b. di adottare una procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
c. di adottare una procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
d. di adottare procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.

5.1 REQUISITI E COMPETENZE

Il RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione), il medico competente, i soggetti preposti al primo soccorso e i soggetti destinati al Servizio di Prevenzione e Protezione devono essere nominati formalmente;

Inoltre, devono essere individuati i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento/miglioramento; il medico deve essere in possesso di uno dei titoli disposti dalla normativa.
Il Responsabile SPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

i. essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
ii. aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
iii. aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
iv. aver frequentato corsi di aggiornamento

Il medico competente deve partecipare all'organizzazione dei monitoraggi ambientali e ricevere copia dei risultati.

5.2 INFORMAZIONE

Moditech deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
Deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri.
I dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), sul medico competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi.
Deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
l Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e il medico competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni.
Moditech deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro.
Moditech deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

5.3 FORMAZIONE

Moditech deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Il RSPP e il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione.
La formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione.
La formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato.
Deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati.

I lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico.
Gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione.
La società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

5.4 REGISTRI E ALTRI DOCUMENTI

Il registro infortuni deve essere sempre aggiornato e compilato in ogni sua parte.
Nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti.
Moditech deve adottare e mantenere aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data di inoltro della pratica.
Deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il R.S.P.P. ed il medico competente.
Moditech deve tenere un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
Il documento di valutazione dei rischi deve indicare gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi.
Il documento di valutazione dei rischi deve contenere il programma delle misure di mantenimento e miglioramento.

5.5 RIUNIONI

Moditech deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte, cui sia consentita la partecipazione all'Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti.

5.6 OBBLIGHI E DOVERI DI DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI E LAVORATORI

Al fine di specificare meglio i principi sopra descritti, viene previsto quanto segue.

Il DATORE DI LAVORO deve:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento (da custodirsi presso l'azienda o l'unità (produttiva) contenente:
  - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda, nonché gli addetti al medesimo Servizio di Prevenzione e Protezione.

IL DATORE DI LAVORO O DIRIGENTE (dove delegato) deve:

- nominare il medico competente;
- adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare:
  - destinando adeguate risorse economiche, umane e organizzative necessarie, in modo tale da assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, la verifica della loro attuazione e la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti;
  - designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
  - aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  - tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare agli stessi i relativi compiti;
  - fornendo ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  - adottando le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - richiedendo l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  - richiedendo l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
  - adottando le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  - informando i lavoratori esposti a rischi gravi e immediati circa i rischi stessi e le specifiche di sicurezza adottate;
  - astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  - permettendo ai lavoratori di verificare, mediante il loro rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentendo al rappresentante

per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

- prendendo appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- tenendo il registro nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno;
- consultando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ordine: alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Società; alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori; all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati di gestione delle emergenze;

adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

- custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; dovrà esserne consegnata copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.

I PREPOSTI devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

I LAVORATORI devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai precedenti punti nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

5.7 I DOVERI ED I COMPITI DEGLI APPALTATORI

Gli Appaltatori devono:

- garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di Lavoro;
- cooperare con il Datore di Lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;
- coordinare con il Datore di Lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

5.8 I DOVERI ED I COMPITI DEI FORNITORI

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

5.9 I DOVERI ED I COMPITI DEI PROGETTISTI

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

5.10 I DOVERI ED I COMPITI DEGLI INSTALLATORI

Gli Installatori devono, per la parte di loro competenza, attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

6. GESTIONE OPERATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

Con riferimento all'attività di gestione operativa in materia di sicurezza, si deve prevedere che:

- i lavoratori possano comunicare direttamente al RSPP ed al RLS le anomalie riscontrate nel sistema di gestione della sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008;
- i lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro possano segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie riscontrate nel corso del monitoraggio/esecuzione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008;
- sia data tempestivamente notizia al RSPP dell'introduzione all'interno di Moditech di eventuali nuovi macchinari, strumenti, apparecchiature, lo spostamento delle stesse e qualsiasi modifica nei luoghi di lavoro che possa impattare sulla valutazione dei rischi;
- vengano sanzionati tutti i comportamenti in contrasto con i principi di cui alla presente Parte Speciale.

7. I PRINCIPI INFORMATORI DELLE PROCEDURE AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Moditech ha deciso di implementare un apposito sistema di controllo dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Tale sistema è integrato con la gestione complessiva dei processi aziendali.

Ai fini della predisposizione di tali procedure, la Società ha rivolto particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

1) Nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, separandola dal costo generale dello stesso e non deve essere oggetto di ribasso.
2) L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere

effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove ritenuto opportuno dal SPP in funzione dei rischi residui derivanti dall'appalto e presenti presso il sito, prima dell'emanazione dell'ordine venga preventivamente verificato che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alla normativa ed ai regolamenti vigenti e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza.

3) Il sistema di gestione delle problematiche connesse alla salute e sicurezza sul lavoro deve conformarsi ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, nel cui ambito devono essere considerati con particolare attenzione i requisiti indicati dalla Norma British Standard OHSAS 18001: 2007 (standard applicato), nonché dalle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001.
4) Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di appositi verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

8. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili potenzialmente a rischio reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione di norme antinfortunistiche, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente e, in particolare, alle procedure interne in essere. Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'Organismo di Vigilanza si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali nonché del Comitato di controllo della sicurezza.

Si ribadisce, come già indicato nella Parte Generale del presente modello, che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

9. MISURE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI IN APPALTO O DI CONTRATTI D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE NONCHÉ ALLA LORO ESECUZIONE DA PARTE DI MODITECH, NELL'AMBITO DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI DI PROPRIETÀ CHE NON COMPORTANO L'OBBLIGO DI ADOZIONE DI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

9.1 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, CONTRATTI D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, contratti d'opera o di somministrazione nell'ambito degli impianti ad imprese o lavoratori autonomi Moditech (committente):

a) verifica l'idoneità tecnica professionale delle imprese in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare attraverso le seguenti modalità:
   1. acquisisce il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato o l'autocertificazione rilasciata dalla stessa impresa appaltatrice (o lavoratori autonomi) circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
   2. fornisce alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

b) valuta che il valore economico dell'offerta delle imprese sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

c) promuove la cooperazione e il coordinamento di cui sopra elaborando un *unico documento di valutazione dei rischi* (DUVRI), allegato al contratto di appalto o d'opera, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra l'attività dei propri lavoratori e quella dei dipendenti dell'appaltatore

9.2 AFFIDAMENTO IN APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Nell'ipotesi di affidamento in appalto, oltre agli obblighi di cui sopra, Moditech insieme a tutti gli altri datori di lavoro coinvolti (conduttore, appaltatore ed eventuale subappaltatore):

- coopera nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto d'appalto;
- coordina gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i lavoratori informandosi anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- fornisce agli altri datori di lavoro informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare i loro dipendenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

In caso di esecuzione di lavori o servizi di brevissima durata (non superiori ai due giorni) Moditech conformemente all'art. 26 del Decreto, non redige il DUVRI, fermi restando gli obblighi di cooperazione e coordinamento.

9.3 LE MISURE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI IN APPALTO O DI CONTRATTI D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE NONCHÉ LA LORO ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI IMPIANTI CHE COMPORTANO L'OBBLIGO DI ADOZIONE DI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Soggetti rilevanti ai fini delle misure di prevenzione e protezione sono ai sensi dell'art. 89 e seguenti del T.U.:

- il datore di lavoro di Moditech (committente);
- il coordinatore per la progettazione;
- il coordinatore per l'esecuzione;
- il datore di lavoro dell'impresa esecutrice.

Moditech, che può assolvere gli obblighi previsti dal T.U. a carico del committente, anche incaricando un *Responsabile dei lavori*, assume i seguenti obblighi e linee di condotta:

- se nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, designa, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il *Coordinatore per la progettazione dell'opera,* in possesso dei requisiti indicati all'art. 98, che ha i compiti indicati all'art. 91 del T.U. che qui si richiamano:
    a) redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) secondo le indicazioni dello stesso T.U. (art. 100) in base a scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela;
    b) predisposizione del *fascicolo* adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
    c) coordinamento dell'applicazione delle disposizioni rese dal committente nelle fasi di progettazione dell'opera;
- negli stessi casi di cui sopra prima dell'affidamento dei lavori designa il *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori,* in possesso dei requisiti indicati all'art. 98, che ha i seguenti compiti (art. 92 T.U.)
    a) verifica con azioni di coordinamento e controllo dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC;
    b) verifica dell'idoneità del Piano Operativo di sicurezza (POS) dell'impresa esecutrice e dell'adeguamento del PSC nonché del fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute;
    c) coordinamento tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
    d) verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;
    e) segnalazione delle inosservanze agli obblighi relativi da parte dei lavoratori autonomi, gli inadempimenti delle misure generali di tutela ex art. 15 del T.U., nonché di quelle specifiche previste dall'art. 96 del T.U. e in caso di inerzia da parte dei responsabili senza giustificato motivo comunicazione all'azienda sanitaria locale di competenza;
    f) trasmissione all'amministrazione competente del nominativo delle imprese esecutrici dei lavori;
- comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

- trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare le offerte per l'esecuzione dei lavori.

In particolare, gli obblighi di Moditech riguardanti la **fase progettuale** consistono principalmente nella designazione del progettista e nel rispetto delle *misure generali di tutela* previste all'art. 15 del T.U. tra cui si ricordano a titolo esemplificativo:

- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- programmazione della prevenzione;
- eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro;
- informazione e formazione di dirigenti, preposti, lavoratori, RLS.

Il progettista di Moditech, interno o professionista esterno, adempie agli obblighi dell'art. 22 del T.U. e in particolare in collaborazione con il coordinatore per la progettazione effettua scelte progettuali (tecniche costruttive, materiali da impiegare, tecnologie da adottare) e organizzative (pianificazione temporale e spaziale dei lavori) conformi alle disposizioni in materia antinfortunistica.

All'atto dell'**affidamento dei lavori**, Moditech verifica *l'idoneità tecnico-professionale* delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, in particolare richiede:

- l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con l'oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- il documento di valutazione dei rischi (art. 17 T.U.) o di autocertificazione (art. 29);
- il documento unico di regolarità contributiva (D.M. 24 ottobre 2007);
- la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittive;
- la dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali (INPS, INAIL e Casse Edili), corredata dalla dichiarazione relativa al CCNL applicato ai lavoratori dipendenti.

In caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 giorni uomo e i cui lavori non comportano rischi particolari Moditech richiede alle imprese il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio corredato da un'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti e dal documento unico di regolarità contributiva.
Moditech deve nominare altresì il Direttore dei Lavori (che può coincidere con il Coordinatore per l'esecuzione) al fine di seguire l'andamento regolare del cantiere. Il DL lascia evidenze delle verifiche svolte mediante apposite note sul Giornale di cantiere.

Prima dell'inizio dei lavori Moditech assolve ai seguenti *adempimenti documentali*:

- trasmette all'organo di vigilanza (ASL e DPL territorialmente competenti) la notifica preliminare:
  - se nei cantieri è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea;
  - se nei cantieri sebbene operi un'unica impresa, è prevista una notevole entità di

lavoro (non inferiore a 200 uomini-giorno);

- trasmette nel caso di lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, all'amministrazione concedente copia della notifica preliminare, il DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione prescritta.

10. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS 231/01

Ai sensi dell'art. 30 del T.U., ad integrazione di quanto previsto dal d. lgs. 231/01 compete all'OdV monitorare l'adempimento degli obblighi giuridici previsti e mantenere adeguato supporto documentale delle attività svolte.

In particolare, atteso che il complesso degli adempimenti descritti nei paragrafi precedenti è conforme alle disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro e al Modello di Gestione della Sicurezza adottato da Moditech, l'OdV monitora l'adempimento degli obblighi riportati nei paragrafi precedenti e all'art. 16 comma 3.

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati, occorre che i vari soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione c.d. di *primo livello* - RSPP, RLS e tutti gli altri soggetti individuati per la compliance al Testo Unico - si raccordino con l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo c.d. di *secondo livello*.

In particolare, con periodicità almeno trimestrale, ciascuno dei soggetti e per le proprie competenze, trasmette all'OdV un report contenente:

- informazioni su infortuni verificatisi, distinti per gravità, con l'indicazione delle relative cause, dell'area aziendale di appartenenza del lavoratore e delle principali azioni correttive attuate;
- indici di frequenza e di gravità degli infortuni suddivisi per Funzioni aziendali;
- ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza (ASL, Guardia di Finanza, ARPA ecc.) sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate;
- esiti delle attività di monitoraggio in materia di sicurezza sul lavoro o che possono avere un impatto sulle principali attività a rischio.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché di quelle relative alle norme generali e specifiche del T.U.

10.1 COMUNICAZIONE INTERNA E COORDINAMENTO

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire una consapevolezza ed impegno adeguati a tutti

i livelli.

In particolare, il RSPP con periodicità almeno trimestrale trasmette all'OdV un report contenente:

- l'esito degli incontri in merito ai rischi strutturali inerenti anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture;
- l'esito degli incontri con il RLS in merito ai rilievi da questi rappresentati in materia di sicurezza;
- l'esito dell'incontro con i preposti e dirigenti.

10.2 SISTEMA DI CERTIFICAZIONI

La società risulta essere dotata di un sistema di gestione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 81/08 ed il predetto sistema di gestione è stato certificato OHSAS 18001 dall'ente di certificazione IMQ.
La società, inoltre, ha implementato un sistema di gestione della salute e sicurezza secondo la Norma UNI ISO 45001. Il sistema è mantenuto attivo e monitorato da risorse interne appositamente dedicate.

ALLEGATO 4

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE 4

Reati informatici

INDICE

Parte Speciale 4 - REATI INFORMATICI

	pag.
DEFINIZIONI	3
INTRODUZIONE	4
1. TIPOLOGIA DI REATI	5
2. DESTINATARI	15
3. PRINCIPALI AREE DI RISCHIO	15
4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	16
5. PROCEDURE	19

Parte Speciale 4

DEFINIZIONI

Si rinvia all'elenco delle definizioni di cui alla parte generale del MOGC di Moditech S.r.l.

INTRODUZIONE

La Legge 48/2008, ratificando la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (23 Novembre 2001), ha apportato varie modifiche sia al Codice Penale che a quello di Procedura Penale e ha modificato l'art.24 del d.lgs.231/01 aggiungendo l'art. 24 bis, che inserisce vari reati informatici, prima assenti, fra i reati presupposti dal decreto stesso, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- falsità in un documento informatico (art. 491-bis c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): per sistema informatico o telematico si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, cioè tutto ciò che gestisce ed elabora dati in formato digitale
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Le suesposte fattispecie di reato trovano come presupposto indefettibile l'utilizzo e l'impiego di sistemi e software informatici.
Il rischio di commissione dei reati informatici, pertanto, deve considerarsi un rischio diffuso.

In data 2 luglio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 28 giugno 2024, n. 90 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici", a seguito dell'approvazione definitiva in Senato del disegno di legge di iniziativa governativa noto come "DDL Cybersicurezza". La legge in questione ha introdotto modifiche e integrazioni al reato presupposto di cui all'art. 24-bis, con innalzamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente in relazione alla commissione di uno dei reati informatici ivi contemplati, *ora da 500 a 700 quote*, in luogo della precedente cornice edittale *da 100 a 200 quote*, con inasprimento delle aggravanti e con l'introduzione nel catalogo dei reati della nuova fattispecie di estorsione mediante reati informatici.

1. TIPOLOGIA DI REATI

La presente parte speciale si riferisce ai reati informatici elencati all'art. 24-bis del D.Lgs. n.231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Moditech.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti coinvolti nelle aree sensibili mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, ciò al fine di prevenire la commissione dei reati oggetto della sezione.

Il D.Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica**, redatta a Budapest il 23 novembre 2001.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta è stata inserita nel D.Lgs. n.231/01 e rubricata all'art. 24bis la disposizione in tema di "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati".*
La norma è stata da ultimo aggiornata con L. 90/2024.

Il recepimento della convenzione, in uno con le modifiche normative di cui alla L. 90/2024, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e).

- estorsione (art. 629, c. 3 c.p.)

con previsione di sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615

quater c.p.);

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere b) ed e), per una durata non inferiore a due anni.

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

In considerazione della tipologia di attività svolta da Moditech è astrattamente ipotizzabile la commissione dei seguenti reati:

Art. 24 bis, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001

- *Art. 615 ter del Codice Penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*

Fattispecie
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è rappresentata dalla reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La norma non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "*ius excludendi alios*", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello "*ius excludendi*" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.
Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa.
L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "sistema informatico" si considera "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati".
Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).
Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di "dato informatico", che descrive il concetto derivandolo dall'uso: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione".

- *Art. 617 quater del Codice Penale – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche*

Fattispecie
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è rappresentata dalla reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con

violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- *Art. 617 quinquies del Codice Penale – installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*

Fattispecie

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è rappresentata dalla reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater c.p.

- *Art.635 bis del Codice Penale – danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*

Fattispecie

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Antecedentemente all'entrata in vigore della *legge 23 dicembre 1993 n. 547* (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi *dell'art. 635 c.p.* in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. (Nell'affermare detto principio, giurisprudenza ha precisato che tra il delitto di cui *all'art. 635 c.p.* e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'*art. 9 della legge n. 547 del 1993* - che ha introdotto *l'art. 635-bis c.p.* sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato *dall'art. 2 c.p.).*

- *Art. 635 ter del Codice Penale – danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*

Fattispecie

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, la pena è rappresentata dalla reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Art. 635 quater del Codice Penale – danneggiamento di sistemi informatici o telematici*

Fattispecie
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è la reclusione da due a sette anni.

- *Art. 635 quinquies del Codice Penale – danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*

Fattispecie
Se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 1 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno quale fattore comune il "danneggiamento informatico": si parla di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

Art. 24 bis, comma 1-bis, D.Lgs. 231/2001

- *Art. 629, c. 3 del Codice Penale – Estorsione informatica*

Fattispecie
Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o

per infermità.

La legge 28 giugno 2024 n. 90 recante *"Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici"* inserisce nel codice penale il nuovo reato di estorsione informatica.
Si sanziona in questo modo **l'estorsione commessa attraverso i reati** (anche se solamente minacciati) di:

- accesso abusivo a sistema informatico o telematico;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 24 bis, comma 2, D.Lgs. 231/2001

- *Art. 615 quater del Codice Penale – detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*

Fattispecie
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

- *Art. 635-quater.1 del Codice Penale - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematica*

Fattispecie
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.
La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615

ter, secondo comma, numero 1).
La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 2 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno quale fattore comune la detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico.
Da un punto di vista tecnico, gli artt. 615 quater e 635-quater.1 c.p. possono essere considerati accessori ai precedenti artt. 615 ter, 635 bis, 635 ter e 635 quater, c.p.: la detenzione o dissezione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono alcun danneggiamento, se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni.

Art. 24 bis, comma 3, D.Lgs. 231/2001

- *Art. 491 bis del Codice Penale – falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria*

Fattispecie
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

A tal fine si ribadisce che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. Il reato si configura nella falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già di per sé, di efficacia probatoria relativa a programmi specificatamente destinati ad elaborarli indipendentemente da un riscontro cartaceo.

Si chiarisce inoltre nella norma che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Documenti informatici (art. 491-*bis* cod. penale).

"*Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private*".

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.):

"*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni*";

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.):

"*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*";

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.):

"*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.*

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni";

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.):

"*Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476*";

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.):

"*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni*";

- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.):

"*Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro*";

- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.):

"*Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo*";

- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):

"*Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi*";

- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.):

"*Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00*";

- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.):

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata";

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.):

"*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito*";

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.):

"*Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480*";

- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.):

"*Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private*";

- Uso di atto falso (art. 489 c.p.):

"*Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno*";

- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.):

"*Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente*";

- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.):

"*Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti*";

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art.493 c.p.):

"*Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni*".

- *Art. 640 quinquies del Codice Penale – frode informatica del certificatore di firma elettronica*

Fattispecie

Il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche, per il rilascio di un certificato, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 25.000 Euro.

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 3 dell'art. 24 bis D.Lgs.231/2001, disciplinano illeciti che, a differenza di quelli sopradescritti (veri e propri reati informatici), sono compiuti attraverso l'uso di un sistema informatico.

2. DESTINATARI

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle attività sensibili.

3. PRINCIPALI AREE DI RISCHIO

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall'art. 24- *bis* del D.Lgs. 231/2001 ipotizzabili in capo a Moditech, sono le seguenti:

Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito dei quali sono ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi verso l'esterno (internet);
- gestione e protezione delle reti;
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
- sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.);
- installazione di programmi e dispositivi;
- gestione del processo di conservazione sostitutiva documentale.

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione delle attività

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di

(i) gestione di un processo e di controllo dello stesso,
(ii) progettazione ed esercizio,
(iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.

Esistenza di procedure/norme/circolari

Esistono disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento,

modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Poteri autorizzativi e di firma

I poteri autorizzativi e di firma devono:

(i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;

(ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Tracciabilità

Ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Ai fini dell'attuazione delle regole innanzi elencate, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui alla presente sezione, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Moditech considera essenziale per lo svolgimento della sua attività la promozione ed il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno, il quale risulta essere costituito dall'insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Moditech; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per la società, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, Moditech, conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l'adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso:

I. la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo una direttrice organizzativa, mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e a una direttrice tecnologica, attraverso l'utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi);

II. la garanzia della massima continuità del servizio.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.
Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che Moditech si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza**: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;

- **Integrità**: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

- **Disponibilità**: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Moditech (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o

software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

h) istallare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;

j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;

k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc…);
7. evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Area Sistemi Informativi;
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti

eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;

11. impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

5. PROCEDURE

Per ciò che concerne la gestione ed il monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici è presente in Moditech:

1) una normativa aziendale nell'ambito della quale siano disciplinati i seguenti aspetti:
   - definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;
   - costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della tutela legale del software;
   - puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
   - progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo;
   - definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la *business continuity* attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;
   - applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.

2) Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.

3) Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.

4) Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti

autorizzati.

5) Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli utenti che si esplichi attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso.

6) Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici.

7) Proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce.

8) Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza).

9) Previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti.

10) Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di *networking*.

11) Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).

12) Predisposizione e attuazione di una policy aziendale (Regolamento IT) che stabilisce:
   (i) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi
   (ii) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito oppure negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.

13) Applicazione di procedure interne per assicurare la sicurezza dei sistemi informatici prevedendo, ad esempio, rigide misure di segregazione degli accessi logici, al fine di impedire a soggetti non autorizzati di accedere e manomettere strumentazione informatica. Implementare sistemi di monitoraggio continuo per identificare tempestivamente eventuali minacce o violazioni.

14) Organizzare programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in materia di responsabilità amministrativa degli enti con l'intento di evitare che l'azione illecita di un dipendente comporti l'apertura di un procedimento ex Decreto 231 a carico della società.

ALLEGATO 5

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE 5

Altri reati

INDICE

Parte Speciale 5 – ALTRI REATI

	pag.
DEFINIZIONI	4
INTRODUZIONE	5
1. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO	6
1.1 TIPOLOGIA DI REATI	6
1.2 AREE A RISCHIO	6
1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	7
2. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	7
2.1 TIPOLOGIA DI REATI	7
2.2 AREE A RISCHIO	8
2.3 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORATMENTO E DI ATTUAZIONE	8
3. REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	8
3.1 TIPOLOGIA DI REATI	8
3.1.1 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali	9
3.1.2 Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999	9
3.2 AREE A RISCHIO	10
4. REATI TRANSNAZIONALI – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24-TER) - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES) – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES) – CONTRABBANDO (ART. 25-SEXDECIES)	11
4.1 TIPOLOGIA DI REATI	11
4.1.1 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24-TER)	11
4.1.2 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)	14
4.1.3 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES)	16
4.1.4 CONTRABBANDO (ART. 25-SEXDECIES)	16
4.2 AREE A RISCHIO E PROCESSI SENSIBILI	19
4.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	20
5. REATI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	22

5.1 TIPOLOGIA DI REATI	22
5.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	23
6. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	24
6.1 TIPOLOGIA DI REATI	24
6.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	26
7. ABUSI DI MERCATI	26
7.1 TIPOLOGIA DI REATI	28
7.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	28
8. REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	28
8.1 TIPOLOGIA DI REATI	28
8.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	29
9. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE	31
9.1 TIPOLOGIA DI REATI	31
9.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	32
10. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	33
10.1 TIPOLOGIA DI REATI	33
10.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	36

Parte Speciale 5

DEFINIZIONI

Si rinvia all'elenco delle definizioni di cui alla parte generale del MOGC di Moditech S.r.l.

INTRODUZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce alle residue fattispecie criminose contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 le quali non rientrano nelle categorie dei reati alle quali sono dedicate le altre parti speciali.

Trattasi in particolare dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001), dei reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001), dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art.25 quater del D.Lgs. 231/2001) e dei reati transnazionali contemplati nell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n.146, art. 10 (associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio ex art. 648 bis c.p., impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648 ter c.p.) reati concernenti il traffico di immigrati, quali il procurato ingresso illegale di immigrati nello Stato, reati concernenti intralcio alla giustizia, reati contro l'industria e il commercio, abusi di mercato, reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25.octies.1), frode in competizioni sportive (art. 25-quaterdecies), delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 septies-decies e art. 25-duodevicies).

Le predette fattispecie di reato risultano essere solo astrattamente ipotizzabili in capo a Moditech e la loro commissione risulta essere difficilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio della Società.

1. REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Al fine di comprendere gli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato contro la fede pubblica previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una elencazione dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili a Moditech è collegato il regime di responsabilità a carico di quest'ultima.

I reati di seguito indicati sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-*bis* del D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001 n. 409.

1.1 TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 453 del Codice Penale – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*
- *Art. 454 del Codice Penale – Alterazione di monete*
- *Art. 455 del Codice Penale – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*
- *Art. 457 del Codice Penale – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*
- *Art. 459 del Codice Penale – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*
- *Art. 460 del Codice Penale – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*
- *Art. 461 del Codice Penale – Fabbricazione e detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*
- *Art. 464 del Codice Penale – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*
- *Art. 473 del Codice Penale – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*
- *Art. 472 del Codice Penale – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*

1.2 AREE A RISCHIO

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-*bis* del D.Lgs. 231/01.

L'attività sensibile identificata consiste nella gestione della cassa contanti.

Tale gestione è rappresentata dell'attività relativa alla gestione delle casse contanti, in particolare, con riferimento all'espletamento delle operazioni amministrative interne (pagamenti delle missioni al personale, delle competenze relative al personale).

1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Il sistema dei controlli applicabili alle attività sensibili in relazione ai reati di falso in monete è stato attuato attraverso l'implementazione di apposita procedura, attraverso la quale sono stati disciplinati i seguenti aspetti:

- ruoli e responsabilità;
- regolamentazione di cassa;
- tracciabilità delle operazioni;
- segregazione dei compiti;
- monitoraggio della gestione della cassa;
- procure e deleghe.

2 REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies,* il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

2.1 TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 600 del Codice Penale – Riduzione o mantenimento in schiavitù*
- *Art. 600 bis del Codice Penale – Prostituzione minorile*
- *Art. 600 ter del Codice Penale – Pornografia minorile*
- *Art. 600 quater del Codice Penale – Detenzione di materiale pornografico*
- *Art. 600 quinquies del Codice Penale – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*
- *Art. 601 del Codice Penale – Tratta di persone*
- *Art. 602 del Codice Penale – Acquisto ed alienazione di schiavi*
- *Art. 603-bis – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va specificato che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che, consapevolmente, agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte della Società con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

2.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Società;
2. in astratto, conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

2.3 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

L'obiettivo della presente Parte Speciale consiste nel far sì che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale.

3. REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 *quater* al D.Lgs. 231/2001.

3.1 TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 270 del Codice Penale – Associazioni sovversive*
- *Art. 270 bis del Codice Penale – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico*
- *Art. 270 ter del Codice Penale – Assistenza agli associati*
- *Art. 270 quater del Codice Penale – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale*
- *Art. 270 quinquies del Codice Penale – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*
- *Art. 270 sexies del Codice Penale – Condotte con finalità di terrorismo*
- *Art. 280 del Codice Penale – Attentato con finalità terroristiche o di eversione*
- *Art. 289 bis del Codice Penale – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*

- *Art. 302 del Codice Penale – Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato*
- *Artt. 304 e 305 del Codice Penale – Cospirazione politica mediante accordi e cospirazione politica mediante associazione*
- *Artt. 306 e 307 del Codice Penale – Banda armata, formazione e partecipazione di cospirazione o di banda armata*

3.1.1 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali.

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, devono essere presi in esame, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, anche i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che, il reato stesso, sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, possa divenire, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater,* presupposto per l'affermazione della responsabilità della società.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

3.1.2 Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli, ovvero sapendo gli stessi saranno destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Affinché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non risulti necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto.

Commette altresì un reato chiunque:

1. prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
2. organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
3. contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

a) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato;
b) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, affinché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile.

Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale.
In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

La previsione del rischio di verificazione dell'evento, nonché la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa, devono comunque desumersi da elementi univoci ed obiettivi.

3.2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risulterebbero essere le operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati dall'OdV e/o con persone

fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni;

- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Tuttavia, dal momento che Moditech svolge la propria attività anche in territorio internazionale e con soggetti stranieri, si ritiene remoto che sussista allo stato attuale rischio di verificazione delle condotte illecite previste nella presente Parte Speciale, in virtù dei controlli posti in atto dalla società.

4. REATI TRANSNAZIONALI - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24-TER) - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES) – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES) – CONTRABBANDO (ART. 25-SEXDECIES)

La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transazionale.

Ai fini della qualifica di una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal Legislatore:

1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3) è necessario che la condotta illecita:
    - sia commessa in più di uno Stato; ovvero
    - sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
    - sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero
    - sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

4.1 TIPOLGIA DI REATI

4.1.1 - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24-TER)

- *Art. 416, commi 1-5 del Codice Penale – Associazione a delinquere*

"*Quando tre o più persone si associano* allo scopo di commettere più *delitti, coloro che promuovono* o *costituiscono* od *organizzano* l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la *reclusione* da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e *602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".*

- *Art. 416, comma 6, del Codice Penale – Associazione a delinquere diretta alla commissione dei delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina*

"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

- *Art. 416-bis del Codice Penale – Associazione a delinquere di tipo mafioso*

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono

finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater]".

- *Art. 416-ter del Codice Penale - Scambio elettorale politico-mafioso*

"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".

- *Art. 630 del Codice Penale: Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la

reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".

- *Art. 74, DPR 309/90: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*

"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

4.1.2 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)

- *Art. 648 del Codice Penale – Ricettazione*

Fattispecie
Il reato di ricettazione consiste nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, sia per sé che per agevolare altri nel perseguire lo stesso obiettivo. Il fine perseguito dalla norma è quello della tutela patrimoniale della persona offesa, puntando a punire non solo chi commette uno dei reati per mezzo dei quali si configura un'appropriazione indebita ma anche chi da tali azioni tragga vantaggio per sé o per altri.

- *Art. 648-bis del Codice Penale – Riciclaggio*

Fattispecie
Il reato si concretizza nel trasferire o compiere altre operazioni su denaro, beni o atre utilità provenienti da delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Se il denaro, i beni, o le altre utilità che vengono trasferite, provengono da un delitto colposo, non sussistono i presupposti affinché si configuri il reato in esame.

Le azioni tipiche che configurano il reato sono il trasferimento -atti di disposizione del bene finalizzati a far perdere le tracce della provenienza e della destinazione- e la sostituzione -attività di ripulitura dell'oggetto del delitto per elidere qualsiasi collegamento con il precedente delitto.

Al fine di tutelare l'interesse pubblico all'amministrazione della giustizia, il reato di riciclaggio è stato introdotto per intensificare la lotta alla criminalità organizzata.

- *Art. 648-ter del Codice Penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

Fattispecie
Il reato si configura impiegando denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie. La norma mira a punire, quindi, non solo il reato iniziale ma anche quello cui il primo è finalizzato ossia l'investimento produttivo dei beni illeciti.

Anche questa tipologia di reato risponde all'esigenza di contrasto alla criminalità organizzata.

- *Art. 648-ter.1 del Codice Penale – Autoriciclaggio*

Fattispecie
La norma mira a punire chiunque impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto che lo stesso soggetto abbia commesso -o che abbia concorso a commettere-, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Sono escluse dall'area di punibilità le condotte finalizzate al mero utilizzo o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità.

4.1.3 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES)

- *Artt. 377 bis del Codice Penale induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria*

  "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

4.1.4 CONTRABBANDO (ART. 25-SEXDECIES)

- *Art. 11 della L. 111/2023 - Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale*

  "1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina doganale:
  a) procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;
  b) completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;
  c) accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le autorità doganali di cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;
  d) riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
  e) rivedere l'istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43".

- *Art. 20, commi 2 e 3 della L. 111/2023 - Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale*

  "2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale per semplificarli e renderli più coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte;

b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo:

1) la punibilità con la pena detentiva compresa tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni, nonché adeguate soglie di non punibilità al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi;

2) circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati;

3) un'autonoma fattispecie associativa punibile con la pena della reclusione dal minimo di tre anni al massimo di otto anni, provvedendo al conseguente coordinamento dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

4) il coordinamento dell'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale;

5) la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per il reato consumato;

6) la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito e delle cose che ne sono l'oggetto;

7) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto del reato e, quando essa non è possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni e altre utilità di cui il soggetto condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona;

8) l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, nonché l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta;

9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;

10) l'estensione della disciplina attuativa dei principi e criteri direttivi di cui alla presente lettera anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la possibilità di stabilire adeguate soglie di punibilità, anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali;

11) l'abrogazione delle disposizioni della legge 17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che risultino superate a seguito dell'introduzione dell'illecito di cui alla presente lettera;

c) la razionalizzazione e il coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo unico;

d) l'introduzione della confisca di cui all'articolo 240-bis del codice penale per i reati previsti dal predetto testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel limite massimo, a cinque anni;

e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) il coordinamento e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della lettera b) del comma 2 del presente articolo, in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico;

b) il riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE), prevedendo:

1) la razionalizzazione delle fattispecie penali;

2) la revisione delle sanzioni di natura amministrativa per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall'articolo 42 del citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate; c) il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di revisione, l'introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione alla gravità della condotta;

d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies".

4.2 AREE A RISCHIO E PROCESSI SENSIBILI

Le attività sensibili riferite ai reati sopra richiamati, sono costituite da:

Ambito	**Attività**
Rapporti con le P.A.	Procedura di partecipazione, assegnazione bandi pubblici
Rapporti con le P.A.	Stipula convenzioni
Rapporti con le P.A.	Gestione dei finanziamenti, contributi, sovvenzioni, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici
Rapporti con le P.A.	Attività connesse allo stanziamento di bandi o contributi pubblici
Rapporti con le P.A.	Stati di avanzamento di progetti finanziati per mezzo di fondi i contributi pubblici
Rapporti con le P.A.	Pubblicazioni relative ad obblighi di trasparenza
Rapporti con le P.A.	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la gestione ambientale
Rapporti con le P.A.	Attività connesse al rilascio di autorizzazioni

Argomento	**Dettagli**
RAPPORTI CON IL PERSONALE	Attività di selezione ed assunzione di personale esterno come da Statuto, regolamenti interni e CCNL
Ambito	Attività
Rapporti con i partner e i fornitori	Redazione di accordi commerciali, partnership, Joint Venture, condivisione di risorse, strutture, organizzazione, scopi
Transazioni finanziarie	Pagamenti effettuati, incassi ricevuti
Richieste d'acquisto	Selezione del fornitore, acquisizione di certificati antimafia, ricerca di mercato, richiesta e analisi dei preventivi

Attività
Selezione del professionista o del collaboratore esterno
Stipulazione contratti o convenzioni
Pagamenti compensi per attività prestate

Attività
Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere
Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
Approvvigionamento di beni/servizi
Transazioni finanziarie (pagamenti/incassi/piccola cassa/carte di credito)
Vendita di beni e/o servizi (anche transnazionali)

Realizzazione di investimenti
Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, spese di rappresentanza e omaggi

4.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento della propria attività svolta gli Amministratori, i Sindaci, i soggetti che operano per la Società di Revisione (qualora presente in azienda), i Dirigenti ed i Dipendenti devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Gli Amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgano la propria attività nelle aree di rischio, sono tenuti a rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- lo Statuto di Moditech;
- le procedure aziendali, la documentazione, le norme concernenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*, che fanno parte integrante del Sistema di Controllo Interno della Società.

Inoltre è fatto espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Moditech;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo al fine di garantire la tutela degli interessi dei soci, e permettere a questi ultimi di formare un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Moditech;
3. porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a ciò indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, a salvaguardia delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. tutelare il regolare funzionamento di Moditech e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
5. effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;

6. mantenere un atteggiamento di piena trasparenza e veridicità in tutti gli eventuali rapporti che Moditech stabilisca con organi di informazione o con la stampa o con ogni altro soggetto terzo.

È inoltre necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico della società;
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Moditech siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza estera;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
- che si eviti qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

Le Funzioni coinvolte, nell'ambito delle attività sensibili richiamate, non devono:

- sottostare a richieste o proposte che siano contrarie a norme di legge o che possano mettere in pericolo i beni e le attività proprie della Società;
- tenere comportamenti poco trasparenti o, comunque, che possano facilitare, in qualsiasi modo, infiltrazioni criminali;
- intrattenere rapporti commerciali, di collaborazione, di partnership con enti, società, persone giuridiche/fisiche che svolgano attività di dubbia legalità rispetto a quelli che sono, di contro, i parametri imposti da leggi nazionali, comunitarie o sovranazionali;
- intrattenere rapporti commerciali/lavorativi con fornitori, clienti, collaboratori esterni o professionisti la cui attività risulti non essere improntata a trasparenza e correttezza;
- accettare pagamenti che non possano essere in alcun modo tracciati o tracciabili;
- implementare i flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, le funzioni richiamate devono:

- informare la direzione generale e le Autorità di Polizia in tutti i casi in cui qualsiasi membro o un dipendente della Società riceva minacce e pressioni, richieste e proposte contrarie alla legge, sappia o venga a conoscenza di possibili pericoli incombenti sui beni e sulle attività della Società;
- riferire all'OdV qualunque comportamento idoneo a configurare la fattispecie di reato in esame.

5. REATI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex d.lg. 231/2001 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).
La corresponsabilizzazione dell'ente per questi tipi di reato era da tempo auspicata da molti commentatori, posto che si tratta di reati spesso commessi all'interno di aziende al fine di procurare un interesse o un vantaggio all'azienda stessa.
Il nuovo articolo 25-novies, prevedendo la commissione di tali reati all'interno della società, al fine di procurare un interesse o un vantaggio all'azienda stessa, dispone, a carico dell'ente, le sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 500 quote e sanzioni interdittive per la durata massima di un anno.

5.1 TIPOLGIA DI REATI

- *Art. 171, 1 comma, lett. A bis) e comma 3 L.633/1941*

Il presente articolo punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.
In questa norma ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

L'inserimento del delitto nel D. Lgs. 231/2001 risponde quindi ad una visione politica di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.

Il delitto di cui al comma 3 punisce le condotte sopra menzionate ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

In quest'ultima fattispecie, di danno, il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

- *Art. 171 bis L.633/1941*

La disposizione, introdotta dal D.Lgs. n. 489/1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE, ha segnato l'ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del software.
Da notare, ad ogni modo, che la disposizione non contiene alcuna definizione del proprio oggetto di tutela: il software.
Per ricostruirne l'esatta portata risulta essere necessario il riferimento alle disposizioni civilistiche contenute nella medesima legge.
In particolare, l'art. 2 della legge sul diritto d'autore tutela *i programmi per elaboratore, in qualsiasi*

forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore mentre esclude dalla tutela *le idee ed i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce*.
L'articolo è composto in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, mentre il secondo, inserito dal D.Lgs n.169/99, tutela invece le banche dati.

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio.
Ad oggi, quindi, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto.
A restringere l'ambito di applicabilità della norma opera il riferimento all'abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo implica che il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia.

La seconda tematica del comma consiste nell'elenco delle condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati"; sono tutte condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, nell'ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all'anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte ora esaminate sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.
Con la novella del 2000 il legislatore, nel sostituire il fine di profitto a quello di lucro, ha inteso ampliare l'ambito di applicazione della norma, per ricomprendervi anche quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico.

Pertanto, la riforma dell'elemento soggettivo avrà forti ricadute sull'eventuale punibilità dell'ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora, all'interno di una struttura, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

Nel secondo comma dell'articolo 171bis ad essere tutelate sono, invece, le banche dati; per esse intendendosi, riportandosi all'art. 2 della stessa legge, le *raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.*

5.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In adozione ai principi contenuti e divulgati nel Codice Etico, nonché nella parte generale del presente

Modello per tutti i soggetti è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente sezione;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

6. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25.BIS.1)

6.1 TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 513 del Codice Penale: Turbata libertà dell'industria e del commercio*

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotre euro a milletrentadue euro".

- *Art. 513 bis del Codice Penale: Illecita concorrenza con minaccia o violenza*

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

- *Art. 514 del Codice Penale: Frodi contro le industrie nazionali*

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".

- *Art. 515 del Codice Penale: Frode nell'esercizio del commercio*

"Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a

duemilasessantacinque euro.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro".

- *Art. 516 del Codice Penale: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro".

- *Art. 517 del Codice Penale: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro".

- *Art. 517-ter del Codice Penale: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpano titoli di proprietà industriale*

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

- *Art. 517-quater del Codice Penale: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo

comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

6.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Le funzioni coinvolte nell'espletamento delle attività a rischio si adeguano ai principi generali ed alle norme di comportamento così come richiamate nel Codice Etico, che costituisce parte integrante del presente documento.

Le Funzioni coinvolte, nell'ambito delle attività sensibili richiamate, devono:

- rispettare i diritti di proprietà industriale facenti capo a soggetti terzi estranei alla Società;
- rispettare la normativa domestica ed internazionale relativa alla registrazione di marchi, brevetti, disegni e modelli;
- riferire all'OdV qualunque comportamento idoneo a configurare la fattispecie di reato in esame.

La Società, inoltre, si impegna a implementare i flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza.

7. ABUSI DI MERCATO (AR. 25-SEXIES)

7.1 TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 184 D. LGS N. 58 DEL 1998 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate*

"1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010"

- *Art. 185 D. LGS N. 58 DEL 1998 - (Manipolazione del mercato).*

"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".

- *Art. 186 D. LGS N. 58 DEL 1998 - Pene accessorie*

"1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale".

- *Art. 187 D. LGS N. 58 DEL 1998 – Confisca*

"1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice

penale".

7.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Le funzioni coinvolte nell'espletamento delle attività a rischio si adeguano ai principi generali ed alle norme di comportamento così come richiamate nel Codice Etico, che costituisce parte integrante del presente documento.
Le Funzioni coinvolte devono riferire all'OdV qualunque comportamento idoneo a configurare la fattispecie di reato in esame.

8. REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-OCTIES.1)

8.1 TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 493-ter del Codice Penale – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*

Fattispecie
Integra tale fattispecie di reato chiunque utilizza indebitamente carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, non essendone titolare. La stessa fattispecie di reato è integrata anche da chi falsifica o altera gli strumenti di pagamento, ovvero li possieda o li ceda al fine di trarre profitto per sé o per altri.
La norma mira alla tutela del patrimonio e della corretta circolazione del credito.

- *Art. 493-quater del Codice Penale – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*

Fattispecie
La norma mira a punire chi produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.
Il soggetto che ponga in essere una delle azioni precedenti, nell'ottica in cui queste siano volte alla commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, viene punito sia se lo scopo era l'uso personale nella sia se la finalità era quella di consentirne l'utilizzo ad altri.

- *Art. 512-bis del Codice Penale – Trasferimento fraudolento di valori*

Fattispecie
Il reato di trasferimento fraudolento di valori si configura nell'atto di attribuire in maniera fittizia ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni, o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
La norma punisce anche chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esclusione di appalti o concessioni.

- *Art. 640-ter del Codice Penale – Frode informatica*

Fattispecie
Il reato si configura alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo senza diritto su dati informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.
L'agente, affinché la fattispecie sia integrata, deve procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di altri.
Tale norma mira a tutelare non solo il patrimonio individuale sia, più nello specifico, il regolare funzionamento dei sistemi informatici e la riservatezza dei dati ivi contenuti.

8.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

- Devono essere svolte specifiche attività di controllo sui flussi finanziari, in particolare su quelli provenienti da paesi esteri, volte a verificarne le motivazioni e la coerenza con gli accordi stipulati.
- La società non accetta denaro né titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, etc.) di terzi, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. I pagamenti provenienti dai clienti, in particolare con riferimento a clienti rilevanti, devono essere effettuati attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento [istituti di credito] all'interno dell'Unione Europea; eventuali esigenze diverse segnalate dal cliente verranno esaminate dalla Società.
- Prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
    - Professionalità, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo,
    - Affidabilità etica, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231 (con particolare focus sull'eventuale legame con associazioni di stampo

criminale / mafioso).

Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell'accordo definito. Si dovrà porre particolare attenzione a tutti gli elementi sintomatici di modifiche nella titolarità formale o sostanziale del rapporto (quali ad esempio, improvvisi cambi di titolarità nelle quote societarie, subingresso di un subappaltatore).

- Devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici, ecc.), coerentemente con la normativa di riferimento per la tracciabilità finanziaria. In particolare, si stabilisce che il pagamento di fornitori o partner non deve essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi e deve essere effettuato sul conto corrente indicato nella documentazione contrattuale.
- Negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D.lgs 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.
- La Società si assicura che i beni o componenti acquistati da terzi siano originali (nel senso che siano stati fabbricati e messi sul mercato dal produttore indicato come tale o da terzi legittimamente da questi autorizzati) e che siano stati acquistati adempiendo ad ogni obbligo di legge, inclusi gli obblighi fiscali, presso il produttore stesso o presso distributori legittimamente esercenti tali attività che li abbiano regolarmente acquistati.
- Il prezzo dell'accordo deve essere ispirato a valori di mercato e/o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
- Devono esistere chiare disposizioni aziendali per il trattamento delle voci di costo che non sono totalmente deducibili e devono essere poste in essere specifiche attività di monitoraggio sulla loro corretta imputazione nei conti di contabilità generale e nelle dichiarazioni fiscali. È prevista inoltre un'attività di controllo da parte della società di revisione.
- Le registrazioni contabili devono essere effettuate in modo accurato, completo, veritiero, trasparente, nel rispetto dei principi contabili e delle regole fiscali. Coloro che sono preposti alla gestione degli adempimenti fiscali, sono tenuti ad effettuare l'attività nel rispetto della normativa in materia, anche attraverso il continuo aggiornamento professionale.
- I rapporti con gli Istituti assicurativi devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza.

9. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES)

9.1 TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 1 L. 401/1989: Frode in competizioni sportive*

"*1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.*
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni".

- *Art. 4 L. 401/1989: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*

"*1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorchè titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da*

quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale".

9.2 PROCESSI SENSIBILI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sebbene i reati in questione non rientrino nell'ambito delle attività poste in essere da Moditech, è comunque possibile individuare le seguenti aree di rischio sensibili alla commissione dei reati presupposto di cui sopra:

- omaggi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni: ai fini del reato di frode in competizioni sportive possono risultare sensibili le sponsorizzazioni relative a manifestazioni sportive, in quanto trattasi di operazioni per effetto delle quali Moditech può acquisire vantaggi consistenti nella pubblicità dei servizi/beni offerti/venduti dalla Società e/o nella visibilità del proprio marchio.

Le funzioni coinvolte nell'espletamento delle attività a rischio si adeguano ai principi generali ed alle

norme di comportamento così come richiamate nel Codice Etico, che costituisce parte integrante del presente documento.
La Società si impegna a implementare i flussi informativi da e verso l'OdV.

10. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES) E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES)

10.1 TIPOLOGIA DI REATO

- *Art. 518-novies del Codice Penale - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*

"É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:
1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento".

- *Art. 518-ter del Codice Penale – Appropriazione indebita di beni culturali*

"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata".

- *Art. 518-decies del Codice Penale - Importazione illecita di beni culturali*

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165".

- *Art. 518-undecies del Codice Penale – Uscite o importazione illecita di beni culturali*

"Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche

disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.
La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale."

- *Art. 518-duodecies del Codice Penale – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*

"Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna".

- *Art. 518-quaterdecies del Codice Penale – Contraffazione di opere d'arte*

"É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:
1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.
É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato".

- *Art. 518-bis del Codice Penale – Furto di beni culturali*

"Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge".

- *Art. 518-quater del Codice Penale – Ricettazione di beni culturali*

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

- *Art. 518-octies del Codice Penale – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali*

"Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi"

- *Art. 518-sexies del Codice Penale – Riciclaggio di beni culturali*

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali

provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

- *Art. 518-terdecies del Codice Penale – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*

"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni".

10.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sebbene per Moditech non si rilevi un rischio di commissione dei reati elencati nel presente paragrafo, la Società si impegna comunque al rispetto dei beni culturali e paesaggistici, in uno con il rispetto delle norme a tutela dell'ambiente, assicurando il mantenimento di standard qualitativi tali da scongiurare anche il rischio residuo di commissione di tali reati.

ALLEGATO 6

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE 6

Reati Ambientali

INDICE

Parte Speciale 6 – REATI AMBIENTALI

		pag.
DEFINIZIONI		**3**
PREMESSA: DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO		**4**
1.	**TIPOLOGIA DI REATI**	**5**
2.	**PRINCIPALI AREE DI RISCHIO**	**22**
3.	**FUNZIONE E DESTINATARI**	**23**
4.	**PRINCIPI GENERALI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO**	**24**
5.	**PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**	**25**
5.1	ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI	**26**
5.2	FORMALIZZAZIONE DEI RUOLI E DELLE COMPETENZE, NONCHÉ DELLE RELATIVE RESPONSABILITÀ GESTIONALI	**26**
5.3	ADEGUATA ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI	**27**
5.4	ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	**27**
5.5	ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE DI LEGGE	**27**
5.6	PERIODICHE VERIFICHE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE MISURE ADOTTATE	**27**
5.7	PREVISIONE DI IDONEI SISTEMI DI CONTROLLO SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE IN MATERIA AMBIENTALE E DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOPRA MENZIONATE	**27**
5.8	RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN GRADO DI FAR PERVENIRE IDONEA INFORMATIVA ALLE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI E ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	**28**
6.	**I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)**	**28**

Parte Speciale 6

DEFINIZIONI

Si rinvia all'elenco delle definizioni di cui alla parte generale del MOGC di Moditech S.r.l.

PREMESSA: Descrizione del quadro normativo

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, in attuazione della direttiva comunitaria n.2008/99/CE emanata in tema di tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva comunitaria n. 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE emanata in tema di inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

In virtù del predetto decreto, nel nostro ordinamento giuridico, è stata, pertanto, introdotta la responsabilità amministrativa in capo all'Ente e/o Società, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso un reato ambientale, in quanto il D. Lgs. n. 231/01 è stato ulteriormente articolato mediante l'inserimento dell'art. 25-*undecies*.

Pertanto, in caso di commissione di reati ambientali, l'articolo 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001 prevede, ora, in capo all'Ente responsabile, l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 1000 quote oltre alla possibilità di sanzione dell'interdizione:

- fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, commi 2, 5 e 11, 256, 3° comma, e 260 del D. Lgs. n. 156/2006 e nel caso di violazione degli art. 8, commi 1 e 2 e art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 202/2007;
  oppure
- definitiva dall'esercizio dell'attività, ex D. Lgs. n. 231/2001, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 e all'art. 8 del D. Lgs n. 202/2007.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti/Società, ex D. Lgs. 231/2001 per le ragioni innanzi dimostrate, è destinata a produrre un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività tale da poter, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente ed alla salute.

La normativa vigente, infatti, sanziona condotte sia dolose sia colpose.
Il delitto deve intendersi di natura dolosa o secondo l'intenzione (art. 43 Codice Penale), qualora l'evento dannoso o pericoloso, che si profili quale il risultato dell'azione o dell'omissione e dal quale la legge ne fa scaturire l'esistenza del delitto, sia stato previsto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione.
Invero, il delitto risulti avere natura colposa ovvero contro l'intenzione (art. 42 Codice Penale), quando l'evento, anche se previsto, non risulti essere voluto dall'agente e la sua realizzazione si configuri quale conseguenza di mera negligenza (mancata adozione di regole di cautela), di imprudenza (porre in essere comportamenti che la prudenza sconsiglia), di imperizia (imprudenza qualificata da inettitudine professionale) oppure si verifichi per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline.

Il D. Lgs. n.121/2011 definisce, con precisione, i reati di natura ambientale in conseguenza dei quali possa configurarsi, ex D. Lgs. n. 231/2001, la responsabilità penale in capo all'Ente e/o alla Società attraverso un esplicito richiamo alle normative di seguito indicate:

- Codice Penale: art. 727 bis e art. 733 bis;
- D. Lgs. n. 202/2077 sull'inquinamento provocato da navi;
- D. Lgs. n.152/2006 (Codice dell'Ambiente) integrato con il D. Lgs. n. 128/2010 e D. Lgs. n. 205/2010;
- L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
- L. n. 549/1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico.

Con la L. 22.5.2015 n. 68 il legislatore italiano ha recepito le indicazioni comunitarie attraverso un intervento di riforma vasto ed articolato con la previsione di nuove fattispecie di reato e con l'affiancamento alle stesse di un apparto di strumenti giuridici di varia natura che completano l'impatto della riforma sulle realtà imprenditoriali.

1. TIPOLOGIA DI REATI

Nel dettaglio si riportano di seguito la definizione delle figure delittuose, nel medesimo ordine enunciato dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2011.

- *Articolo 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.*

Fattispecie

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica quando chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti. Il codice penale prevede l'arresto o l'ammenda, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La legge punisce con ammenda, inoltre, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

- *Articolo 733-bis c.p.* **-** *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*

Fattispecie

La fattispecie prevista si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione.
Le sanzioni previste dalla norma sono l'arresto e l'ammenda.
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-*bis* del codice penale, per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
Con riferimento a Moditech, considerato che la Società svolge attività di produzione e lavorazione di prodotti tessili presso i propri complessi industriali, non situati nei centri abitati ed in zone che non potrebbero essere classificate quali siti protetti, risulta essere astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati previsti dagli artt. 727 *bis* e 733 *bis* del codice penale.

- *Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* **-** *Norme in materia ambientale*

Fattispecie
La materia disciplinata dall'articolo riportato è relativa agli scarichi di acque reflue industriali che siano effettuati *ex novo* senza autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che l'autorizzazione sia sospesa o revocata. La legge prevede la sanzione dell'arresto o dell'ammenda e prevede aggravamenti delle pene nei casi di:

- scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato;
- al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, dell'articolo in esame, scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

Le ipotesi di cui al comma 5 sopra richiamato dell'articolo in esame si riferiscono al superamento dei valori fissati dalla legge o fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente, relativamente allo scarico di acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate:

- nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra richiamato;
- o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza sempre del decreto legislativo n. 152/2006.

La legge prevede un aggravamento delle pene nei casi di superamento anche dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.
Le sanzioni previste al comma 5 dell'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 si applicano anche al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che, nell'effettuazione dello scarico, superi i valori limite previsti dallo stesso comma.
L'articolo 137 prevede la pena dell'arresto, in caso di mancata osservanza dei divieti di scarico previsti

dagli articoli 103 e 104 del decreto sopra citato.
Infine, è comminata la pena dell'arresto se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
Si riportano, nel seguito, gli articoli citati nella norma in esame.

- *Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi sul suolo*

Fattispecie

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
   a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
   b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
   c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2.
   d) Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
   e) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
   f) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
   g) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

- *Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee*

Fattispecie

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di

infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
   a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
   b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

- *Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi in reti fognarie.*

Fattispecie

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente.
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.
4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

- *Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi di sostanze pericolose*

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi

delle imprese assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 successivamente abrogato mediante il decreto legislativo 128/10, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

Fattispecie

Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Per quanto concerne le attività di Moditech è ipotizzabile la commissione dei sopra elencati reati in materia di scarico di acque reflue nel caso in cui non sia mantenuta la conformità alla normativa e regolamentazione in campo ambientale. Di converso, non si ritiene inerente i compiti aziendali e, pertanto, non si ritiene che possa essere commessa in Moditech la fattispecie, prevista anch'essa dall'art.

137 del D. Lgs. n. 152/2006, di scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.

- *Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*

Fattispecie

Si verifica la fattispecie in esame qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006.

La legge sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del decreto sopra richiamato.

L'articolo 256 in esame sanziona anche la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste per i reati di cui sopra sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

La norma in esame sanziona anche:

- la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (ex art. 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- la violazione del divieto di effettuazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (ex art. 227, comma 1, lettera b decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). E' prevista solo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
- Si riportano di seguito, per comodità di lettura, le rubriche degli articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sopra citati:
- Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
- Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)
- Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari)
- Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
- Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali)

- Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)
- Articolo 215 (Autosmaltimento)
- Articolo 216 (Operazioni di recupero).

- *Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Bonifica dei siti*

Fattispecie

La norma in esame punisce, con l'irrogazione dell'arresto o dell'ammenda, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma in esame prevede un aggravamento delle pene nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose e sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242.

Nella sentenza di condanna per le contravvenzioni sopra descritte o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'art. 257 dispone, infine, che l'osservanza dei progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee sopra descritto.

- *Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*

Fattispecie

L'articolo in esame stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ex art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (ex art. 188-*bis*, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

L'articolo 258 applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 483 codice penale, in tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

L'articolo 258 in esame, infine, dispone pene minori nei casi in cui:

- le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire

le informazioni dovute;

- le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

- *Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti*

Fattispecie

La norma in esame punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Si riporta di seguito, per comodità di lettura, il Regolamento richiamato dall'articolo in esame. Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

Articolo 1 (omissis)

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

   b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

   - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE:
   - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

   c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

   I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

   d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

   Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

   (omissis)

Articolo 26

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
   a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento,
   b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento,
   c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode,
   d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.
2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:
   a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
   b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

- *Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*

Fattispecie

La norma commina la reclusione per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena prevista è

aumentata, se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

- *Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti*

Fattispecie

La norma in questione è stata abrogata dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148, dalla data di entrata in vigore della disposizione.

- *Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Sanzioni*

Fattispecie

La norma stabilisce l'arresto o l'ammenda per chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
La norma stabilisce, inoltre, che nei casi sopra descritti si applica sempre la pena dell'arresto se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- *Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1*

Fattispecie

In tema di traffico non autorizzato di esemplari, la norma richiamata dispone le pene dell'arresto e dell'ammenda, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

- *Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2*

Fattispecie

La norma in esame è strutturata in maniera analoga all'articolo precedente ma prevede pene più lievi. E' comminata, infatti, la pena dell'ammenda o dell'arresto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

- *Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150*

Fattispecie

La norma in esame prevede le pene di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica), capo III (Della falsità in atti) del codice penale alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

Si riporta, per comodità di lettura, le parti dell'articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio, sopra richiamate.

Art. 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996: Sanzioni 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

(omissis)

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis)
l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.

- *Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*

Fattispecie
La norma prevede l'arresto o l'ammenda per chiunque contravviene al divieto, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie che costituiscono pericolo come sopra descritto e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
La disposizione richiamate non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.

In relazione alle attività aziendali svolte da Moditech ed alle attività ad esse correlati, si ritiene altamente improbabile che possa configurarsi la responsabilità amministrativa della Società conseguente la commissione dei reati connessi al traffico illecito di esemplari animali e vegetali o alla detenzione di specie pericolose.

- *Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)*

Fattispecie
La norma prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549/1993 siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono) e, nel contempo, la disposizione in esame vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A sopra citata, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
L'articolo in esame stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia stabilita, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del

programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze, di cui alla sopra richiamata tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge n. 549/1993. Sono inoltre stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, anch'essa allegata alla legge n. 549/1993 ed individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B stessa, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto sopra descritto. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B citate cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
L'adozione di termini diversi da quelli sopra esposti, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella legge n. 549/1993 ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
La norma in esame, inoltre, prevede che le imprese, che intendano cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla sopra citata tabella B prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10 della legge n. 549/1993, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
La norma, infine, dispone l'arresto e l'ammenda per chi viola le disposizioni sopra descritte e, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

- *Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento doloso)*

Fattispecie
La disposizione in esame stabilisce l'arresto e l'ammenda nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, qualora la violazione sia avvenuta con il loro concorso, dolosamente violino le disposizioni dell'articolo 4. Sono previste pene più gravi quando la violazione sopra descritta causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

- *Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento colposo)*

Fattispecie

La norma, strutturata analogamente all'articolo precedente, commina una pena più lieve, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, qualora la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violino per colpa le disposizioni dell'articolo 4.

La pena prevista si aggrava se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Anche nel caso di inquinamento colposo, il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Si riportano, di seguito, gli articoli 2, 3 , 4 e 5 del decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 per la migliore comprensione delle fattispecie di inquinamento doloso e colposo sopra descritte.

Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(omissis)

b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983.

- *Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;
b) nelle acque territoriali;
c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
e) in alto mare.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Divieti

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Deroghe

1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

Considerate le attività aziendali ad essi connesse e le modalità di svolgimento delle stesse, si ritiene impossibile la commissione, in Moditech, dei reati di inquinamento doloso e colposo provocato da navi.

- *Articolo 452 bis c.p. (inquinamento ambientale)*

Fattispecie

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili;

1) Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;
2) Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

- *Articolo 452 quater c.p. (disastro ambientale)*

Fattispecie

Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

- *Articolo 452 quinquies c.p. (delitti colposi contro l'ambiente)*

Fattispecie

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 425 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terso.

- *Articolo 452 sexies c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)*

Fattispecie

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

2. PRINCIPALI AREE DI RISCHIO

Moditech risulta essere dotata di un sistema certificato e conforme allo standard internazionale UNI EN ISO 14001:2015. Inoltre, ai fini dello svolgimento dell'attività produttiva la società risulta essere titolare di una Autorizzazione Unica Ambientale - Adesione all'autorizzazione in via generale per l'esercizio della/delle attività in deroga attività tecnica n° 30 pratica n° 01873650137-21032017-1052 – relativamente alle emissioni in atmosfera.

In ogni caso, il mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale è garantito attraverso il sistema operante sottoposto a costanti aggiornamenti occasionati da intervenute modifiche normative e strutturali aziendali.

Nel corso delle attività di valutazione dei rischi propedeutico alla stesura della presente parte speciale, la società ha operato come di seguito meglio indicato:

- Identificazione delle aree/processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati in materia ambientale;
- analisi dei rischi potenziali;
- verifica del sistema di controllo preventivo interno in materia ambientale idoneo a ridurre ad un livello considerato "accettabile" il rischio di commissione dei reati rilevanti.

In virtù della realizzazione dell'analisi anzidetta, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per Moditech, risultano essere sintetizzate come dalla seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILI	Sito di Busnago	Sito di Bari	REATI ASCRIVIBILI
Acque reflue assimilabili a quelle civili	**X**	**X**	- Art. 727 bis e art. 733 c.p.; - Artt. 103, 104, 107 e 137 D. Lgs. N. 152/2006; - Art. 3 bis D. Lgs. n. 150/92
Rifiuti	**X**	**X**	- Art. 727 bis e art. 733 c.p.; - Artt. 108, 256, 258, 259, 260, 260 bis e 279 D. Lgs. N. 152/2006; - Art. 3 bis D. Lgs n. 150/92
Emissioni in atmosfera	**X**	**X**	- Art. 279 D. Lgs. N. 152/2006; - Art. 3 bis D. Lgs. n. 150/92
Rumore	**X**	**X**	- Art. 3 bis D. Lgs. n. 150/92

Approvvigionamento idrico	**X**	**X**	- Art. 727 bis e art. 733 c.p.;
Suolo ed urbanistica	**X**	**X**	- Artt. 104, 107 e 257 D. Lgs. N. 152/2006;
Sicurezza e prevenzione incendi	**X**	**X**	- Art. 727 bis e art. 733 c.p.; - Artt. 256, 258, 259 D. Lgs. N. 152/2006;
Gas fluorati ad effetto serra (impianti condizionamento)	**X**	**X**	- Reg. CE n. 303/2008; - Reg. CE 1516/07; - Reg. CE 517/2014; - Reg. UE 2067/15; - DPR n. 43/2012

Nell'ambito delle suddette aree, sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui all'art. 25- *undecies* del Decreto 231:

1. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti;
2. Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali;
3. Adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori;
4. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale;
5. Acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
6. Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate;
7. Rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea e tempestiva informativa alle strutture aziendali competenti e all'Organismo di Vigilanza.

3. FUNZIONE E DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partner, come meglio definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati al paragrafo 1.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo,

monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche sull'argomento e alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigramma aziendale, completo della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati;
- CCNL;
- Codice etico.

Con riferimento alla normativa sull'ambiente applicabile alla società:

- Decreto Legislativo n. 152/2006;
- Piano di miglioramento sicurezza e ambiente;
- Procedure, Linee guida, Istruzioni operative adottate da Moditech nel rispetto della normativa ambientale;
- ogni altra normativa interna adottata da Moditech in relazione al sistema di controllo ambientale o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Moditech nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme ambientali.

Verranno quindi indicati:

a) le attività e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le specifiche modalità ai fini della corretta applicazione del Modello;
c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV e dei responsabili delle Direzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in appositi protocolli interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

4. PRINCIPI GENERALI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree ambientali definite a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

a) consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
b) consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in

base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;

c) prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
d) prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
e) prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
f) prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
g) prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
h) prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nella definizione dell'organizzazione e dell'operatività aziendali, devono essere individuati i compiti e le responsabilità per assicurare la compatibilità ambientale delle attività; devono essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure rilevanti Prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Si riportano di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile sotto il profilo conformità ambientale sono posti a carico di Moditech, con riferimento a quanto previsto dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n.231/2001.

5.1 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti

Per tale attività occorre:

- individuare la figura giuridica di produttore decisa, per ogni specifica attività dalla quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti tipologia dei rifiuti prodotti, modalità e tempi degli eventuali controlli. Nel caso in cui il produttore di rifiuti fosse una ditta esterna a Moditech dovrà vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti convenzionali prodotti all'interno delle aree di sito;
- effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito ed al di fuori di esso e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati;
- aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- gestire lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;
- compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;
- richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;
- a partire dalla data di avvio del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si dovrà:
- compilare la scheda Sistri – Area registro cronologico, compilare la scheda Sistri – Area movimentazione, verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione di e-mail dal Sistri;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

5.2 Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali

Per detta attività occorre:

- predisporre un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali;
- formalizzare l'organizzazione aziendale, completa della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati, attraverso idonei strumenti e procure.

5.3 Adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori

Per detta attività occorre:

- prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
- prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;

- prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano nei siti di Moditech.

5.4 Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale

Per detta attività occorre:

- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate;
- predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale.

5.5 Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Per detta attività occorre:

- acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale.

5.6 Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Per detta attività occorre:

- verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione dei reati ambientali, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte in materia di gestione della tutela ambientale, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili e costose duplicazioni;
- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza.

5.7 Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate

Per detta attività occorre:

- monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione

ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente;

- assicurare la conservazione e l'aggiornamento, sia su supporto informatico che cartaceo, dei "Rapporti semestrali di verifica del mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale per gli Impianti, finalizzati alla verifica di cui al punto precedente.

5.8 Rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea informativa alle strutture aziendali competenti e all'organismo di vigilanza

Per detta attività occorre:

- prevedere un efficace sistema di coordinamento e di adeguati flussi informativi tra le strutture aziendali competenti di sito e le strutture centrali;
- redigere dei report periodici, da inviare all'Organismo di Vigilanza, nei quali siano sintetizzati i dati sulla gestione e smaltimento dei rifiuti e sul sistema di gestione della materia ambientale.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza, l'OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, viene informato semestralmente dalle singole direzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l'OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L'OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

ALLEGATO 7

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE 7

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

INDICE

Parte Speciale 7 – REATI DI IMPEGO DI CITTADIN DI STATI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

	pag.
DEFINIZIONI	3
PREMESSA	4
1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE PREVISTE DALL'ART. 25 DUODECIES DEL D.LGS. N. 231/2001	5
2. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.GGS. N. 231/2001	7
3. DESTINATARI	8
4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	8
4.1 PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	9
4.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	9
4.3 SISTEMA DI CONTROLLO IN ESSERE	11
4.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	12

Parte Speciale 7

DEFINIZIONI

Si rinvia all'elenco delle definizioni di cui alla parte generale del MOGC di Moditech S.r.l.

PREMESSA

Il decreto lgs. 109/12 ha novellato la disciplina vigente, in particolare il d.lgs. 286/1998, il quale prevedeva già all'art. 22, comma 12, delle sanzioni per il datore di lavoro che dispone di lavoratori stranieri, alle sue dipendenze e privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, e per il quale non si sia richiesto il rinnovo, ovvero ancora il cui permesso sia stato revocato o annullato.

Al nuovo comma 12-bis dell'art. 22, sono state inserite delle aggravanti che comportano un aumento delle pene da un terzo alla metà per le ipotesi in cui i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre o minori in età non lavorativa oppure esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Ed è dunque in queste tre ipotesi aggravate che è configurabile la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/01.

L'art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 introduce una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, fino ad un massimo di 150.000 euro, per le aziende che abbiano utilizzato lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o scaduto, con riferimento alle aggravanti di cui all'art. 22, co. 12-bis, di cui al D.Lgs 286/98, c.d. Testo Unico Immigrazione.

Questo ulteriore ampliamento conferma ancora una volta la linea intrapresa dal legislatore negli ultimi anni, nell'utilizzare il meccanismo sanzionatorio della Responsabilità Amministrativa del D.lgs 231/01, quale strumento repressivo dei comportamenti scorretti del mercato, e certamente più incisivo della responsabilità penale personale.

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE PREVISTE DALL'ART. 25 DUODECIES DEL D.LGS. N. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-duodecies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate.

- *Art. 22, comma 12 e 12 bis del D. Lgs. n. 286/98, modificato dal D.L. n. 20 del 110 marzo 2023 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*

Fattispecie

L'art. 12 mira a punire il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Il successivo art. 12-bis prevede, altresì, un aumento delle pene da un terzo fino alla metà qualora: i lavoratori occupati siano in numero superiore o uguale a tre, i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa, i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del Codice penale.

Ai fini dell'aumento della pena è sufficiente che le condizioni appena elencate sussistano in maniera alternativa e non cumulativa.

Viene descritto il procedimento di rilascio del nulla osta, la cui richiesta deve essere inoltrata allo Sportello unico per l'immigrazione, presso ogni Prefettura, da parte del datore di lavoro che intenda instaurare con il lavoratore straniero residente all'estero, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Lo Sportello unico provvede, dunque, al rilascio del summenzionato nulla osta una volta ottenuti i pareri positivi del Questore e della Direzione Provinciale del Lavoro.

Dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, sottoscrive il contratto di soggiorno, già firmato dal datore di lavoro in occasione della consegna del nulla osta. Quindi, il lavoratore straniero entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro

Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio,

ma solo per rapporti di lavoro subordinato e limitati nel tempo.

Le pene per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, sono aumentate:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

Questo articolo estende agli enti la responsabilità per lo sfruttamento di manodopera irregolare (oltre i limiti stabiliti dal D.Lgs. 286/98 in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative).

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)*

E' punito chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
4) condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena è aumentata nei seguenti casi:

1) il numero di lavoratori reclutati è superiore a tre;
2) uno o più dei soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa;
3) esposizione de i lavoratori a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

- *Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 (articolo modificato dal D.L. n. 20/2023) – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*

Fattispecie

La norma stabilisce che chiunque, in violazione delle disposizioni del D.lgs. n. 286/1998, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. Salvo, ovviamente, che il fatto costituisca più rave reato.

La norma prevede aumenti di pena nei casi in cui ricorrano due o più fattispecie di punibilità ed anche se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento ovvero, ancora, sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

Infine, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui ai precedenti punti, le attività di Moditech "sensibili". Tali consistono in:

- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei rapporti con i fornitori di beni e/o servizi (consulenze o prestazioni d'opera);
- ingresso di una persona di cittadinanza non comunitaria nel territorio dello Stato italiano, ovvero l'ingresso di una persona straniera in altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Le attività fanno riferimento all'assunzione di personale di paesi terzi o all'impiego di personale di paesi terzi appartenente a ditte appaltatrici/subappaltatrici.

3. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale sono, in primo luogo, i responsabili della gestione delle risorse umane, Amministratori, i Dirigenti e gli altri soggetti di Moditech Spa che si trovano in posizione apicale nonché i soggetti sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito denominati "Destinatari".
Per quanto concerne gli Amministratori e tutti coloro che svolgono funzioni di responsabili della gestione delle risorse umane direzione dell'ente, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto".
Obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati previsti in tale ambito.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida elaborate dalle principali Associazioni di categoria e delle *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento ai processi strumentali e alle attività sensibili individuati:

- principi generali degli *standard* di controllo;
- *standard* di controllo "specifici" applicati ai singoli processi strumentali.

Oltre ai principi generali di comportamento esposti nel paragrafo 3 della Parte Generale, i destinatari del Modello, in particolare gli Amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgano la propria attività nelle aree di rischio, sono tenuti a rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- lo Statuto di Moditech;
- le procedure aziendali, la documentazione, le norme concernenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*, che fanno parte integrante del Sistema di Controllo Interno della Società.

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

1. occupare alle dipendenze della Società, anche per il tramite di ditte appaltatrici, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno;

2. occupare alle dipendenze della Società, anche per il tramite di ditte appaltatrici, lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo;
3. occupare alle dipendenze della Società, anche per il tramite di ditte appaltatrici, lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno risulti revocato o annullato.
4. finanziare o agevolare, anche in maniera indiretta, l'ingresso di lavoratori stranieri nel territorio italiano o in altro territorio nel quale tali soggetti non abbiano titolo ad entrare regolarmente.

4.1 PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Con l'obiettivo di rispettare le disposizioni vigenti in materia di reati di impiego di cittadini di stati terzi con soggiorno irregolare, Moditech mette a punto una serie di procedure e controlli (generici e specifici) finalizzate ad impedirne la commissione.

Gli *standard* di controllo sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Segregazione dei compiti**: gli *standard* si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di disposizioni aziendali/procedure formalizzate**: gli *standard* si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma**: gli *standard* si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità**: gli *standard* si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

4.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

Con riferimento alle operazioni in Società si dota di idonei presidi di controllo previsti per la prevenzione della presente parte speciale.

Le procedure di seguito indicate fanno parte del più generale e complesso sistema di controllo interno e di

gestione dei rischi della Società.
L'attività fa riferimento all'assunzione di personale di paesi terzi o all'impiego di personale di paesi terzi appartenente a ditte appaltatrici/subappaltatrici.

Assunzione/impiego di cittadini di paesi terzi: l'attività fa riferimento all'assunzione di personale di paesi terzi o all'impiego di personale di paesi terzi appartenente a ditte appaltatrici/subappaltatrici.

- *Autorizzazione formale*: lo *standard* richiede l'esistenza di un'autorizzazione formalizzata all'assunzione di personale dirigente e non dirigente.
- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura aziendale per l'assunzione del personale con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Direzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto; ii) criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (ad esempio, voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.)e modalità per la gestione di eventuali eccezioni (ad esempio: autorizzazione da parte dell'Alta Direzione); iii) modalità per l'adeguato livello di tracciabilità delle fonti di reperimento dei *curriculum* (ad esempio, inserzioni, domande spontanee, segnalazioni interne, società di *head-hunting*, ecc.) e delle attività svolte (ad esempio mediante *check list*)che permettano di dare evidenza e tracciabilità delle modalità di valutazione e degli eventuali rapporti del candidato con soggetti pubblici) controlli per l'individuazione/gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse con soggetti pubblici (es. individuazione dei dipendenti della Società che ricoprono cariche pubbliche e imposizione di esplicito divieto a concorrere nella gestione di operazioni sensibile in cui si trovano di un effettiva situazione di conflitto di interesse); v) segregazione delle funzioni coinvolte nel processo di richiesta di assunzione di personale e in quello di valutazione/selezione del personale stesso; vi) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Altri controlli*: lo *standard* prevede che ci sia la verifica dell'esistenza del permesso di soggiorno del lavoratore straniero (verifica del procedimento di rilascio del nulla osta, la cui richiesta deve essere inoltrata allo Sportello unico per l'immigrazione, presso ogni Prefettura, da parte del datore di lavoro che intenda instaurare con il lavoratore straniero residente all'estero, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Lo Sportello unico provvederà, poi, al rilascio del summenzionato nulla osta una volta ottenuti i pareri positivi del Questore e della Direzione Provinciale del Lavoro);
- *Lavoro interinale* nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- *Clausole contrattuali*: assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;

- *Report*: lo *standard* richiede l'esistenza di *report* periodici sulle assunzioni, sulle modalità di selezione e sugli eventuali rapporti del candidato con soggetti pubblici, inviati al massimo vertice aziendale e, per conoscenza, all'Organismo di Vigilanza.
- *Documentazione*: lo *standard* richiede che il processo di selezione/assunzione/promozione sia adeguatamente documentato e che la documentazione sia conservata in apposito archivio.

Di seguito si riportano gli standard di controllo specifici relativi al rapporto con appaltatori e/o subappaltatori:

- *Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento***:** lo *standard* prevede l'esistenza di una norma aziendale che definisca:
  - modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
  - ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti - qualifica***:** lo *standard* prevede l'esistenza di una norma aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare, tale norma deve tenere conto:
  - dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
  - della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.
- La comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà a Moditech di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

4.3 SISTEMA DI CONTROLLO IN ESSERE

Moditech ha implementato un sistema di controllo composto da Politiche e Procedure Gestionali e da Istruzioni Operative (si veda parte generale del presente modello) che recepiscono i principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili e gli standard di controllo specifici.

Di seguito si riportano le principali politiche/procedure che compongono il sistema di controllo con riferimento ai processi sensibili sopra specificati:

- Codice Etico
- Selezione e assunzione del personale
- Regolamento per l'affidamento dei contratti

4.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi appartenenti o meno a Moditech in virtù di appositi contratti di servizio occorre che in essi sia prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto di Moditech, i principi contenuti nel Codice Etico e gli standard di controllo specifici del Modello;
- la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà a Moditech di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

ALLEGATO 8

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE 8

Reati Tributari

INDICE

Parte Speciale 8 – REATI TRIBUTARI

	pag.
DEFINIZIONI	3
PREMESSA	4
1. TIPOLOGIA DI REATI	5
1.1 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI	5
1.2 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI	6
1.3 EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI	7
1.4 OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI	7
1.5 SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE	8
1.6 DICHIARAZIONE INFEDELE	9
1.7 OMESSA DICHIARAZIONE	9
1.8 INDEBITA COMPENSAZIONE	10
2. PRINCIPALI AREE DI RISCHIO	10
3. DESTINATARI	11
4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	12
5. PROCEDURE	12

Parte Speciale 8

DEFINIZIONI

Si rinvia all'elenco delle definizioni di cui alla parte generale del MOGC di Moditech S.r.l.

PREMESSA

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Fiscale), convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto alcune fattispecie penal-tributarie nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Nello specifico, l'art. 39, c. 2, d.l. 124/2019 ha introdotto l'art. 25 quinquiesdecies d.lgs 231/2001, rubricato "Reati tributari", il quale ricollega alla commissione dei reati di cui agli artt. 2,3,8,10 e 11 d. 74/2000 l'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive.
In particolare, l'intervento normativo in questione ha esteso la disciplina 231 ai reati di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co.1 e co. 2-bis, d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000).

Il decreto fiscale si innesta nel contesto di un più ampio disegno di riforma della materia tributaria di origine sovranazionale.

Costituiscono presupposti applicativi della responsabilità dell'ente per reati tributari la commissione di un reato tributario contenuto nel "Catalogo 231" (nuovo art. 25 quinquiesdecies appunto), da parte di un soggetto che "ricopre funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente" (soggetto apicale) o da persona "sottoposta alla direzione o alla vicinanza" (dipendente), nell'interesse o vantaggio dell'ente (art. 5 d.lgs 231/2001).

Rispetto all'interesse o vantaggio tributario dell'ente, ciò va inteso nel senso che il reato è finalizzato ad assicurare o assicura all'ente un'utilità fiscale indebita.

Con ulteriori interventi normativi, risalenti a luglio 2020 (conseguente al recepimento della c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371)) e a ottobre 2022, le fattispecie tributarie rilevanti ai fini 231 sono state ulteriormente estese ai reati di:

- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000).

Con riferimento a questo secondo ordine di reati, la configurabilità della responsabilità dell'ente è sottoposta però all'ulteriore condizione che essi siano commessi:

- nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- al fine di evadere l'IVA e
- per un importo superiore a dieci milioni di euro.

1. TIPOLOGIA DI REATI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati tributari, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs 231/2001 e dal D.Lgs 74/2000.

1.1 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

- Art. 2, co.1 D.Lgs 74/2000:

"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi".

- Art. 2, co.2-bis D.Lgs 74/2000:

"Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Fattispecie
Tale tipologia di reato punisce colui che utilizza, nell'ambito della propria attività di impresa, fatture per operazioni soggettivamente/oggettivamente inesistenti.
Nonostante la norma disponga che il reato possa essere commesso da "chiunque", si tratta di un reato a soggettività ristretta, nel senso che il soggetto attivo del reato può essere solo il soggetto passivo di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vale a dire il contribuente.
Il reato è finalizzato ad assicurare o assicura all'ente un'utilità fiscale indebita, cioè un risparmio di imposta o credito fiscale non dovuti, con riferimento a IRES o IVA.
Oggetto della repressione è rappresentato da ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua rappresentazione documentale e il reato può configurarsi nelle differenti ipotesi di inesistenza oggettiva (es. falsa fattura per operazione mai resa), inesistenza relativa (es. l'operazione fiscalmente documentata è stata posta in essere per valori inferiori a quelli dichiarati), sovrafatturazione qualitativa (es. l'operazione fiscalmente documentata è stata posta in essere per valori superiori a quelli dichiarati), inesistenza soggettiva (l'operazione fiscalmente documentata è stata posta in essere ma vi è divergenza tra il soggetto che ha eseguito la prestazione e quello indicato in fattura).
Si tratta di un reato a dolo specifico, nel senso che il contribuente deve rappresentarsi e voler indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e deve, inoltre, sussistere la finalità di evadere tali imposte.

Esempio

La cessione di beni nell'ambito delle operazioni di acquisto poste in essere dalla società è avvenuta tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura o negli altri documenti di acquisto (operazioni soggettivamente inesistenti)

oppure la cessione dei beni indicata in fattura o in altri documenti non è avvenuta (operazioni oggettivamente inesistenti); o ancora la società utilizza e registra nella propria contabilità note spese indicanti somme superiori a quelle reali o riferite a soggetti inesistenti.

1.2 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

- Art. 3 D.Lgs 74/2000:

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

Fattispecie
La rilevanza penale della presente fattispecie di reato è subordinata alla ricorrenza congiunta di due requisiti:

1. L'imposta evasa deve essere superiore ad euro 30.000;
2. L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% o comunque ad euro 1.500.000 degli elementi attivi dichiarati ovvero l'ammontare complessivo dei crediti e/o delle ritenute fittizie in diminuzione di imposta è superiore al 5% o comunque ad euro 30.000 dell'ammontare dell'imposta.

Si tratta di un reato a struttura bifasica, in quanto la condotta materiale presuppone da un lato la dichiarazione mendace (utilizzo di documentazione falsa) e dall'altro la realizzazione di una condotta prodromica ingannevole (registrazione nella documentazione nelle scritture contabili obbligatorie o sua detenzione ai fini di prova nei confronti della pubblica amministrazione finanziaria).

Esempio
La società indica in dichiarazione crediti di imposta fittizi, mediante utilizzo di documentazione falsa attestante operazioni in tutto o in parte inesistenti.

1.3 EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

➢ Art. 8, co.1 D.Lgs 74/2000:

"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".

➢ Art. 8, co. 2-bis D.Lgs 74/2000:

"2-*bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

Fattispecie
La norma prende in esame la fattispecie speculare a quella di cui all'art. 2 del D.Lgs 74/2000 innanzi esaminata.
Per operazioni inesistenti si intendono "*le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi"* (art. 1, lett.a) D.Lgs 74/2000).
Si tratta di un reato a dolo specifico, in cui l'impresa che emette le false fattura ha la finalità di consentire a terzi l'evasione sulle imposte dirette o sul valore aggiunto.

1.4 OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

➢ Art. 10 D.Lgs 74/2000:

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".*

Fattispecie
Si tratta di un reato di pericolo concreto e a dolo specifico, finalizzato a tutelare l'attività di verifica fiscale e di pagamento delle imposte dovute.
Trattandosi, inoltre, di delitto a consumazione anticipata, non è necessario che l'evasione perseguita con la condotta sia in concreto conseguita.
La norma mira a reprimere le condotte poste in essere da chiunque provveda volutamente alla sottrazione o all'occultamento delle scritture contabili preesistenti, la cui conservazione è obbligatoria, secondo la normativa fiscale o civilistica, ex art. 2214 c.c., al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di consentire l'evasione a terzi.
Specificamente, alle imprese i cui apicali o sottoposti abbiano distrutto o occultato le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione - in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, e lo abbiano fatto nell'interesse o a vantaggio dell'ente - sarà applicabile una sanzione

pecuniaria fino a 400 quote, ovvero 619.600 euro, dato che l'importo di una quota varia da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro.

Alla sanzione pecuniaria si potranno infine sommare, in quanto espressamente previste in sede di conversione, le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi; nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.5 SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

- Art. 11 D.Lgs 74/2000:

"È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Fattispecie

La norma, nel suo comma 1, punisce qualsiasi atto preordinato a diminuire la garanzia generica data dai beni del contribuente tramite un fittizio depauperamento, idoneo a pregiudicare il buon esito della procedura esattoriale. Si tratta di un reato di pericolo.

Il secondo comma punisce la condotta relativa alla presentazione di falsa documentazione in sede di domanda di ammissione alla procedura di "transazione fiscale", vale a dire quell'accordo transattivo che l'imprenditore in stato di crisi può perfezionare con l'Agenzia delle Entrate in sede di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione dei debiti, per ottenere la riduzione o la dilazione dei debiti fiscali, ai sensi degli artt. 161, co. 2 e 3, 183-bis e 183-ter l. fallimentare).

Esempio

La società conferisce fittiziamente beni immobili in un trust, oppure cede simulatamente l'avviamento commerciale, oppure venda simulatamente beni mediante la stipula di leasing e via dicendo.

Si rileva, in ogni caso, che in Moditech, l'esistenza della ripartizione delle attività, atte alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, tra le diverse funzioni aziendali, segregate tra loro, e gli organi di controllo interni ed esterni, anch'essi coinvolti indirettamente nella corretta tenuta della contabilità (Collegio Sindacale e Società di Revisione) riduce sensibilmente il rischio che tale tipologia di reato venga commesso.

1.6 DICHIARAZIONE INFEDELE

- Art. 4 D.Lgs 74/2000:

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

1.7 OMESSA DICHIARAZIONE

- Art. 5 D.Lgs 74/2000:

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Inoltre, è punito chiunque non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

1.8 INDEBITA COMPENSAZIONE

- Art. 10-quater D.Lgs 74/2000:

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito".

Tale fattispecie punisce chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. PRINCIPALI AREE DI RISCHIO

Le aree di attività di Moditech più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati tributari di cui trattasi sono state individuate nelle seguenti:

1. gestione della fiscalità e predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
2. gestione delle attività commerciali;
3. gestione degli acquisti di beni e servizi, incluse le consulenze;
4. gestione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
5. gestione dei rapporti con partners commerciali, clienti e fornitori;
6. gestione dei rapporti con il personale;
7. selezione e assunzione del personale dipendente;
8. redazione e pubblicazione di documenti societari, della contabilità e del bilancio;
9. comunicazioni, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee ed attività del CDA connesse in particolare alle deliberazioni su aspetti economico-finanziari;
10. gestione dei rapporti con il collegio sindacale, la società di revisione e gli azionisti nelle attività di verifica della gestione economica e finanziaria aziendale;
11. omessa comunicazione del conflitto d'interesse (astrattamente ipotizzabile);
12. gestione delle operazioni straordinarie e di finanza strategica (fusioni, scissioni, cessioni/acquisizioni di azienda e/o rami di azienda, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale della società, altre operazioni su quote di partecipazioni in società controllate ecc.);
13. gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
14. acquisizione, registrazione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
15. gestione della documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa, anche attraverso i mezzi informatici;

16. predisposizione del bilancio e della relativa disclosure informativa in relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
17. operazioni relative al capitale sociale (joint venture o partnership);
18. ottenimento e gestione delle certificazioni di conformità normativa o di qualità merceologica per i prodotti destinati alla commercializzazione;
19. gestione delle attività di comunicazione (presentazioni societarie, organizzazione e gestione eventi pubblici, etc.);
20. trasmissione di dati in via informatica a soggetti pubblici, ad esempio all'Agenzia delle Entrate o agli Enti previdenziali o assicurativi, o comunque la elaborazione e la trasmissione di documenti aventi efficacia probatoria;
21. gestione delle carte di credito corporate, note spese e anticipi;
22. gestione di dotazioni e utilità aziendali (es. pc, autovetture etc.).

In tali aree sono stati individuati i seguenti processi da considerare strumentali alla realizzazione dei reati:

- redazione del Bilancio Civilistico e della dichiarazione dei redditi;
- gestione amministrativa e tesoreria;
- gestione della piccola cassa;
- gestione incassi e pagamenti;
- gestione delle operazioni straordinarie e delle operazioni sul capitale;
- gestione degli adempimenti fiscali societari;
- monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale;
- gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni;
- gestione dei rapporti con Sindaci, società di revisione, Soci, Fornitori e Consulenti Esterni;
- gestione delle sponsorizzazioni;
- gestione delle liberalità;
- gestione dei rimborsi spesa e delle spese di rappresentanza;
- gestione delle consulenze, delle forniture;
- gestione dell'anagrafica e della contabilità clienti e fornitori;
- gestione della contabilità dei cespiti e del magazzino;
- gestione degli acquisti, delle vendite, dei leasing e di ogni operazione contrattuale idonea a configurare una cessione di beni e servizi;
- gestione amministrativa del personale, gestione note spese del personale.

3. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale sono rappresentati dagli Amministratori, dai Sindaci, dai revisori, dai liquidatori, dai Consulenti Esterni e da tutti coloro che, coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sopra descritte ed operanti a qualsiasi titolo in tali aree, possano – direttamente o indirettamente – commettere, agevolare la commissione dei reati sopra descritti.

A tal fine, si richiamano tutti gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto delle regole di condotta prevista dal Modello e dalle altre procedure di riferimento al riguardo, al fine di impedire e prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali di comportamento esposti nel paragrafo 3 della Parte Generale, i destinatari del Modello, in particolare gli Amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgano la propria attività nelle aree di rischio, sono tenuti a rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- lo Statuto e l'organigramma di Moditech;
- le procedure aziendali, la documentazione, le norme concernenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*, che fanno parte integrante del Sistema di Controllo Interno della Società.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:
- tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla tenuta della contabilità e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Moditech;
tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo al fine di garantire la tutela degli interessi dei soci, e permettere a questi ultimi di formare un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Moditech;
- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a ciò indirizzate, alla corretta tenuta della contabilità e della documentazione societaria, a salvaguardia delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- mantenere un atteggiamento di piena trasparenza e veridicità in tutti gli eventuali rapporti che Moditech stabilisca con organi di informazione o con la stampa o con ogni altro soggetto terzo.

5. PROCEDURE

Le procedure di seguito indicate fanno parte del più generale e complesso sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, con particolare e specifico espresso richiamo ai presidi esistenti in tema di riciclaggio, autoriciclaggio, associazione per delinquere anche transnazionale, reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e reati societari di cui alle parti speciali 1, 2 e 5 del presente Modello.
In particolare:

1. Il rapporto con le Autorità di vigilanza e controllo e con la Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) deve avvenire, per ciò che concerne la predisposizione e la trasmissione delle informazioni e delle dichiarazioni fiscali, periodiche e non, in conformità ad apposite procedure e linee guida formalizzate dalla Società e previste dalla legge, che prevedono i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità di vigilanza e controllo e alla

Pubblica Amministrazione, nonché la previsione di meccanismi che assicurino la massima veridicità e completezza degli stessi, l'individuazione dei soggetti delegati agli adempimenti fiscali e tributari.

2. La società definisce un sistema di deleghe e procure che assegni ai vari soggetti coinvolti nei processi innanzi elencati gli ambiti di autonomia a livello economico, definendo modalità di gestione delle risorse finanziarie chiare e trasparenti che prevedano, tra le altre, deleghe formali per i rapporti bancari e i pagamenti.
3. La società provvede a predisporre e ad aggiornare costantemente l'anagrafe fornitori.
4. La società assicura il rispetto delle procedure di acquisto e cessione di beni e servizi relativamente alle modalità di conclusione dei contratti e delle autorizzazioni, garantendo la tracciabilità di ogni operazione commerciale, assicurando che ognuna di esse sia supportata da una chiara identificazione della controparte.
5. La società assicura un processo trasparente di qualifica dei fornitori, tale da consentire di verificarne la solidità finanziaria, l'attendibilità commerciale, l'etica, l'attendibilità tecnico-professionale, prevedendo l'acquisizione del DURC, ove previsto dalla legge del DURF, la richiesta di certificazione antimafia nonché l'analisi sul fornitore tramite dataset esterni (quali Cerved, Infocamer, CRIF, ecc.).
6. La società definisce con chiarezza i ruoli e i compiti delle funzioni responsabili delle aree di rischio sopra elencate, anche mediante la definizione di modalità di gestione delle risorse finanziarie chiare e trasparenti, che prevedano deleghe formali per i rapporti bancari e i pagamenti.
7. La società provvede a regolare l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso contratti ovvero ordini scritti, con chiara indicazione del prezzo del bene o del corrispettivo del servizio, assicurando che i pagamenti eseguiti o ricevuti a titolo di corrispettivo siano conformi alle vendite/servizi effettivamente resi/ricevuti nonché alle pattuizioni contenute nel relativo contratto e dietro emissione di fattura o documento equipollente.
8. La società assicura che tutti i pagamenti vengano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente, nonché siano contabilizzate conformemente alle disposizioni normative vigenti.
9. La società prevede procedure atte a ridurre al minimo l'uso del contante e della piccola cassa e predilige, in ogni caso, sistemi di pagamento tracciabili (ad es. mediante l'uso di carte prepagate).
10. La società identifica le modalità di apertura e successiva gestione dell'anagrafica del dipendente, prevede le autorizzazioni delle richieste di ferie / straordinari, verifica la completezza e accuratezza delle buste paga, prevede l'autorizzazione all'esecuzione del pagamento degli stipendi e degli eventuali premi o bonus, verifica la coerenza tra bonifici effettuati al personale e cedolini (per valore totale).
11. La società definisce la natura/tipologia di spese ammesse a rimborso ed eventuali limiti d'importo, definisce le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della spesa, verifica le spese sostenute da dipendenti e amministratori e della correlata documentazione giustificativa, definisce le modalità di approvazione dei resoconti e dei conseguenti rimborsi delle spese sostenute.
12. La società effettua la verifica periodica e il tempestivo aggiornamento di coordinate bancarie non corrette e/o incomplete, verifica la corretta imputazione della partita al cliente, analizza le partite sospese a chiusura dei conti transitori, effettua l'analisi periodica delle anomalie (es: stesse coordinate bancarie riconducibili a più clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie).

Si intendono, inoltre, espressamente richiamati i presidi esistenti in tema di riciclaggio, autoriciclaggio, associazione per delinquere anche transnazionale, reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e reati societari di cui alle parti speciali 1, 2 e 5 del presente Modello.

Qualsiasi operazione che presenti indici di anomalia quali, a titolo esemplificativo, l'assenza di giustificazioni per operazioni non abituali, non giustificate o non proporzionate all'esercizio dell'attività deve essere comunicata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

Certificato n. IT22-09110K

Procedura aziendale

WHISTLEBLOWING

Approvato dall'Amministratore delegato di MODITECH S.R.L.
in data 15 dicembre 2023

Moditech s.r.l. - Via del Lavoro, 54 - 20874 Busnago (MB)
Tel. +39 039.6820711 - Fax +39 039.6820746 - www.moditech.it - moditech@moditech.it
Capitale Sociale € 2.600.000,00 interamente versato
Partita IVA 10732500151 - R.E.A. Monza Brianza 1868950 - Codice Fiscale/Iscrizione Registro Imprese Monza Brianza 01873650137

0. Introduzione

Il Whistleblowing, così come disciplinato dalla Direttiva citata al punto 2. che segue, rappresenta un diritto alla segnalazione non più un obbligo. Attraverso il whistleblowing il legislatore comunitario vuole fornire agli stati membri uno strumento di prevenzione degli illeciti e ai singoli cittadini una tutela verso la libertà di espressione. Obiettivo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers, ovvero, di tutti i soggetti che segnalano una violazione all'interno dell'Unione Europea, introducendo norme minime comuni di tutela.

1. Scopo e finalità della procedura

Scopo della presente procedura è quello di informare i dipendenti e tutti gli shareholders di MODITECH S.R.L. in merito alla normativa di riferimento, nonché, rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, come ad esempio i dubbi sulla procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

2. Normativa di riferimento

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023. Il provvedimento raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

3. Segnalazione

3.1 Ambito di applicazione soggettivo

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di MODITECH S.R.L. in qualità di:

- lavoratori subordinati, compresi i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- lavoratori autonomi;

- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

3.2 Ambito temporale della segnalazione

È possibile effettuare una segnalazione:

- quando il rapporto giuridico di lavoro è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

3.3 Oggetto della segnalazione

Per violazioni oggetto di segnalazione si intendono tutti quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della società e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni del modello di organizzazione e gestione di MODITECH S.R.L.;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
  - appalti pubblici;
  - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - sicurezza e conformità dei prodotti;
  - sicurezza dei trasporti;
  - tutela dell'ambiente;
  - radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - salute pubblica;

- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

– La segnalazione può avere, inoltre, ad oggetto:

- Informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- Le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- I fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.Lgs. 24/2023:

– Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
– Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea
– o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
– Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4 Canali di segnalazione

La segnalazione da parte del whistleblower può essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:

- interno (nell'ambito del contesto lavorativo di MODITECH S.R.L.);
- esterno (ANAC)
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

4.1 Canale interno

Il soggetto designato quale destinatario delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, il Responsabile Anticorruzione e il Responsabile Whistleblowing. Spetterà loro la gestione di tutta la procedura Whistleblowing. Nello specifico devono:

- Monitorare i canali di comunicazione (vedi punto seguente);
- Verificare la veridicità delle segnalazioni;
- Aprire un'istruttoria per qualificare giuridicamente i comportamenti/fatti segnalati;
- Garantire la riservatezza del segnalante e della documentazione raccolta rispetto ai soggetti terzi;
- Informare l'organo amministrativo aziendale dei fatti e avanzare la richiesta di sanzioni o provvedimenti disciplinari;
- Valutare l'opportunità di azioni giudiziali.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso deve essere trasmessa, entro sette (7) giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente (OdV-RA-RW), dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante (art. 4, comma 6, D.Lgs. 24/2023). La segnalazione deve essere trasmessa all'OdV-RA-RW in originale con gli eventuali allegati.

4.1.1 Canali di comunicazione interna della segnalazione

Le segnalazioni possono essere inoltrate secondo le modalità di seguito illustrate.

Posta elettronica	Dichiarazione	Altri canali
E-mail indirizzata a: odv@moditech.it	Dichiarazione verbale rilasciata all'OdV nel corso di un sopralluogo effettuato da parte dello stesso	Sito Web istituzionale aziendale al seguente link: https://tenx.eu/tenx/mo?uid=b06f45ab-8669-428f-8b1a-c0a1951e50e0 Piattaforme web dedicata

In allegato il modulo di segnalazione.

4.1.2 Modalità di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione

Le segnalazioni vengono prese in carico da OdV-RA-RW che ne verificano la veridicità e la fondatezza attraverso colloqui riservati con il personale, sopralluoghi e verifiche sia documentali che ambientali.

Nello specifico, una volta ricevuta la segnalazione, OdV-RA-RW:

- entro sette (7) giorni dalla data di ricezione, rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- svolge un'indagine preliminare al fine di richiedere, eventualmente, ulteriori chiarimenti per circostanziare quanto segnalato;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute e valuta la sussistenza dei fatti segnalati;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre (3) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il primo contatto con il segnalante avviene telefonicamente. Nel corso della telefonata vengono individuate le modalità con le quali proseguirà lo scambio di informazioni con il segnalante:

- Telefonicamente;
- Attraverso scambio di e-mail;
- Incontro personale.

L'OdV-RA-RW possono incontrare personalmente il segnalante sia all'interno del luogo di lavoro che al di fuori delle sedi aziendali. Dell'incontro viene redatto apposito verbale che rimane riservato.

Una volta verificata la veridicità della segnalazione e sentita la versione del segnalato, l'OdV qualifica giuridicamente il fatto.

Solo al termine dell'istruttoria e della qualificazione del fatto riferisce le risultanze e propone le misure da adottare alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione. Qualora oggetto del fatto qualificato come illecito vi sia un comportamento ascrivibile all'intero CDA l'Organismo di Vigilanza riferisce alla prima Assemblea dei Soci.

MODITECH S.R.L. mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Tali informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con l'organizzazione aziendale. Tali informazioni sono, inoltre, pubblicate nel sito internet aziendale:
https://moditech.srl

4.1.3 Protezione dei dati e conservazione dei documenti

Tutto il materiale prodotto nel corso della procedura, dalla segnalazione, all'istruttoria fino alla richiesta di provvedimento non viene riprodotto su supporto cartaceo e non circola nel sistema gestionale aziendale, bensì viene salvato dall'OdV. Gli eventuali documenti cartacei raccolti o prodotti vengono marcati come "Riservati" e custoditi personalmente dall'OdV al di fuori delle sedi aziendali.

4.2 Canale esterno

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'ANAC.

È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme quanto previsto dall'articolo 4;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate:

- in forma scritta tramite la piattaforma informatica disponibile sul sito dell'ANAC;
- in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
- su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

L'ANAC deve provvedere a:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

4.3 Divulgazione pubblica

Divulgare pubblicamente vuol dire: «rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone»

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5 Sistema di protezione

Il Capo III del D.Lgs. 24/2023 prevede le misure di protezione del segnalante che vengono di seguito descritte. Le misure di protezione presente previste nei paragrafi che seguono si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del D.lgs. 24/2023;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo le modalità previste dalla normativa. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le tutele si applicano anche nei casi di segnalazione anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante o denunciante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele descritte ai paragrafi che seguono non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

5.1 Estensione delle tutele

La tutela è estesa alle seguenti figure:

- Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante o per i quali il segnalante lavora;
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

5.2 Tutela della riservatezza

Viene fatto divieto di rivelare l'identità del segnalante.

Viene tutelata l'identità del segnalante nel procedimento penale, contabile e disciplinare

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

5.3 Protezione dalle ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Il legislatore ha accolto, infatti, una nozione ampia di ritorsione e per essa si intende "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Per la configurazione di una ritorsione è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione, o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica e il comportamento/atto/omissione

sfavorevole subito dalla persona segnalante.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono ritorsioni ai sensi dell'art. 17, comma 4, D.Lgs. 24/2023:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici
- finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

5.4 Inversione dell'onere della prova

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni di cui all'art. 17 del Decreto 24/2023, si presume che gli stessi siano stati attuati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha attuati.

5.5 Limitazioni della responsabilità

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- Coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello relativo alle informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali);
- Relative alla tutela del diritto d'autore;
- Relative alla protezione dei dati personali;
- Rilevi o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante opera esclusivamente quando "al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile …" e la segnalazione è effettuata secondo le modalità previste dalla normativa.

Quando ricorrono le ipotesi sopra menzionate, è esclusa ogni ulteriore responsabilità anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

5.6 Misure di sostegno

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. 24/2023, «È istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC».

Tali enti sono inseriti in un elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito e le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito:

- Sulle modalità di segnalazione;
- Sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea;

- Sui diritti della persona coinvolta;
- Sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

5.7 Rinunce e transazioni

Come previsto dall'art 22, D.Lgs. 24/2023, le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste dal D.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, comma 4, Codice civile, secondo il quale, le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

ALLEGATO I

Modulo segnalazioni

DATI IDENTIFICATIVI SEGNALANTE	
Nome e cognome	
Sede aziendale	
Ufficio	
Telefono	
SEGNALAZIONE CONDOTTA	
Data evento	
Luogo evento	
Soggetto che ha commesso il comportamento ritenuto illecito	
Altri soggetti coinvolti	
Altri soggetti che possono riferire sul fatto	
Area funzionale cui il fatto è riferito	☐ **Amministrazione** ☐ **Ufficio del personale** ☐ **Commerciale** ☐ **Produzione** ☐ **Altro: _____**
Circostanze cui il fatto è riferito	☐ **Salute e sicurezza sul luogo di lavoro** ☐ **Gestione ambientale** ☐ **Rapporti con la P.A.** ☐ **Violazione Modello organizzativo ex 231/01** ☐ **Violazione di una specifica procedura** ☐ **Altro: _____**
Natura dell'illecito	☐ **È penalmente rilevante** ☐ **Illecito amministrativo** ☐ **Illecito tributario** ☐ **Violazione delle norme salute e sicurezza sul luogo di lavoro**

	☐ **Violazione delle norme ambientali** ☐ **Costituisce un caso di mala-gestione delle risorse** ☐ **Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante o di un altro dipendente** ☐ **Violazione del Regolamento aziendale** ☐ **Violazione di una procedura aziendale** ☐ **Costituisce un caso di violazione del Codice etico aziendale** ☐ **Altro: _____**
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/FATTO	

MODITECH S.R.L.

Indice	Pagina
1. Presentazione delle attività di aggiornamento	3
2. Art. 25 D.Lgs. 231/2001 - Reati commessi nei rapporti con la P.A. - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (con specifico riferimento al traffico di influenze illecite)	5
3. Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati	8
4. Art. 25 – quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari	9
5. Reati transnazionali	11
5.1 Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata	11
5.2 Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	13
5.3 Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	15
5.4 Art. 25-sexdecies D.Lgs. 231/2001 – Contrabbando	15
6. Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001 – Reati contro l'industria e il commercio	17
7. Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 – Abusi di mercato	19
8. Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001 – Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	21
9. Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive	23
10. Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale – Art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	25
11. Risultanze delle attività	28

1. PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO

L'inizio dell'attività di aggiornamento ha avuto inizio nel marzo 2024 e si è conclusa nel gennaio 2025.

Partendo dall'attività di mappatura effettuata in vista della prima revisione del Modello organizzativo, ancora attuale rispetto alle fattispecie di reato ivi individuate e a cui si rinvia, si è provveduto ad estendere e aggiornare tale mappatura alle nuove ipotesi di reato ricomprese nel catalogo dei reati presupposto contemplati dal D.Lgs 231/2001 a seguito delle più recenti novelle normative.

Il riferimento va in particolare alle seguenti nuove ipotesi di illecito:

- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità;

- peculato mediante profitto dell'errore altrui;

- turbata libertà degli incanti;

- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;

- estorsione;

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

- dichiarazione infedele;

- omessa dichiarazione;

- Indebita compensazione;

- delitti di criminalità organizzata;

- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

- contrabbando;

- reati contro l'industria e il commercio;

- abusi di mercato;

- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

- frode in competizioni sportive

- delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Si è dato altresì atto dell'abolizione, nell'ambito dei reati contro la P.A., del reato di abuso d'ufficio e si sono implementati i protocolli esistenti in relazione ai reati nei confronti della P.A., ai reati societari, ai reati informatici e al catalogo contenuto nella sezione "Altri reati", coordinando l'aggiornamento alle novità normative in materia di appalti e di cybersecurity.

L'attività di revisione si è quindi si è svolta nelle fasi di seguito elencate:

1. Analisi preliminare;
2. Individuazione dei rischi riferiti alle nuove fattispecie di reato introdotte;
3. Misurazione e valutazione del rischio di commissione delle nuove ipotesi di reato.

Nella fase di **analisi preliminare** è stata raccolta ed analizzata la documentazione presente in azienda, così come fornita (atto costitutivo e statuto, organigramma, DVR, sistema integrato di gestione qualità, sicurezza e ambiente, certificazioni ISO) e sono stati individuati i **processi sensibili e le attività** nel cui ambito può astrattamente configurarsi il rischio di commissione degli illeciti penali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per i reati di cui sopra.

Si è, inoltre, pervenuti all'inquadramento di tali processi attraverso interviste dirette e sottoposizione di check list ai soggetti "apicali", per il tramite del Presidente dell'Organismo d Vigilanza.

La raccolta di informazioni e dati ha consentito di porre in relazione il reato presupposto rispetto alle attività dell'Ente, al fine di consentire l'avvio della fase di **individuazione dei rischi**.

Nel caso in cui, per il singolo reato presupposto, siano state rilevate attività sensibili, si è proceduto nell'ordine:

- all'individuazione delle funzioni coinvolte;
- alla rilevazione dei protocolli di prevenzione esistenti;
- alla valutazione della probabilità di accadimento dell'evento.

Quanto alla metodologia delle attività di assessment, si è proseguito nell'utilizzo di

quella già impiegata in sede di prima adozione e di prima revisione del MOGC.

Quanto ai controlli di presidio, si è tenuto conto della presenza dei seguenti standard:

a) Segregazione delle attività: tale presidio di controllo consiste nella segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza; la segregazione sussiste in presenza di sistemi codificati, complessi e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente individuate nella gestione, con conseguente limitazione di discrezionalità applicativa.
b) Protocolli: tale presidio di controllo si riferisce alla esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile.
c) Poteri di firma e poteri autorizzativi: tale presidio di controllo si riferisce all'esistenza di regole formalizzate per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi interni.
d) Tracciabilità: tale presidio di controllo assicura la ricostruzione delle fonti e degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e la modalità di gestione delle risorse finanziarie da parte delle funzioni coinvolte.
Il rischio potenzialmente configurabile per la società è stato, dunque, così **misurato**:

- **ALTO:** mancato rispetto di due o più standard di controllo (segregazione, protocolli, poteri, tracciabilità) relativamente ad attività sensibili particolarmente rilevanti per la Società;

- **MEDIO:** mancato rispetto di uno standard di controllo (segregazione, protocolli, poteri, tracciabilità) relativamente ad attività sensibili particolarmente rilevanti per la Società;

- **MEDIO/BASSO:** rispetto di tutti gli standard di controllo (segregazione, protocolli, poteri, tracciabilità) relativamente ad attività sensibili particolarmente rilevanti per la Società;

- **BASSO:** mancato rispetto di uno o due standard di controllo (segregazione, protocolli, poteri, tracciabilità) relativamente ad attività non particolarmente rilevanti per la Società.

2. Art. 25 D.Lgs. 231/2001 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO	SANZIONI
Art. 314 c.p. **PECULATO**	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita	Art. 25 D.Lgs 231/2001 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale. Omissis 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.
Art. 314-bis c.p. **PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI**	Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.	
Art. 316 c.p. **INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI**	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000	
Art. 353 c.p. **TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI**	Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534 c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà [32quater]	Art. 24 D.Lgs 231/2001 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare

Art. 353-bis c.p. TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Processi / Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Gap	Protocolli	Suggerimenti	Rischio Residuo
Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali (ITL, ASL, Agenzia delle Entrate e altre Agenzie, Guardia di Finanza, Enti Locali, Camera di Commercio, Università, NAS, INAIL, INPS) relativi allo svolgimento dell'attività e presentazione di istanze alla P.A. attestanti l'esistenza di condizioni e/o requisiti della Società al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo. **Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità di Vigilanza.**	AD HR Amministrazione Resp. Ufficio qualità Resp. Ufficio Acquisti Resp. Amministrazione Clienti Responsabile Amministrazione Fornitori Segreteria		Statuto Codice Etico Sistema di Gestione integrato e procedure aziendali Regolamento Bandi, procedure di gara e di negoziazione Parte Speciale 1		**MEDIO/Basso**
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative indipendenti. **Rapporti con i vari uffici della pubblica amministrazione per l'ottenimento di permessi, concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti abilitativi; in particolare oltre alle autorizzazioni o licenze generalmente correlate agli interventi sulle proprietà immobiliari aziendali e in materia ambientale, assumono rilievo specifico la necessità di ottenere autorizzazioni al trasporto di sostanze pericolose o rifiuti in regime di ADR per una parte delle materie prime, semilavorate o residue trattate dall'azienda nel proprio ciclo produttivo.** **Rapporti con l'amministrazione della giustizia nell'ambito o in occasione di procedimenti giudiziari di natura civile, giuslavoristica, amministrativa, tributaria e penale che coinvolgano la Società**					
Partecipazione a bandi, procedure di gara o di negoziazione diretta indetti da Enti pubblici nazionali e comunitari, per l'assegnazione di commesse di appalto, di fornitura o di servizi, comprese le attività di espletamento della commessa, i rapporti con eventuali subappaltatori e le attività di collaudo.					
Partecipazioni a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani, comunitari o extracomunitari: l'attività sensibile si riferisce all'erogazione di finanziamenti pubblici relativamente alla partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego.					

Negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi e di concessioni con la Pubblica Amministrazione, con società pubbliche e con clienti di natura privata, ivi inclusi accordi finalizzati alla rinegoziazione, all'acquisizione o al rinnovo di concessioni, autorizzazioni, convenzioni, ecc.					
Raccolta, trasmissione e tenuta della documentazione utile per l'accesso e la partecipazione ai bandi e successiva attività di rendicontazione.					
Partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della PA.					
Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente a contenziosi penali, civili, del lavoro, amministrativi, tributari e fiscali.					
Amministrazione del personale e gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei relativi accertamenti/ispezioni; incentivazione, sviluppo e formazione del personale; selezione ed assunzione del personale; valutazione e selezione dei candidati idonei e relativa formalizzazione; predisposizione e approvazione della proposta contrattuale; assunzione del candidato e inserimento in azienda; pagamento degli stipendi; assegnazione di bonus e promozioni; formazione del personale (ivi inclusa richiesta e gestione della formazione finanziata).					
Selezione dei fornitori.					
Gestione degli acquisti di beni, lavori e servizi; ricezione di beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento; predisposizione e trasmissione del contratto/ordine di acquisto. Gestione del credito, della finanza, della tesoreria e delle operazioni straordinarie, dei flussi monetari e finanziari, dei conti corrente, degli incassi, dei pagamenti.					
Gestione della comunicazione, delle attività pubblicitarie e delle Relazioni Esterne					

3. Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO	SANZIONI
Art. 629, c. 3, c.p. ESTORSIONE INFORMATICA	Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.	1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Omissis). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Art. 653-quarter.1 c.p. DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.	

Processi / Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Gap	Protocolli	Suggerimenti operativi	Rischio Residuo
• gestione del profilo utente e del processo di autenticazione; • gestione e protezione della postazione di lavoro; gestione e protezione delle reti; • gestione degli accessi verso l'esterno (internet); • gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione; • sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.); • installazione di programmi e dispositivi; • gestione del processo di conservazione sostitutiva documentale.	AD Sindaco Unico Direttore Tecnico Direttore Commerciale Responsabile Gestione Dati Amministrazione Segreteria Dipendenti		Codice Etico Statuto Sistema gestione integrato Parte Speciale 4		**MEDIO/Basso**

4. <u>Art. 25 – quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001</u> – REATI TRIBUTARI

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO	SANZIONI
Art. 4 D.Lgs 74/2000: **DICHIARAZIONE INFEDELE**	"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".	OMISSIS 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Art. 5 D.Lgs 74/2000: **OMESSA DICHIARAZIONE**	"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto". Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Inoltre, è punito chiunque non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila".	
Art. 10-quater D.Lgs 74/2000: **INDEBITA**	"1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni	

COMPENSAZIONE	chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito".	

Processi / Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Gap	Protocolli	Suggerimenti operativi	Rischio Residuo
• gestione della fiscalità e predisposizione delle dichiarazioni fiscali (redazione del bilancio civilistico e delle dichiarazioni dei redditi); • gestione amministrativa e tesoreria; gestione delle attività commerciali; gestione degli acquisti di beni e servizi, incluse le consulenze; • gestione delle vendite, dei leasing e di ogni operazione che possa configurare una cessione di beni e servizi; • gestione dei rapporti con partners commerciali; • gestione dei rapporti con il personale; • redazione e pubblicazione di documenti societari, della contabilità e del bilancio; • comunicazioni, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee ed attività del CDA connesse in particolare alle deliberazioni su aspetti economico-finanziari; • gestione dei rapporti con il collegio sindacale, la società di revisione e gli azionisti nelle attività di verifica della gestione economica e finanziaria aziendale; • omessa comunicazione del conflitto d'interesse (astrattamente ipotizzabile); • gestione delle operazioni straordinarie e di finanza strategica; • gestione delle note spese, delle sponsorizzazioni e delle spese di rappresentanza; gestione delle liberalità.	AD Sindaco Unico Direttore Tecnico Direttore Commerciale Responsabile Gestione Dati Amministrazione Segreteria		Codice Etico Statuto Sistema gestione integrato Parte Speciale 8		**MEDIO/Basso**

5. REATI TRANSNAZIONALI

5.1 Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO	SANZIONI
Art. 416, c.p. ASSOCIAZIONE A DELINQUERE	"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".	1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 416-bis, c.p. ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO	"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate	

	da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso"	
Art. 416-ter, c.p. SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO	"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".	
Art. 630, c.p. SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE	"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".	

Art. 74, DPR 309/1990 **ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE PSICOTROPE**	"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".	

5.2 <u>Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001</u> – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO	SANZIONI
Art. 648, c.p. **RICETTAZIONE**	"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato	1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel

	ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".	massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 648-bis, c.p. RICICLAGGIO	"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".	
Art. 648-ter, c.p. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".	
Art. 648-ter.1, c.p. AUTORICICLAGGIO	"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un	

	anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".	

5.3 Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO	SANZIONI
Art. 377-bis, c.p. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".	In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

5.4 Art. 25-sexdecies D.Lgs. 231/2001 – CONTRABBANDO

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO	SANZIONI
Art. 11 L. 111/2023 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA REVISIONE DELLA	"1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina doganale: (…)"	1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e

DISCIPLINA DOGANALE		dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) .
Art. 22, commi 2 e 3, L. 111/2023 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO, AMMINISTRATIVO E PENALE	"2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici: (…)"	

Processi / Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Gap	Protocolli	Suggerimenti operativi	Rischio Residuo
• rapporti con le P.A: partecipazione e assegnazione bandi pubblici; stipula convenzioni; gestione finanziamenti, contributi, sovvenzioni assicurazioni e garanzie concessi da soggetti pubblici; autorizzazioni; • rapporti con il personale; • rapporti con partner e fornitori; • transazioni finanziarie; • acquisti e pagamenti; • compensi per attività e consulenze.	AD Sindaco Unico Direttore Tecnico Direttore Commerciale Responsabile Gestione Dati Amministrazione Segreteria		Codice Etico Statuto Sistema gestione integrato Parte Speciale 5		**Basso**

6. Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001 – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO	SANZIONI
Art. 513, c.p. TURBATA LIBERTA' DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO	"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotre euro a milletrentadue euro".	1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
Art. 513-bis, c.p. ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA	"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".	
Art. 514, c.p. FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI	"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".	
Art. 515, c.p. FRODI NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO	"Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro".	
Art. 516, c.p. VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE	"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro".	
Art. 517, c.p. VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI	"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro".	
Art. 517-ter, c.p. FABBRICAZIONE E	"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà	

COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".	
Art. 517-quater, c.p. CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".	

Processi / Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Gap	Protocolli	Suggerimenti operativi	Rischio Residuo
					BASSO / NON APPLICABILE

7. Art. 25.sexies D.Lgs. 231/2001 – ABUSI DI MERCATO

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO	SANZIONI
Art. 184 D.Lgs. 58/1998 **ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE. RACCOMANDAZIONE O INDUZIONE DI ALTRI ALLA COMMISSIONE DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**	1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1. 3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010"	1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto
Art. 185 D.Lgs. 58/1998 **MANIPOLAZIONE DEL MERCATO**	"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per	

	l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".	

Processi / Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Gap	Protocolli	Suggerimenti operativi	Rischio Residuo
					BASSO / NON APPLICABILE

8. <u>Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001</u> – REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO	SANZIONI
Art. 493-ter, c.p. **INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**	"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta"	1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. 2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. 2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
Art. 493-quater, c.p **DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI, PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMETTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**	"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto"	
Art. 512-bis, c.p. **TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**	"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni	

Art. 640-ter, c.p. FRODE INFORMATICA	"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età"	

Processi / Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Gap	Protocolli	Suggerimenti operativi	Rischio Residuo
• rapporti con le P.A: partecipazione e assegnazione bandi pubblici; stipula convenzioni; gestione finanziamenti, contributi, sovvenzioni assicurazioni e garanzie concessi da soggetti pubblici; autorizzazioni; • rapporti con il personale; • rapporti con partner e fornitori; • transazioni finanziarie; • acquisti e pagamenti; • compensi per attività e consulenze.	AD Sindaco Unico Direttore Tecnico Direttore Commerciale Responsabile Gestione Dati Amministrazione Segreteria		Codice Etico Statuto Sistema gestione integrato Parte Speciale 5		**Basso**

9. Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO	SANZIONI
Art. 1 L. 401/1989 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE	"11. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni)"	1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno
Art. 4, L. 401/1989 ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O SCOMMESSA	""1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorchè titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di	

	concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.	

Processi / Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Gap	Protocolli	Suggerimenti operativi	Rischio Residuo
• omaggi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni.	AD Sindaco Unico Direttore Tecnico Direttore Commerciale Responsabile Gestione Dati Amministrazione Segreteria		Codice Etico Parte Speciale 5		**Basso**

10. Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001 – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE – Art. 25-duodevicies **D.Lgs. 231/2001** – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO	SANZIONI
Art. 518-novies, c.p. **VIOLAZIONE IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI**	"1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina doganale: (…)"	Art. 25-septies-decies (Delitti contro il patrimonio culturale) 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
Art. 518-ter, c.p. **APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI**	"2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici: (…)"	
Art. 518-decies, c.p. **IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI**	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165".	
Art. 518-undecies, c.p. **USCITE O IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI**	"Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale."	
Art. 518-quaterdecies, c.p. **DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO,**	"Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro	

IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI	1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna".	
Art. 518-quaterdecies, c.p. **CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARETE**	"É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: (…)	
Art. 518-bis, c.p. **FURTO DI BENI CULTURALI**	"Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge".	
Art. 518-quater, c.p. **RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI**	"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".	
Art. 518-octies, c.p. **FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI**	"Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi"	
Art. 518-sexies, c.p. **RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI**	"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.	

	Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".	
Art. 518-terdecies, c.p. DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI	"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni".	

Processi / Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Gap	Protocolli	Suggerimenti operativi	Rischio Residuo
					BASSO / NON APPLICABILE

RISULTANZE DELLE ATTIVITA'

1. Macrogap

L'analisi effettuata ha evidenziato innanzitutto un miglioramento nei gap riscontrati nella precedente mappatura dei rischi. Nello specifico, oggi la società possiede una struttura aziendale più organizzata per gestire i rischi riconducibili ai reati previsti dal D.Lgs 231/2001 e, in particolare:

- un Modello di organizzazione e controllo;
- un Codice Etico;
- un Sistema Disciplinare Sanzionatorio allineato ai dettami del D. Lgs 231/2001;
- un Organismo di Vigilanza, rispetto al quale sono stati puntualmente definiti i meccanismi di funzionamento (criteri di nomina, eleggibilità e decadenza; regolamento di funzionamento, compresi stanziamenti autonomi a favore dell'esercizio dei poteri di iniziativa e controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001);
- un sistema di segnalazione di illeciti e irregolarità (Whistleblowing) delineato secondo il disposto di cui all'art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.Lgs 231/2001;
- un piano di formazione e informazione sui principi di cui al D. Lgs 231/2001;
- standard di controllo in relazione alla corretta tenuta della contabilità e di tutta la documentazione societaria

Inoltre, all'interno di Moditech sono chiaramente delineate le funzioni coinvolte nei diversi processi, cosicché risulta di volta in volta agevole individuare "chi fa cosa".

2. Gap specifici rilevati in sede di aggiornamento

I gap sono descritti assumendo come riferimento carenze/mancanze manifestate a livello di sistema di controllo.
In particolare, in sede di aggiornamento del modello, sono state rilevate le seguenti mancanze:

1. Attualità del modello rispetto alle modifiche intervenute in materia di appalti (D. Lgs 26/2003) e di cybersicurezza (L. 90/2024);
2. Attualità del Modello rispetto all'ampliamento del catalogo dei reati presupposto intervenuto dal 2020 ad oggi per effetto delle modifiche normative meglio riportate ed elencate in apertura della parte Generale del Modello 231 adottato da Moditech srl.

Con specifico riferimento ai gap di cui ai punti 1 e 2, si rileva che all'esito dell'intervento di revisione "Rev. 2", questi risultano colmati.